



Giunta Regionale della Campania

Decreto

Dipartimento:

GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

N°	Del	Dipart.	Direzione G.	Unità O.D.
54	24/03/2022	50	7	15

Oggetto:

Reg. CE n. 1308/2013 - PNS Vino - Disposizioni regionali di attuazione della Misura della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti - Campagna 2022/2023 (con allegato).

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del D.Lgs.vo 82/2005 e successive modificazioni è copia conforme cartacea del provvedimento originale in formato elettronico, firmato elettronicamente, conservato in banca dati della Regione Campania.

Estremi elettronici del documento:

Documento Primario : 2DF13D1B25EF8E6A6D848E7FF791CEF5C2A75506

Allegato nr. 1 : 75F65EBB396F52680B3729511709424A2972D107

Frontespizio Allegato : DDF4D087E3A0183E0AF633A59E1B20FF23D7F31E



Giunta Regionale della Campania

DECRETO DIRIGENZIALE

DIRETTORE GENERALE/
DIRIGENTE UFFICIO/STRUTTURA

DIRIGENTE UNITA' OPERATIVA DIR. /
DIRIGENTE STAFF

Dott. Ansanelli Claudio

DECRETO N°	DEL	DIREZ. GENERALE / UFFICIO / STRUTT.	UOD / STAFF
54	24/03/2022	7	15

Oggetto:

Reg. CE n. 1308/2013 - PNS Vino - Disposizioni regionali di attuazione della Misura della Riconversione e Ristrutturazione Vigneti - Campagna 2022/2023 (con allegato).

	Data registrazione	
	Data comunicazione al Presidente o Assessore al ramo	
	Data dell'invio al B.U.R.C.	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Finanziarie (Entrate e Bilancio)	
	Data invio alla Dir. Generale per le Risorse Strumentali (Sist. Informativi)	

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17/12/2013 che reca le modalità dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, all'articolo 46 disciplina /la Misura di sostegno per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti;
- il Regolamento delegato (UE) n. 1149/2016 integra il Regolamento n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo e che modifica il regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 1150/2016 della Commissione del 15/04/2016 reca modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo;
- il Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione, ha tra l'altro previsto una NORMA TRANSITORIA al comma b) punto 7) dell'articolo 5);
- la legge 12 dicembre 2016, n. 238 reca *"Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino"*;
- con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 21/10/2015 n. 5701 sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 per quanto concerne la misura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie;
- con DM del 03/03/2017 n. 1411, in attuazione dell'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, degli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato e degli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione, sono state emanate le disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti (RRV);
- il programma nazionale di sostegno al settore vitivinicolo (PNS vino), relativo alla programmazione 2018/2023, predisposto sulla base dell'accordo intervenuto nel corso della riunione della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, è stato inviato alla Commissione UE in data 01/03/2018, e contiene, tra l'altro, la misura RRV;
- con Decreto Dipartimentale PIUE07 del MIPAAF n. 0591108 del 11/11/2021, è stata ripartita tra le Regioni e Province autonome la dotazione finanziaria del PNS per l'annualità 2023 e, alla Regione Campania è stato, tra l'altro, assegnato un budget di euro € 3.907.968 a valere sulla misura RRV 2022/2023;
- con Circolare AGEA OP prot. ORPUM n. 18914 del 4 marzo 2022 - "Istruzioni operative n. 22" OCM unica Reg. (UE) art. 46 -, sono state emanate le Istruzioni Operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2022/2023.

CONSIDERATO che:

- ai sensi dell'articolo 2 del DM n. 1411/2017 le Regioni e le P.A. adottano apposite Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) per l'applicazione della misura RRV e i parametri previsti dall'allegato 1 e 2 del DM medesimo;
- l'OP AGEA mette a disposizione le procedure informatizzate sul portale SIAN al fine di consentire di effettuare la personalizzazione dei parametri previsti dalle DRA approvate;
- l'articolo 2 del DM 3843 del 03/04/2019 prevede che a decorrere dall'esercizio finanziario 2021, il pagamento degli aiuti nell'ambito del PNS è commisurato alla relativa dotazione finanziaria assegnata all'Italia dalla UE, pertanto, a decorrere da tale esercizio finanziario, qualora gli importi richiesti per il pagamento degli aiuti superino la predetta dotazione, gli aiuti medesimi potranno essere proporzionalmente ridotti;
- per la campagna 2022/2023, ai sensi del Regolamento UE 2021/2117 art. 5 paragrafo 7 (*cosiddetta "NORMA TRANSITORIA"*), per le domande con pagamento anticipato, è prevista la possibilità di posticipare la presentazione della domanda di saldo al 20 giugno 2024, alle condizioni indicate al paragrafo 17 delle DRA di cui all'allegato 1 del presente provvedimento, ovvero a condizione che:
 - *siano parzialmente attuate le operazioni ammesse*
 - *siano sostenute, entro il 15 ottobre 2023, almeno il 30% delle spese delle operazioni ammesse*

RITENUTO necessario:

- conformarsi alla normativa comunitaria e nazionale sopra richiamata, nonché alle Istruzioni Operative dell'Organismo Pagatore AGEA che qui si intendono integralmente richiamate e cui si rinvia per ogni più utile informazione e applicazione, emanando specifiche Disposizioni regionali di attuative della misura della ristrutturazione e riconversione dei vigneti, nell'ambito del PNS vino per la campagna 2022/2023, che si allegano al presente provvedimento e ne formano parte integrante e sostanziale - *Allegato 1*;
- consentire, ai viticoltori interessati ed aventi titolo di presentare, per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati (CAA) con le modalità previste dalle DRA di cui all'Allegato 1 del presente provvedimento, le domande di adesione alla misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti a far data dalla pubblicazione del presente provvedimento sul sito istituzionale dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura (www.agricoltura.regione.campania.it) e fino al termine del 29 aprile 2022, salvo proroghe da parte del MIPAAF e recepite da AGEA, che saranno rese note a mezzo pubblicazione di apposito avviso sul richiamato sito istituzionale della Regione Campania;
- stabilire che la documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente, va trasmessa dal CAA al Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio, entro 10 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, ovvero entro il 9 maggio 2022, salvo proroghe;
- assolvere agli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 26, c. 1 del D.lgs 33/2013, nonché a quelli previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "*Regione Campania Casa di Vetro*". Legge annuale di semplificazione 2017;

TENUTO CONTO che è interesse dell'Amministrazione Regionale condurre la propria azione alla piena legittimità, conformandola alle prescrizioni della normativa comunitaria e nazionale sopra indicate.

VISTO l'articolo 66 dello Statuto Regionale approvato con L.R. n. 6 del 28 maggio 2009, relativo alla separazione tra indirizzo politica e gestione amministrativa.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dai funzionari referenti per l'OCM vitivinicola della UOD 500715

DECRETA

Per le motivazioni indicate in premessa che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo

1. Di approvare le Disposizioni Regionali di Attuazione (DRA) della misura Ristrutturazione e Riconversione dei Vigneti per la campagna viticola 2022/2023, riportate nell' *allegato 1* del presente provvedimento che ne costituiscono parte integrante e sostanziale.
2. Di consentire la presentazione delle domande per il tramite dei Centri di Assistenza Agricola autorizzati (CAA) con le modalità previste dalle Istruzioni Operative AGEA n. 22 del 4 marzo 2022, a decorrere dalla data di pubblicazione dell'avviso del presente provvedimento sul sito internet dell'Assessorato regionale all'Agricoltura www.agricoltura.regione.campania.it, a valere a tutti gli effetti di legge, fino alla data **del 29 aprile 2022**, a pena di esclusione, salvo eventuali proroghe autorizzate dal MIPAAF e recepite dall'OP AGEA, che saranno rese note con pubblicazione di avviso sul richiamato sito.
3. Di stabilire che la documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di sostegno sottoscritta dal richiedente, va trasmessa dal CAA al Servizio Territoriale Provinciale competente per territorio, entro 10 giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, ovvero entro il 9 maggio 2022, salvo proroghe.
4. Di rinviare ai Servizi Territoriali Provinciali l'attuazione degli iter procedurali indicati nelle allegate DRA.
5. Di inviare il presente provvedimento al BURC, anche ai fini dell'assolvimento degli obblighi previsti dalla Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017 "*Regione Campania Casa di Vetro. Legge annuale di semplificazione 2017*".
6. Di inviare il presente provvedimento:
 - ai Servizi Territoriali Provinciali per le attività di competenza;
 - alla pubblicazione sul sito internet della Regione Campania nella sezione Amministrazione Trasparente - sottosezione Sovvenzioni, contributi, sussidi, vantaggi economici - ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicità e trasparenza di cui all'art. 26, c. 1 del D.lgs 33/2013;
 - Allo Staff 50.07.93 per la richiesta di pubblicazione sul sito dell'Assessorato all'Agricoltura.

- F.to Ansanelli -

ALLEGATO 1

Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e regolamenti (UE) n. 1149/2016 1150/2016 della Commissione - Decreto Ministero Politiche Agricole, Alimentari e Forestali del 03 marzo 2017 n. 1411 e ss.mm.ii., concernente disposizioni nazionali di attuazione della misura della riconversione e ristrutturazione vigneti.

**Disposizioni regionali attuative
della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
Campagna 2022/2023**

MARZO 2022

disposizioni regionali in materia di ristrutturazione e riconversione vigneti

SOMMARIO

1.	Introduzione	pag. 3
2.	Programma nazionale di sostegno - Misura RRV	pag. 3
3.	Dotazione Finanziaria	pag. 3
4.	Obiettivi della Misura RRV	pag. 4
5.	Riferimenti Normativi	pag. 4
6.	Termini e Definizioni	pag. 7
7.	Indicazioni generali di intervento	pag. 9
8.	Beneficiari	pag. 9
9.	Aree di intervento e varietà consentite	pag. 11
10.	Superficie di intervento	pag. 13
11.	Forme di allevamento	pag. 15
12.	Densità di impianto	pag. 15
13.	Esclusione dalla Misura RRV	pag. 15
14.	Obblighi e responsabilità dei beneficiari	pag. 15
15.	Attività ammissibili e non ammissibili	pag. 17
16.	Sostegno comunitarie tipologia erogazione	pag. 19
17.	Presentazione domande	pag. 27
18.	Controlli ex-ante	pag. 32
19.	Istruttoria domande di sostegno	pag. 33
20.	Graduatoria	pag. 34
21.	Varianti e Modifiche minori	pag. 36
22.	Comunicazione cause di forza maggiore e C.E.	pag. 37
23.	Subentro per decesso intestatario domanda	pag. 38
24.	Proroga termine lavori	pag. 39
25.	Adempimenti e controlli	pag. 39
26.	Domanda pagamento saldo	pag. 41
27.	Rendicontazione delle spese dei progetti	pag. 43
28.	Revoca	pag. 47
29.	Recuperi, restituzioni e penali	pag. 47
30.	Demarcazione con PSR	pag. 48
31.	Antimafia	pag. 48
32.	Trattamento dati personali	pag. 50
33.	Responsabile del procedimento	pag. 55
34.	Disposizioni finali	pag. 55
	Scheda 1 - Sintesi	pag. 56 e seg.
	Scheda 2 - Tabelle riferimento spese ammissibili	pag. 61 e seg.
	Allegati: Modelli (A, A1, 1, 2 e B)	pag. 66 e seg.

1. INTRODUZIONE

Le presenti disposizioni regionali di attuazione (DRA) della Misura della Riconversione e Ristrutturazione dei Vigneti (RRV) nell'ambito dell'OCM vino, ai sensi del DM n. 1411 del 03/03/2017 e successive modifiche ed integrazioni, definiscono per la campagna 2022/2023 le modalità operative per l'accesso alla misura RRV di cui all'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, agli articoli 12 e seguenti del regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e agli articoli 7 e seguenti del regolamento di esecuzione (UE) n. 2016/1150.

L'applicazione della misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, oramai attuata da oltre 20 anni, ha consentito un profondo rinnovamento del comparto attraverso la modernizzazione dei vigneti, nell'ottica della salvaguardia ambientale delle regioni vitivinicole e nel rispetto delle politiche di qualità delle produzioni enologiche dei territori.

Il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli ha ulteriormente modificato la struttura della Organizzazione di Mercato (OCM) del settore vitivinicolo, semplificando alcuni meccanismi ma riconfermando la misura della ristrutturazione e riconversione tre quelle previste per il sostegno al comparto.

Nell'ambito della Misura RRV, tra l'altro, il paragrafo 3 lett. c) dell'articolo 46 del Reg. UE 1308/2013 riguarda il reimpianto del vigneto a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.

2. PROGRAMMA NAZIONALE DI SOSTEGNO - Misura della Riconversione e Ristrutturazione vigneti

Il Programma Nazionale di Sostegno (PNS), previsto dalla parte II, Sezione 4, articoli 39 e seguenti, del Regolamento (UE) n. 1308/2013, rappresenta un documento programmatico nell'ambito dell'OCM vino che ogni Stato membro predispone e sottopone alla Commissione ogni quinquennio con lo scopo di finanziare misure specifiche di sostegno al settore vitivinicolo. La disponibilità finanziaria, per ognuna delle cinque campagne di validità, è quantificata nel PNS stesso.

La Misura della RRV, tra quelle previste dal PNS vino, attraverso la riconversione varietale, la diversa collocazione/reimpianto del vigneto, il miglioramento delle tecniche di gestione, ecc., ha lo scopo di aumentare la competitività dei produttori di uva da vino.

La concessione del sostegno ai produttori è subordinata alla presentazione, da parte degli Stati membri, dell'inventario del potenziale produttivo.

Nell'ambito della dotazione annuale del PNS al vino, è prevista una ripartizione tra le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano, delle risorse finanziarie da destinare alle varie Misure di sostegno, i cui criteri sono stati definiti in sede di Conferenza Stato Regioni.

3. DOTAZIONE FINANZIARIA PER L'ANNUALITÀ 2023

Le risorse regionali disponibili per la Misura RRV per l'annualità 2023, assegnate con Decreto Dipartimentale PIUE07 del MIPAAF n. Prot. 0591108 del 11/11/2021, sono pari ad euro 3.907.968 così ripartite:

Descrizione	Importi
Risorse assegnate alla Regione Campania per la Misura RRV (Allegato A al DM n. 0591108 del 11/11/2021)	euro 3.907.968,00
di cui riserva per reimpianti di vigneti a seguito di estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie (15%)	euro 586.195,20

Ai fini dell'attribuzione delle risorse da destinare alla finanziabilità delle domande di sostegno 2023 che saranno rese ammissibili a seguito istruttoria, dalla dotazione disponibile dovranno essere detratte le risorse, al momento non quantizzabili, necessarie per liquidare il saldo del contributo riferito alle domande con pagamento anticipato afferenti alle precedenti campagne.

4. OBIETTIVI DELLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

Gli **obiettivi principali** della Misura RRV sono:

- adeguamento dell'offerta alla domanda del mercato, evitando un aumento del potenziale produttivo nel rispetto dei principi ispiratori della normativa comunitaria vigente;
- incremento qualitativo della produzione, con particolare riferimento alla materia prima (base ampelografica, alla corretta scelta varietale in funzione delle caratteristiche pedoclimatiche delle diverse zone viticole, nonché, a tecniche colturali adeguate allo scopo);
- mantenimento e rafforzamento dell'identità delle produzioni nelle diverse zone rientranti nelle aree delimitate dai relativi disciplinari di produzione, nonché da spiccata tradizione vitivinicola ed elevata valenza turistica e paesaggistica (Costiera Amalfitana, Penisola Sorrentina, Isole, Campi Flegrei, Area Vesuviana, ecc.);
- consolidamento della percentuale di superficie idonea a produrre uve atte alla produzione di vini a denominazione di origine protetta o a indicazione geografica protetta (DOP/IGP), e conseguente riduzione delle superfici viticole per la produzione di uva per vino da tavola comune di bassa qualità;
- aumentare la quota dei vini IG favorendo lo sviluppo di vitigni autoctoni nelle zone di produzione ad IG;
- riduzione dei costi di produzione, soprattutto attraverso modifiche dei sistemi di allevamento per renderli adatti alla meccanizzazione totale o parziale (es. impiego di solforatrici, macchine agevolatrici per la raccolta, trattamenti antiparassitari, potatura semi meccanica ecc.);
- tecniche di coltivazione rispettose della salvaguardia ambientale.

In sintesi, si intende sostenere un intervento di carattere migliorativo con aumento delle produzioni di qualità attraverso la sostituzione delle varietà non autoctone.

5. RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 che reca le modalità dell'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, e prevede tra l'altro la misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) n. 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008;
- Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli e, in particolare, l'articolo 46.
- Regolamento delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione, del 15 aprile 2016, recanti rispettivamente integrazioni e modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i Paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento (CE) n. 555/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in ordine ai programmi di sostegno, agli scambi con i paesi terzi, al potenziale produttivo e ai controlli nel settore vitivinicolo.
- Regolamento di Esecuzione (UE) 2018/274 della Commissione dell'11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche

obbligatorie, e del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione.

- Regolamento (UE) 2021/2117 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 che modifica i regolamenti (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, (UE) n. 251/2014 concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e (UE) n. 228/2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle regioni ultra periferiche dell'Unione (NORMA TRANSITORIA).
- Direttiva del Consiglio 2000/29/CE del 8 maggio 2000 concernente "misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità" e successive modifiche.
- Documento di lavoro della Commissione UE - A/16864/2008 - Linee guida per la misurazione della superficie delle particelle viticole nell'ambito dei regolamenti (CE) 479/2008 e 555/2008.
- Legge 7 agosto 1990, n. 241 (G.U. n. 192 del 18 agosto 1990) recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" così come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n.15 (G.U. n. 42 del 21 febbraio 2005) e dalla legge 18 giugno 2009, n. 69 (G.U. n. 140 del 19 giugno 2009).
- D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e s.m.i. (G.U. n. 42 del 20 febbraio 2001) "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa";
- D.P.C.M. 22 luglio 2011, (G.U. n. 267 del 16 novembre 2011) recante "Comunicazioni con strumenti informatici tra imprese e amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 5-bis del Codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni".
- Legge 12 dicembre 2016, n. 238 recante: Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino.
- Decreto ministeriale del 16 dicembre 2010 recante disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61, relativo alla tutela delle denominazioni d'origine e delle indicazioni geografiche dei vini, per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni.
- Decreto Direttoriale - Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - del 8 marzo 2010, n. 2862 - Relativo al calcolo delle perdite di reddito.
- Decreto Direttoriale del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 1967 del 15 maggio 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e (UE) 1049/2016 e 1050/2016 per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi, limitatamente ai progetti il cui contributo comunitario è superiore a 5 milioni di euro.
- Decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 dicembre 2013, n. 15938 concernente disposizioni nazionali di attuazione dei Regolamenti (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e (CE) n. 555/2008 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione la misura della Riconversione e Ristrutturazione dei vigneti.
- Decreto Ministeriale n. 5701 del 21 ottobre 2015 riguardante le disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti (UE) 1308/2013 e (CE) n. 555/2008 per quanto riguarda la sottomisura del reimpianto dei vigneti a seguito di un'estirpazione obbligatoria per ragioni fitosanitarie.
- Decreto ministeriale n. 1411 del 3 marzo 2017 relativo alle Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti, come modificato dal DM 3843 del 03/04/2019.
- Decreto ministeriale 3 aprile 2019, n. 3843, recante modifiche al decreto ministeriale 3 marzo 2017, n. 1411 per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti;

- Decreto Dipartimentale del MIPAAF - PIUE 07 prot. n. 0591108 del 11 novembre 2021 sulla ripartizione della dotazione finanziaria relativa alla campagna 2022/2023.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 249006 del 28/05/2021 - Disposizioni relative alla proroga di termini e deroghe alla normativa del settore vitivinicolo a seguito delle misure urgenti adottate per il contenimento e la gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
- Decreto del Ministro delle Politiche agricole n. 69884 del 14 febbraio 2022 concernente Modifica del Decreto 3 aprile 2019, n. 3843 e ss.mm.ii. riguardante l'attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura degli investimenti e della ristrutturazione e riconversione dei vigneti. Modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto.
- Circolare MIPAAF n. 47389 del 02 febbraio 2022 - Regolamento UE 2021/2117 - applicazione norma transitoria di cui al regolamento UE n. 2021/2117.
- Circolare AGEA Coordinamento n. ACIU.2009.1415 del 3 novembre 2009, concernente le linee guida e le specifiche tecniche inerenti le superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC).
- Istruzioni O.P. AGEA N. 27 prot. n. UMU.2010.1091 del 14 luglio 2010 - Procedura delle garanzie informatizzate.
- Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17 febbraio 2011 - VITIVINICOLO - Istruzioni generali sulla misurazione dei vigneti in Italia.
- Istruzioni O.P. AGEA N. 31 prot. n. UMU.2014.2108 del 15 ottobre 2014 - Modalità di pagamento degli aiuti a carico del FEAGA e del FEASR.
- Circolare Agea prot. ACIU.2015.141 del 20 marzo 2015 Riforma PAC - DM 12 gennaio 2015 N.162 e s.m.i. relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014-2020 - Piano di coltivazione.
- Istruzioni O.P. AGEA N. 25 prot. n. UMU.2015.749 del 30 aprile 2015 - Istruzioni operative per la costituzione ed aggiornamento del Fascicolo Aziendale, nonché definizione di talune modalità di controllo previste dal SIGC di competenza dell'Organismo Pagatore AGEA.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 18162 del 1° marzo 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015 e del DM 527 del 30 gennaio 2017 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Circolare di Coordinamento n. 70540 del 18 settembre 2017 e s.m.i. di attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi
- Istruzioni O.P. AGEA N 41 del 9 ottobre 2017 e s.m.i.. OCM VINO - Attuazione DD 1967 del 15 maggio 2017 sulle disposizioni nazionali di attuazione dei regolamenti UE n. 1308/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, n. 2016/1149 e 2016/1150 - art. 21 - della Commissione UE per quanto riguarda le comunicazioni relative agli anticipi.
- Circolare AGEA Coordinamento protocollo n. 21714 del 19 marzo 2020 - VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- Circolare AGEA del 6 luglio 2017 - Prot. ORPUM n. 56374 relativa alle comunicazioni relative a Forza maggiore e circostanze eccezionali o cessione di aziende.
- Circolare AGEA coordinamento 2018 Prot. n. 28280 del 30 marzo 2018 - *Addendum alla Circolare di Coordinamento n. 31081 del 7 aprile 2017 - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.*

- Circolare AGEA Coordinamento n. 9066 del 10 febbraio 2021 - VITIVINICOLO Disposizioni nazionali di attuazione DM 12272 del 15 dicembre 2015, DM 527 del 30 gennaio 2017 e del DM 935 del 13 febbraio 2018 concernenti il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 38017 del 24 maggio 2021. VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 9657 dell'8 febbraio 2022 - VITIVINICOLO - Applicazione Circolare Mipaaf n. 47389 del 2 febbraio 2022 disposizioni di cui al Regolamento UE 2021/2117 norma transitorie PNS.
- Circolare AGEA Coordinamento n. 12688 del 16 febbraio 2022 VITIVINICOLO - Disposizioni nazionali di attuazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio e del Parlamento europeo, dei regolamenti delegato (UE) n. 2016/1149 e di esecuzione (UE) n. 2016/1150 della Commissione per quanto riguarda l'applicazione della misura della riconversione e ristrutturazione dei vigneti - DM 14 febbraio 2022, n. 69844 - Modifica dei termini di presentazione delle domande di aiuto per la campagna 2022/2023.
- Circolare AGEA OP prot. ORPUM n. 18914 del 4 marzo 2022 - "Istruzioni operative n. 22" OCM unica Reg. (UE) art. 46 - Istruzioni Operative relative alle modalità e condizioni per l'accesso all'aiuto comunitario per la Riconversione e ristrutturazione vigneti" per la campagna 2022/2023, in corso di emanazione alla data di approvazione delle presenti disposizioni regionali.

6. TERMINI E DEFINIZIONI

Ai fini delle presenti *Disposizioni Regionali* si applicano le seguenti definizioni:

AGEA: Agenzia per le Erogazioni in Agricoltura - Rappresenta l'Organismo Pagatore delle Regioni che non si sono ancora dotate di un Organismo Pagatore regionale, tra cui la Campania.

Appezzamento viticolo: *superficie continua coltivata a vite, omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento filari e sesto di impianto).*

Attività: interventi previsti nell'ambito di un progetto di ristrutturazione e riconversione (Riconversione varietale - Ristrutturazione - Miglioramento tecniche - Reimpianto per motivi fitosanitari), ai sensi del Reg. n. 1308/2013, art. 46 comma 3, lett. a), b), c), e d).

Azioni: modalità con le quali si metteranno in pratica le attività ammesse con le relative lavorazioni (esempio: *estirpazione e reimpianto, reimpianto da autorizzazione, reimpianto per motivi fitosanitari, ecc.*). In altri termini, gli interventi necessari per la realizzazione del vigneto oggetto di sostegno alla RRV come indicato nell'allegato II del DM n. 1411 del 3/3/2017.

Beneficiario: imprenditore agricolo (*riferimento all'articolo 2135 del codice civile*) che conduce superfici vitate o detiene autorizzazioni al reimpianto che presenta domanda di ristrutturazione e riconversione dei vigneti in conformità alle normative comunitarie e nazionali in materia e secondo le modalità e le prescrizioni contenute nelle presenti disposizioni regionali.

CAA: Centro di Assistenza Agricola Autorizzato - È il soggetto cui il beneficiario ha conferito mandato per la gestione del Fascicolo Aziendale e per la gestione delle domande di aiuto.

Campagna vitivinicola: campagna di produzione con inizio il 1° agosto di ogni anno e termine il 31 luglio dell'anno successivo;

Campagna di pagamento: campagna in cui viene erogato l'aiuto da parte dell'OP AGEA. Potrebbe non coincidere con la campagna vitivinicola in cui si presenta la domanda di aiuto, nel senso che se un pagamento viene erogato successivamente al 31 luglio, deve intendersi erogato nella campagna vitivinicola successiva a quella in cui è stata presentata la domanda di aiuto.

Conduttore: persona fisica o giuridica che esercita l'attività agricola nella azienda nella quale viene effettuato l'intervento di ristrutturazione e/o riconversione e della quale ne dispone a titolo legittimo.

CUAA: Codice unico di identificazione delle aziende agricole. Corrisponde al codice fiscale/P.IVA con il quale l'Azienda è censita nel SIAN. È il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99.

DRA: disposizioni regionali di attuazione della Misura RRV. Rappresentano il bando regionale della Misura, con le quali vengono specificate le norme tecniche e procedurali di attuazione per l'ottenimento del finanziamento degli interventi approvati a seguito della istruttoria tecnico-amministrativa

Ente Istruttore UOD Servizio Territoriale Provinciale: è l'Ufficio territorialmente competente - Unità Operativa Dirigenziale (UOD) Servizio territoriale provinciale (STP) - della Direzione Generale delle Politiche agricole Alimentari e Forestali, cui sono delegate le attività di istruttoria delle domande di sostegno e le verifiche inerenti le domande di pagamento.

Estirpazione: eliminazione totale dei ceppi che si trovano su un terreno vitato.

FEAGA: Fondo Europeo Agricolo di Garanzia.

Impianto/reimpianto: messa a dimora definitiva di barbatelle di viti, innestate o non innestate, per la produzione di vino. La conclusione della messa a dimora delle barbatelle rappresenta il momento giuridico del nuovo impianto anche se lo stesso deve essere completato nelle strutture (pali, filo di ferro, ecc.).

Mipaaf: è il Ministero delle politiche agricole alimentari forestali.

Operazione: insieme di azioni e attività previste nel progetto che viene presentato dal richiedente ai fini della partecipazione alla misura RRV. L'operazione, quindi, contiene una o più attività considerate ammissibili dalla normativa comunitaria, come indicate all'articolo 5 del Decreto Ministeriale n. 1411/2017.

Misurazione dei vigneti (Circolare AGEA n. ACIU.2011.143 del 17/02/2011): rappresenta la superficie vitata misurata secondo i criteri del DM del 26 luglio del 2000, ripresi anche nel DM del 16 dicembre 2010.

I vigneti, nell'ambito del GIS, sono rappresentati da Poligoni che corrispondono alla definizione di superficie vitata di cui al DM del 26/07/2000: *“superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.”*

Parcella viticola aziendale: è la superficie condotta da una singola Azienda, di un determinato appezzamento viticolo (vedi sopra). La delimitazione aziendale è quella della consistenza presente nel fascicolo aziendale.

PNS: Programma Nazionale di Sostegno (PNS) per il settore vitivinicolo di cui agli articoli 39 e ss del Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Potenziale produttivo aziendale: le superfici vitate impiantate nell'azienda con varietà classificate per la produzione di vino ed i diritti di impianto e reimpianto posseduti.

Reimpianto anticipato: Impianto di un vigneto con garanzia della estirpazione di una superficie vitata equivalente entro la terza campagna dalla messa a dimora delle barbatelle.

Ristrutturazione e riconversione (dei vigneti): interventi da realizzare all'interno dell'Unità Tecnica Economica aziendale a qualsiasi titolo condotta, e della quale ne sia comprovabile il legittimo possesso, riguardanti opere di:

- a) riconversione varietale (realizzabile mediante il reimpianto)
- b) diversa collocazione (realizzabile mediante il reimpianto);

- c) miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti realizzata con modifiche e/o adeguamenti degli impianti viticoli esistenti (es.: forme di allevamento, palificazioni, ecc.).

Superficie vitata riconosciuta ai fini del sostegno: è quella definita in conformità con l'art. 44 del regolamento UE 2016/1150. Equivale alla superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari a metà della distanza tra i filari che corrisponde alla superficie realizzata, derivante dalle misurazioni effettuate a seguito dei controlli in loco, tecnicamente compatibile per l'intervento richiesto e misurato.

Tolleranza tecnica di misurazione: ai soli fini del controllo del potenziale produttivo è la tolleranza tecnica di misurazione della superficie definita da una zona cuscinetto non superiore a 1,5 m da applicarsi al perimetro della parcella viticola aziendale.

Unità Tecnico Economica (UTE): ai sensi del DPR n. 503/99 è data dall'insieme dei mezzi di produzione, degli stabilimenti e delle unità zootecniche e agricole condotte a qualsiasi titolo dal medesimo soggetto per una specifica attività economica, ubicato in una porzione di territorio, identificata nell'ambito dell'anagrafe tramite il codice ISTAT del Comune ove ricade in misura prevalente, e avente una propria autonomia produttiva.

Unità vitata (U.V.): superficie continua coltivata a vite che ricade su una sola particella catastale, condotta da una singola azienda, che è omogenea per caratteristiche (tipo di possesso, sesto d'impianto, destinazione produttiva, forma di allevamento, irrigazione, consociazione, vitigno, anno di impianto).

Unità vitata estesa: è costituita da più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto, condotte da una singola azienda.

UOD 50.07.15 - Politica Agricola Comune: è l'Unità Operativa Dirigenziale della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, cui sono demandate le competenze in materia di coordinamento e programmazione in ambito vitivinicolo

Vigneto: unità di base, costituita da una o da un insieme di U.V. o un insieme di U.V. estese, compatibile con le condizioni previste dal disciplinare di produzione.

7. INDICAZIONI GENERALI DI INTERVENTO

Occorre continuare a migliorare l'aspetto agronomico finalizzato a produrre uve atte a dare vino di qualità, sia sotto il profilo fisiologico migliorando le tecniche di allevamento, sia fitosanitario impiegando materiale vegetale certificato o standard o comunque ottenuto nel rispetto della normativa vigente in tema di produzione e commercializzazione del materiale di moltiplicazione della vite. Tuttavia, in caso di mancato reperimento di barbatelle certificate come sopra indicato, tempestivamente comunicato dal beneficiario e opportunamente documentato, è possibile utilizzare materiale vegetativo prelevato nell'ambito della stessa azienda in cui sarà attuata la misura della ristrutturazione vigneti. Rimane inteso che il portainnesto deve essere sempre certificato.

Particolare attenzione dovrà essere rivolta ai sestri di impianto e alle forme di allevamento. Queste ultime dovranno essere, a seconda delle diverse situazioni ambientali, meno espanse utilizzando forme verticali del tipo cordone speronato, a spalliera, guyot, ecc.

Nel caso in cui sia previsto l'impiego di varietà autoctone e i vivaisti al momento siano sforniti di barbatelle innestate, è consentito l'utilizzo di barbatelle selvatiche certificate il cui innesto deve essere effettuato utilizzando marze provenienti da impianti di piante madri marze (PMM) denunciati dai vivai e sottoposti ai controlli previsti dalla normativa vigente (D.P.R. 24 dicembre 1969, n. 1164 e s.m.i. Norme sulla produzione e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite).

8. BENEFICIARI

Possono accedere alla Misura di ristrutturazione e riconversione dei vigneti di cui all'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, i seguenti soggetti:

- imprenditori agricoli come definiti dall'articolo 2135 del Codice civile singoli e associati in possesso di Partita IVA e iscritti alla CCIAA con codice ATECO 01;

- le organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciuti ai sensi dell'articolo 157 del regolamento;
- le cooperative agricole e sociali agricole;
- le società agricole di persone o di capitali;
- altri soggetti comunque iscritti nel registro delle Imprese alla CCIAA, con attività connesse comunque all'attività agricola ed in possesso della relativa Partita IVA.

REQUISITI DI AMMISSIBILITÀ

Ai sensi dell'articolo 50 del regolamento delegato, nessun sostegno è concesso ai produttori che coltivano impianti illegali e superfici prive di autorizzazione.

Ai fini dell'ammissibilità, alla data di presentazione della domanda, i soggetti interessati devono possedere i seguenti requisiti, a pena di inammissibilità:

- *condurre superfici vitate con varietà di uve da vino o essere in possesso di autorizzazioni al reimpianto dei vigneti. Sono escluse le autorizzazioni per nuovi impianti di cui all'articolo 64 del Regolamento (UE) n. 1308/2013 che beneficiano di aiuti nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale (PSR). Sono escluse anche le autorizzazioni rilasciate sulla base della conversione di diritti di reimpianto acquistati da altri produttori, così come stabilito dalla nota della Commissione Europea Ref (2016)7158486 del 23/12/2016 punto 9;*
- *per le superfici vitate in conduzione, aver presentato la dichiarazione obbligatoria di vendemmia e di produzione, almeno nelle ultime due campagne vitivinicole rispetto a quella di presentazione della domanda di sostegno RRV. Le U.V. in conduzione devono risultare almeno nella due dichiarazioni delle campagne vitivinicole 2020/2021 e 2021/2022 - In caso di nuovo conduttore è necessaria la dichiarazione del precedente conduttore. Al riguardo, si ricorda che la campagna vitivinicola inizia il 1° agosto e termina il 31 luglio dell'anno successivo, inoltre, l'obbligo di dichiarazione vale per tutte le superfici vitate aziendali e la dichiarazione va resa obbligatoriamente anche con produzione pari a zero in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.). L'obbligo di presentazione è valido anche nel caso in cui l'inizio della conduzione delle unità vitate indicate in domanda coincida con la campagna vitivinicola di presentazione della domanda. In tal caso, ai fini del controllo, bisogna indicare il CUAA del precedente conduttore che deve aver rispettato gli obblighi sul potenziale viticolo e sulla presentazione delle dichiarazioni;*
- *aver completato, sulle superfici vitate oggetto di ristrutturazione e riconversione, le operazioni di allineamento del dato di superficie registrato nello schedario con il dato presente nel GIS;*
- *aver allineato nello schedario viticolo i dati delle caratteristiche tecniche del vigneto (sesto/varietà e forma di allevamento);*
- *aver costituito o aggiornato il Fascicolo Aziendale ai sensi del DPR n. 503/99 e del D. Lgs n. 99/2004, rivolgendosi a un Centro di Assistenza Agricola Autorizzato, oppure, al Servizio Territoriale Provinciale per l'Agricoltura della Regione Campania, competente per territorio. L'aggiornamento deve riguardare anche i dati tecnici (varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.) delle Unità Vitate, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche in loco (ex-ante) ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE n. 1150/2016;*
- *aver attivato e indicato nel fascicolo aziendale l'indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC), ai sensi dell'articolo 5 della Legge n. 221/2012 e successive modifiche ed integrazioni che dovrà essere mantenuta fino alla conclusione del collaudo e, in caso di sostituzione si dovrà provvedere ad aggiornare il fascicolo aziendale. La PEC deve essere intestata all'Azienda o al titolare/rappresentante legale e non ad un soggetto terzo;*
- *non ricadere in casi di esclusione dalla Misura RRV nella campagna di presentazione della domanda 2022/2023;*
- *essere in regola con il Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) che è condizione di ammissibilità definitiva ai fini della concessione del contributo.*

Le superfici agricole su cui devono essere realizzate le operazioni ammesse devono essere condotte in base ad un legittimo titolo registrato ai sensi di legge (il comodato non è titolo ammesso), idonee all'impianto del vigneto ed esenti da vincoli di qualsiasi genere connessi con l'attività richiesta in domanda.

Inoltre, i conduttori che non sono proprietari delle superfici oggetto di intervento, devono allegare alla domanda il consenso per la realizzazione dei lavori, sottoscritto dal proprietario o

dai proprietari delle superfici e, in caso di Società, dal rappresentante legale (allegato 5 della Circolare AGEA OP n. 20 del 04/05/2017).

I richiedenti che hanno attivato la procedura per il rilascio di un'autorizzazione per reimpianto conseguente ad estirpo, devono attendere il completamento dell'iter procedimentale da parte dell'Ufficio regionale territorialmente competente.

La procedura deve essere completata:

- *entro il termine ultimo fissato per l'invio delle polizze fideiussorie, per le domande con pagamento anticipato;*
- *entro la data di presentazione della domanda di saldo, per le domande con pagamento a collaudo.*

In materia di rilascio di autorizzazioni all'estirpazione si ribadisce quanto riportato nella Circolare AGEA Coordinamento prot. n. 9066 del 10/02/2021 che richiama il parere della Commissione europea Ares(2017)5680223 del 21 novembre 2017 che chiarisce che *l'affitto di superfici vitate al solo scopo di procedere alla loro immediata estirpazione e al reimpianto in una località differente e molto distante non può essere considerato una normale attività agricola, soprattutto se la superficie oggetto di estirpazione non è stata gestita dall'affittuario per un certo lasso di tempo e se il contratto d'affitto è rescisso dopo l'estirpazione*

Come per i dati tecnici dei vigneti da ristrutturare anche le autorizzazioni da utilizzare devono risultare correttamente definiti e coerenti con i dati presenti nel Fascicolo aziendale del beneficiario e nello Schedario Viticolo. La finanziabilità della domanda ammessa è subordinata all'esito positivo dei procedimenti di autorizzazione.

9. AREE DI INTERVENTO E VARIETÀ CONSENTITE

Le aree territoriali della Regione Campania, che possono beneficiare delle compensazioni finanziarie previste dalla misura RRV, sono tutte quelle riportate nei rispettivi disciplinari di produzione dei vini a Denominazione di Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG), di cui alle tabelle 1 e 2 riportate nelle pagine seguenti.

Relativamente ai vitigni ammessi è obbligatorio l'utilizzo delle varietà previste dai disciplinari di produzione e iscritti nel Registro Nazionale delle Varietà di Vite di cui al Decreto Dirigenziale della ex UOD 50.07.06 del 26/06/2014 n. 104 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini della rivendicazione annuale e scelta vendemmiale tra le varie DO/IG, eventualmente coesistenti sulla medesima superficie, vi è l'obbligo di chiedere, al Servizio Territoriale Provinciale competente, l'aggiornamento dello schedario viticolo, nonché l'allineamento con il fascicolo aziendale e l'idoneità tecnica per la rivendicazione di una determinata tipologia di vino DO/IG, in relazione a quanto previsto nei rispettivi disciplinari di produzione.

Tabella 1 - Vini a Denominazione di Origine e relativi territori

Denominazione	Comuni
Aglianico del Taburno (DOCG) D.M. del 30/09/2011	Tutto il territorio amministrativo dei Comuni di: <i>Apollosa, Bonea, Campoli del Monte Taburno, Castelpoto, Foglianise, Montesarchio, Paupisi, Torrecuso, Ponte</i> e, parte del territorio amministrativo dei Comuni di <i>Benevento, Cautano, Tocco Caudio e Vitulano</i> .
Aversa o <i>Asprinio di Aversa</i> D.M. del 31/07/1993	Aversa, Carinaro, Casal di Principe, Casaluze, Casapesenna, Cesa, Frignano, Gricignano di Aversa, Lusciano, Orta di Atella, Parete, San Cipriano di Aversa, S. Marcellino, Sant'Arpino, Succivo, Teverola, Trentola Ducenta, Villa di Briano, Villa Literno, tutti in provincia di Caserta, e Giugliano, Qualiano e Sant'Antimo, in provincia di Napoli.
Campi Flegrei D.M. del 03/10/1994	Procida, Pozzuoli, Bacoli, Monte di Procida, Quarto, ed in parte Marano e Napoli.
Capri DPR del 07/09/1977	Tutto il territorio dell'Isola di Capri (NA).
Casavecchia di Pontelatone D.M. del 08/11/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di Liberi e Formicola e parte dei Comuni di Pontelatone, Caiazzo, Castel di Sasso, Castel Campagnano, Piana di Monte Verna e Ruviano, tutti in provincia di Caserta.
Castel San Lorenzo DPCM del 06/11/1991	Castel San Lorenzo, Bellosguardo, Felitto, ed in parte quello dei comuni di Aquara, Castelcivita, Roccadaspide, Magliano Vetere e Ottati, tutti in provincia di Salerno.
Cilento DPR del 03/05/1989	Agropoli, Alfano, Ascea, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Cuccaro Vetere, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurito, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Perdifumo, Perito, Pisciotta, Pollica, Prignano Cilento, Roccagloriosa, Rofrano, Rutino, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, Sapri, Serramezzana, Sessa Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di SA
Costa d'Amalfi D.M. del 10/08/1995	Vietri, Cetara, Maiori, Minori, Ravello, Scala, Atrani, Tramonti, Furore, Praiano, Positano, Amalfi, Conca dei Marini, tutti in provincia di Salerno.
Falanghina del Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. Sono previste 4 sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti" e "Solopaca", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Falerno del Massico DPR del 03/05/1989	Sessa Aurunca, Cellole, Mondragone, Falciano del Massico, Carinola, tutti in prov. di Caserta.
Fiano di Avellino (DOCG) D.M. del 18/07/2003	Avellino, Atripalda, Cesinali, Aiello del Sabato, Santo Stefano del Sole, Sorbo Serpico, Salza Irpina, Parolise, San Potito Ultra, Candida, Manocalzati, Pratola Serra, Montefredane, Grottolella, Capriglia Irpina, Sant'Angelo a Scala, Summonte, Mercogliano, Forino, Contrada, Lapio, Monteforte Irpino, Ospedaletto d'Alpinolo, S. Michele di Serino, S. Lucia di Serino, Montefalcione, tutti in provincia di Avellino.
Galluccio D.M. del 04/08/1997	Conca della Campania, Galluccio, Rocca d'Evandro, Tora e Piccilli, Mignano Montelungo, tutti in provincia di Caserta.
Greco di Tufo D.M. del 18/07/2003	Tufo, Santa Paolina, Prata di P.U., Montefusco, Altavilla Irpina, Chianche, Petruro Irpino, Torrioni, tutti in provincia di Avellino
Irpinia D.M. del 13/09/2005	Intero territorio amministrativo della provincia di Avellino. E' prevista la sottozona "Campi Taurasini" con limitazione territoriale della zona di raccolta uve.
Ischia D.M. del 31/07/1993	Tutti i Comuni dell'Isola d'Ischia (NA).
Penisola Sorrentina D.M. del 03/10/1994	Gragnano, Pimonte, Lettere, Casola di Napoli, Sorrento, Piano di Sorrento, Meta, Sant'Agello, Massa Lubrense, Agerola, Vico Equense, e parte del territorio di Sant'Antonio Abate e Castellamare di Stabia, tutti in provincia di Napoli.
Sannio D.M. del 30/09/2011	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento. È esclusa la tipologia "Falanghina". Sono previste cinque sottozone: "Taburno", "Guardiolo", "Sant'Agata dei Goti", "Solopaca" e "Solopaca classico", con rispettive limitazioni territoriali delle zone di raccolta delle uve previste dal disciplinare di produzione.
Taurasi (DOCG) D.M. del 11/03/1993	Bonito, Taurasi, Castelfranci, Montemarano, Castelvetero sul Calore, Fontanarosa, Lapio, Luogosano, Mirabella Eclano, Montefalcione, Montemiletto, Paternopoli, Pietradefusi, Sant'Angelo all'Esca, San Mango sul Calore, Torre le Nocelle, Venticano, tutti in provincia di Avellino.
Vesuvio DPR del 13/01/1983	Boscotrecase, Trecase, San Sebastiano al Vesuvio e parte dei territori dei comuni di Ottaviano, S. Giuseppe Vesuviano, Terzigno, Boscoreale, Torre Annunziata, Torre del Greco, Ercolano, Portici, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, Somma Vesuviana tutti in provincia di Napoli

Tabella 2 - Vini a Indicazione Geografica e relativi territori

Denominazione	Comuni
Benevento o <i>Beneventano</i> D.M. del 06/08/1997	Intero territorio amministrativo della provincia di Benevento.
Campania D.M. del 19/10/2004	Intero territorio amministrativo della Regione Campania.
Catalanesca del Monte Somma D.M. del 13/07/2011	Intero territorio amministrativo dei Comuni di San Sebastiano al Vesuvio, Massa di Somma, Cercola, Pollena Trocchia, Sant'Anastasia, somma Vesuviana, Ottaviano, San Giuseppe Vesuviano, Terzigno, tutti ricadenti nella Provincia di Napoli.
Colli di Salerno D.M. del 09/04/1996	Tutti i Comuni compresi nella parte collinare dell'intero territorio amministrativo della provincia di Salerno.
Dugenta D.M. del 22/11/1995	Intero territorio amministrativo del comune di Dugenta (BN).
Epomeo D.M. del 2/11/1995	Intero territorio amministrativo dei comuni ricadenti nell'isola d'Ischia (NA).
Paestum D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Agropoli, Albanella, Alfano, Altavilla Silentina, Aquara, Ascea, Bellosguardo, Camerata, Campora, Capaccio, Cannalonga, Casaletto Spartano, Casalvelino, Caselle in Pittari, Castelvita, Castellabate, Castelnuovo Cilento, Castel S. Lorenzo, Celle di Bulgheria, Centola, Ceraso Cicerale, Controne, Corleto Monforte, Cuccaro Vetere, Felitto, Futani, Gioi Cilento, Giungano, Ispani, Laureana Cilento, Laurino, Lustra, Magliano Vetere, Moio della Civitella, Montano Antilia, Montecorice, Monteforte Cilento, Morigerati, Novi Velia, Ogliastro Cilento, Omignano, Orria, Ottati, Perdifumo, Perito, Petina, Piaggine, Pisciotta, Pollica, Postiglione, Prignano Cilento, Roccadaspide Roccagloriosa, Rofrano, Roscigno, Rutino, Sacco, Salento, San Giovanni a Piro, San Mauro Cilento, San Mauro la Bruca, Santa Marina, S. Angelo a Fasanella, Sapri, Serramezzana, Serre, Sessa Cilento, Sicignano degli Alburni, Stella Cilento, Stio, Torchiara, Torraca, Torre Orsaia, Tortorella, Trentinara, Valle dell'Angelo, Vallo della Lucania, Vibonati, tutti in provincia di Salerno.
Pompeiano D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni in provincia di Napoli, esclusi quelli ricadenti nell'isola di Ischia.
Roccamonfina D.M. del 09/04/1996	Aree collinari del territorio amministrativo dei comuni di: Caianello, Carinola, Cellole, Conca della Campania, Galluccio, Francolise, Calvi Risorta, Rocchetta e Croce Riardo, Pietramelara, Roccaromana, Pietravairano, Vairano Patenora, Presenzano, Tora e Piccilli, Marzano Appio, Mignano Montelungo, San Pietro Infine, Rocca d'Evandro, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Mondragone, Sparanise, Roccamonfina, tutti in provincia di Caserta.
Terre del Volturno D.M. del 09/04/1996	Intero territorio amministrativo dei comuni di: Capriati al Volturno, Gallo, Fontegreca, Ciorlano, Prata Sannita, Letino, Valle Agricola, S. Gregorio Matese, Pratella, Ailano, Raviscanina, S. Angelo d'Alife, Piedimonte Matese, Castello Matese, S. Potito Sannitico, Baia e Latina, Alife, Gioia Sannitica, Dragoni, Alvignano, Liberi, Ruviano, Caiazzo, Castel Campagnano, Piana di Monteverna, Castel di Sasso, Pontelatone, Formicola, Giano Vetusto, Pignataro Maggiore, Pastorano, Castel Morrone, Vitulazio, Bellona, Camigliano, Capua, Grazzanise, S. Maria La Fossa, Cancellone, Cancellone, Villa Literno, S. Tammaro, S. Maria C.V., Macerata Campania, Casapulla, S. Prisco, Casagiove, Portico, Recale, S. Nicola la Strada, Capodrise, Marcianise, Caserta, Maddaloni, Valle di Maddaloni, Cervino, S. Maria a Vico, Arienzo, S. Felice a Cancellone, Curti, Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa di Briano, Frignano, Casaluce, Teverola, Carinaro, Gricignano d'Aversa, Succivo, Orta di Atella, S. Marcellino, Trentola-Ducenta, Parete, Lusciano, Aversa, Cesa, S. Arpino, Casapesenna, S. Marco Evangelista, tutti in provincia di Caserta. Giugliano, Qualiano e S. Antimo in provincia di Napoli

10. SUPERFICIE DI INTERVENTO

La superficie minima oggetto degli interventi di ristrutturazione e di riconversione, che a progetto ultimato deve costituire un unico corpo aziendale, è così stabilita:

- a) **domanda di azienda singola:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari in un unico corpo. Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate inferiori a 0,1 ettari;
- a1) **domanda di aziende che partecipano ad un progetto collettivo:** superficie minima a progetto ultimato pari ad almeno 0,3 ettari;
- b) **per le isole e le zone costiere** (ovvero per le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini a DO: Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina), la superficie minima a progetto ultimato deve essere di 0,25 ettari in un

unico corpo. Ai fini del raggiungimento del corpo unico possono concorrere anche superfici vitate inferiori a 0,1 ettari;

Una volta raggiunti i corpi unici di cui sopra alle lettere a) e b), in ambito aziendale e per la stessa domanda, sono ammessi alla RRV appezzamenti aggiuntivi di superficie minima ciascuno di almeno 0,1 ettari.

Nel rispetto della superficie minima sono ammissibili interventi in cui l'appezzamento di vigneto è separato da corsie di servizio e/o strade poderali di limitata ampiezza, nel senso che l'"isola" a vigneto deve essere continua ed uniforme per caratteristiche tecnico-agricole, anche se insiste su più particelle catastali, l'importante è che vi sia una continuità ed omogeneità del vigneto oggetto di intervento.

Si ribadisce che, ai fini del raggiungimento della superficie minima, è possibile sommare le superfici vitate (anche inferiori a mq 1000) con le autorizzazioni (es: *utilizzo di un'autorizzazione pari a ha 0,20 + superficie vitata aziendale da ristrutturare tramite l'estirpo e il reimpianto pari a ha 0,30 = superficie a progetto realizzato pari ad ha 0,50*).

La superficie riconosciuta, ai fini del pagamento dell'aiuto, scaturisce dalla misurazione con palmare GPS ed è quella definita in conformità con l'art. 44 del regolamento UE 2016/1150 (*superficie delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto della larghezza pari a metà della distanza tra i filari*).

La superficie vitata registrata nello schedario viticolo può anche essere superiore a quella eleggibile ai fini del pagamento del premio, in quanto si deve tenere conto anche delle capezzagne, ove realmente esistenti, oppure della tolleranza tecnica prevista dalla specifica Circolare AGEA. In definitiva, la superficie pagabile nell'ambito di una delle misure di sostegno dell'OCM vino, compresa quindi la ristrutturazione vigneti, può essere inferiore o al massimo pari a quella indicata in domanda e corrispondente alle unità vitate registrate nello schedario (superficie a GIS corrispondente a quella presente nel fascicolo). Pertanto, un'operazione di RRV che prevede l'estirpazione di una determinata superficie vitata potrà essere pagata per una superficie inferiore a quella delle U.V. indicate in domanda senza, ovviamente, che ciò comporti perdita di potenziale viticolo aziendale e modifica della superficie vitata eleggibile nel fascicolo.

Al riguardo, nel caso in cui, in sede di collaudo in campo fosse rilevata una superficie inferiore a quella del potenziale delle U.V. interessate, sarà questa a essere riconosciuta ai soli fini del pagamento. La restante superficie resta al produttore sotto forma di autorizzazione.

In caso di domande con pagamento anticipato, ove risultasse a collaudo una superficie inferiore a quella pagata anticipatamente, il saldo sarà parametrato alla reale superficie misurata in campo, fatte salvo eventuali restituzioni e sanzioni.

Per evitare tali evenienze, sia nel caso di domande che prevedano estirpazione del precedente vigneto, sia nel caso di domande con autorizzazione, nella relazione tecnica, dovranno specificarsi chiaramente le superfici, le aree di servizio e le capezzagne facenti parte del vigneto da estirpare, e indicare la superficie del vigneto da realizzare, ai sensi dell'art. 44 del regolamento UE 2016/1150 (ex art. 75 del Reg. CE n. 555/2008). Le eventuali superfici inerenti capezzagne ed aree di servizio dovranno essere anche rappresentate graficamente nello stralcio planimetrico. Per le domande in cui si utilizzano le autorizzazioni, nella relazione tecnica bisognerà specificare la superficie pagabile definita in conformità con l'art. 44 del regolamento UE 2016/1150) e quella relativa alle fasce e alle capezzagne previste per il nuovo vigneto.

11. FORME DI ALLEVAMENTO

Le forme di allevamento ammesse sono esclusivamente quelle verticali (guyot, cordone speronato, a spalliera, ecc.) e la cortina semplice.

Per motivi legati alla conservazione del paesaggio e alla tutela dell'ambiente, è ammessa deroga per le isole e le zone costiere (*per zone costiere sono da intendere le aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*) oppure, eventualmente, nelle zone soggette a determinati vincoli paesaggistici. In tali zone può essere utilizzata anche la forma di allevamento a tendone.

12. DENSITÀ DI IMPIANTO

Gli interventi dovranno prevedere una densità minima di 3000 ceppi per ettaro o, se prevista, la densità minima prevista dai rispettivi disciplinari di produzione. Nelle sole zone costiere e nelle isole, in caso di consociazioni con altre colture arboree tipiche dei territori (es. agrumi e olivo), la densità di impianto può essere ridotta purché non inferiore a 2500 ceppi per ettaro.

In caso di sovrainnesto la densità del vigneto esistente deve essere di almeno 2000 ceppi per ettaro.

13. ESCLUSIONE DALLA MISURA RRV

Il regime di sostegno comunitario non si applica:

- a) al rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale, così come definiti dall'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 *“per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di allevamento della vite”*. Al riguardo, secondo le indicazioni fornite dai Servizi della Commissione, in caso di richiesta di estirpazione per adesione alla Misura RRV, il richiedente dovrà dichiarare che non trattasi di normale rinnovo di vigneto. Gli STP, in sede di istruttoria, avranno cura di verificare tale dichiarazione e verbalizzare il rispetto di tale circostanza.
- b) agli impianti viticoli che negli ultimi sei anni abbiano beneficiato di aiuti comunitari, nazionali e/o regionali per gli stessi interventi. Nel caso in cui un vigneto abbia già usufruito di contributi nell'ambito della Misura RRV per l'ex Azione C, e nel caso la precedente domanda abbia riguardato solo la sostituzione delle strutture di sostegno, è possibile presentare una nuova domanda entro i sei anni, allegando relazione tecnica in cui si dimostri il reale deterioramento delle strutture di sostegno, eventualmente accertato anche da parte dell'Ufficio STP competente. In tal caso, il produttore interessato, contestualmente alla nuova domanda RRV, presenterà motivata richiesta al STP competente che procederà all'accoglimento o meno;
- c) agli interventi finalizzati al reimpianto di vigneti con densità inferiore a quella prevista dai rispettivi disciplinari di produzione, con le deroghe indicate al precedente paragrafo 12;
- d) alle autorizzazioni per nuovi impianti vigneto rilasciate ai sensi dell'art. 64 Reg. UE 1308/2013;
- e) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti per uve atte a dare vini da tavola comuni la cui destinazione, dopo l'intervento, rimane vino senza denominazione (IG/DO);
- f) agli interventi finalizzati alla ristrutturazione e riconversione di vigneti allevati a tendone, salvo che nelle isole e zone costiere;
- g) agli interventi di sovrainnesto con densità di impianto inferiore alle 2000 piante per ettaro;
- h) agli interventi che riguardano gli ex diritti di reimpianto rilasciati ai giovani con DDR n. 162 e 163 del 30/12/2015.

14. OBBLIGHI E RESPONSABILITÀ DEI BENEFICIARI

I vigneti impiantati con i contributi del PNS vino di cui alle presenti DRA, in assenza di comprovate cause di forza maggiore o circostanze eccezionali prontamente comunicate, non possono essere estirpati prima di sei campagne a decorrere dalla data di accertamento finale dei lavori (collaudo), pena la revoca del finanziamento e il recupero del contributo già erogato con l'applicazione delle eventuali sanzioni.

I beneficiari sono tenuti a rispettare nella loro azienda i criteri di gestione obbligatoria e le buone condizioni agronomiche e ambientali previsti dalle vigenti normative comunitarie, nazionali e regionale in materia.

Entro la prima campagna dall'impianto del vigneto oggetto di ristrutturazione e riconversione, per i quali vige l'obbligo di destinazione delle produzioni a DO/IG, il beneficiario deve inoltrare al competente STP la richiesta per l'attribuzione dell'idoneità nello schedario delle superfici alla produzione di vino a DO/IG.

I beneficiari degli aiuti sono responsabili di tutti gli impegni sottoscritti in domanda, dalla programmazione dei lavori alla realizzazione degli interventi ammessi, nonché degli obblighi e adempimenti amministrativi previsti dalle vigenti disposizioni in materia, quali ad esempio l'aggiornamento del fascicolo aziendale e dello schedario prima della presentazione della domanda di sostegno, la tipologia di pagamento scelto (collaudo o anticipato), la tempistica di realizzazione dei lavori, il rispetto della tempistica inerente le comunicazioni, l'obbligo di mantenimento della PEC, ecc., sollevando la Regione Campania da eventuali responsabilità verso terzi.

Inoltre, ai sensi dell'art. 46 del Reg. (CE) n. 1308/2013, si applicano le disposizioni previste in materia di condizionalità dal Reg. (CE) 1306/2013. In base agli articoli 92 e 93 del Reg. (CE) 1306/2013, alle eventuali violazioni delle norme e degli atti applicabili sull'intera superficie aziendale e constatate in qualsiasi momento nei tre anni successivi alla riscossione del sostegno, fa seguito l'irrogazione delle sanzioni.

Per quanto riguarda le aree soggette a vincolo, stante l'obbligo di assicurare che i vigneti siano impiantati su superfici esenti da vincoli, le autorizzazioni per impianto/reimpianto devono necessariamente essere concesse in sub ordine ai vincoli stessi e, non possono superare il vincolo. In altri termini, se c'è divieto di impianto, il divieto predomina sull'autorizzazione concessa.

Pertanto, in caso di presenza di vincoli sulle superfici oggetto di intervento, prima della realizzazione degli interventi, è necessario acquisire (*se richieste*) tutte le prescritte autorizzazioni del caso dagli Organi preposti e conformarsi alle vigenti disposizioni previste dal Regolamento regionale 28 settembre 2017, n. 3 "Regolamento di tutela e gestione sostenibile del patrimonio forestale regionale".

La sottoscrizione della domanda rappresenta dichiarazione sostitutiva da parte del beneficiario che si assume gli impegni e la responsabilità del contenuto della domanda, pertanto, domande prive di sottoscrizione non sono ricevibili.

15. ATTIVITÀ AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI

15.1 Attività ammesse

Per Operazione si intende l'intero progetto oggetto di domanda di sostegno che viene presentato dal richiedente l'aiuto ai fini della partecipazione alla Misura.

L'Operazione contiene una o più delle seguenti attività ammissibili, che a loro volta prevedono varie Azioni e modalità per la realizzazione delle attività stesse:

a) **riconversione varietale** che prevede sempre il cambio della varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:

1. nel reimpianto sullo stesso appezzamento o su un altro appezzamento, con o senza la modifica del sistema di allevamento, di una diversa varietà di vite, ritenuta di maggior pregio enologico o commerciale;
2. nel sovrainnesto su impianti ritenuti razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, in buono stato vegetativo e sanitario.

b) **ristrutturazione** che consiste nel reimpiantare un vigneto che prevede la medesima varietà rispetto al vigneto da estirpare o estirpato da cui si è generata la domanda di autorizzazione al reimpianto:

1. nella diversa collocazione del vigneto: reimpianto del vigneto in una posizione più favorevole dal punto di vista agronomico, sia per l'esposizione sia per ragioni climatiche ed economiche;
2. nel reimpianto del vigneto: impianto nella stessa particella, ma con modifiche alla forma di allevamento o al sesto di impianto;

c) **adeguamento del vigneto** finalizzato ad un miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti, esclusa l'ordinaria manutenzione, mediante la messa in opera e modificazioni delle strutture di supporto (sostegni) finalizzati ad una razionalizzazione del sistema di allevamento di un vigneto esistente che variano la forma di allevamento; o messa in opera e modifiche delle strutture di supporto che non variano la forma di allevamento.

Tale attività è ammissibile solo per i vigneti che ricadono nelle aree delimitate dai disciplinari delle DOP Castel S. Lorenzo, Costa D'Amalfi, Cilento, IGT Paestum, nonché per la DOP Asprinio di Aversa con allevamento ad alberata.

d1) **reimpianto a seguito di un'estirpazione obbligatoria** per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente.

Le attività ammissibili nell'ambito della misura riconversione e ristrutturazione vigneti, attuabili mediante una serie di azioni che nel loro insieme consentono la realizzazione del progetto (operazione) ammesso, possono essere riferite a:

1. Esercizio di un'autorizzazione proveniente da una concessione o da una estirpazione del vecchio vigneto o da una conversione di un diritto. *Sono escluse le Autorizzazioni derivanti dalle assegnazioni ministeriali.*
2. Reimpianto anticipato, che prevede la coesistenza del vecchio vigneto, per un periodo massimo di tre campagne, con il nuovo impianto che si intende realizzare. *Il produttore costituisce apposita polizza a favore della Regione e si impegna ad estirpare il vigneto entro un determinato termine.*

Le attività ammissibili, attuabili mediante una serie di azioni, sono di seguito ricapitolate:

Attività	Codice Azione	Descrizione delle Azioni
a) <u>Riconversione varietale</u>	A1	Estirpazione e reimpianto del vigneto
	A2	Reimpianto da autorizzazione
	A3	Reimpianto anticipato
	A4	Sovrainnesto
b) <u>Ristrutturazione</u>	B1	Estirpazione e reimpianto
	B2	Reimpianto da autorizzazione
	B3	Reimpianto anticipato
c) <u>Adeguamento vigneto Ammissibile solo per le DOP Castel S. Lorenzo, Costa D'Amalfi, Cilento, IGT Paestum e Asprinio Aversa ad alberata</u>	C	Adeguamento senza o con modifica della forma di allevamento per il passaggio dalle forme orizzontali espanse (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali, infittimento di barbatelle per adeguare il sesto ai disciplinari di produzione, adeguamento delle strutture di sostegno (pali e fili di ferro, tutori vivi) anche ai fini della conservazione dell'alberata aversana.
d) <u>Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari</u>	D1	Reimpianto del vigneto sullo stesso appezzamento o su altra superficie aziendale equivalente ed esente da vincoli

Quando è previsto l'estirpazione del vecchio vigneto, il produttore successivamente alla notifica di finanziabilità della domanda, deve estirpare il vigneto oggetto di intervento, fermo restando il rispetto del termine fissato per i controlli ex-ante (dopo il 31 ottobre). A seguito dell'estirpazione del vecchio vigneto è obbligatorio comunicare al STP competente l'avvenuto estirpo, pena la decadenza della domanda. In altri termini, per evitare la coesistenza del vecchio vigneto con il nuovo con aumento del potenziale produttivo (*tranne in caso di reimpianto anticipato con polizza a favore della Regione*), è obbligatorio estirpare il vigneto entro il 31 luglio dell'anno successivo a quello di comunicazione della finanziabilità (*es: domanda presentata ad **aprile 2022**: termine massimo di estirpazione dei vigneti 31 luglio 2023*). In caso di mancata comunicazione, non avendo rispettato gli impegni assunti, l'STP competente avvierà il procedimento amministrativo ai sensi della Legge n. 241/90 per la decadenza della domanda. Inoltre, l'STP competente provvede comunque a modificare l'utilizzo del suolo e lo schedario viticolo e l'idoneità delle schede UNAR e quanto altro occorra ed a predisporre eventuali controlli a campione in Azienda.

Per quanto concerne il sovrainnesto, l'Azione può essere ammessa solo su impianti ritenuti già razionali per forma di allevamento e per sesto di impianto, con non meno di 2000 piante ad ettaro, in buono stato vegetativo. Le marze per effettuare le operazioni di sovrainnesto devono provenire da vivai autorizzati e devono essere rispondenti alle norme in materia fitosanitaria. Occorre poi prevedere un infittimento fino ad almeno 3000 ceppi per ettaro, salvo deroghe o il numero minimo di ceppi se previsto nel relativo disciplinare.

Il **reimpianto anticipato**, come sopra definito, è consentito solo qualora il richiedente dimostri di non possedere autorizzazioni in numero sufficiente per poter piantare a vite tutta la superficie interessata al reimpianto.

L'impegno del produttore, a estirpare un vigneto in coltura pura di un'equivalente superficie vitata entro il termine di 3 campagne, viene garantito da una fideiussione bancaria o assicurativa, a favore della Regione Campania, fissata in euro **12.000,00** (dodicimila) per ettaro di durata non inferiore alle 3 campagne considerate, conforme allo schema di polizza allegato alle presenti DRA. In caso di reimpianto anticipato non è riconosciuto l'indennizzo per le perdite di reddito.

L'Attività C "*adeguamento del vigneto*" consiste nella razionalizzazione dell'impianto attraverso forme di allevamento più idonee alla meccanizzazione nonché interventi volti all'adeguamento delle strutture di sostegno.

Tale tipologia di intervento è ammissibile solo nei territori di produzione dei vini DOP Castel San Lorenzo, Costa D'Amalfi, Cilento e IGT Paestum, nonché per le forme ad alberata della DOP Asprinio di Aversa.

15.2. Attività non ammesse

Non sono ammissibili interventi realizzati in data antecedente a quella di presentazione della domanda di sostegno.

Inoltre, non sono ammissibili le seguenti attività e interventi:

- a) rinnovo normale dei vigneti. Non costituisce attività riconducibile alla Misura e non beneficia di aiuto il rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale. Per rinnovo normale del vigneto si intende il reimpianto del vigneto sulla stessa superficie, con la stessa varietà di uva da vino e secondo la stessa forma di allevamento o sesto di impianto quando il vigneto è giunto al termine ciclo di vita produttiva naturale;
- b) interventi realizzati su "superfici vitate abbandonate" come definite all'articolo 2, paragrafo 1, lettera d), del Regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione dell'11 dicembre 2017, ovvero realizzati su una superficie vitata che non è regolarmente sottoposta a pratiche colturali destinate a ottenere un prodotto commerciabile da più di cinque campagne viticole;
- c) interventi riconducibili alla normale gestione del vigneto, vale a dire tutte le attività tecniche necessarie per l'ordinaria manutenzione del vigneto e che non rappresentano un cambiamento strutturale, dal momento che l'obiettivo della Misura è il miglioramento in termini di adeguamento alla domanda del mercato e maggiore competitività;
- d) interventi proposti da produttori che coltivano impianti illegali o interventi su superfici vitate prive di autorizzazione di cui rispettivamente agli articoli 85 bis e ter del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e all'articolo 71 del Regolamento n. 1308/2013;
- e) vigneti da realizzare, o già realizzati, con autorizzazioni per nuovo impianto, di cui all'articolo 6 del Decreto ministeriale prot. n.12272 del 15 dicembre 2015, modificato dal Decreto ministeriale n. 527 del 30 gennaio 2017 e, da ultimo, dal Decreto ministeriale n. 935 del 13 febbraio 2018;
- f) vigneti da realizzare con autorizzazioni da conversione di diritti di reimpianto derivanti da trasferimento.

16. SOSTEGNO COMUNITARIO E TIPOLOGIA DI EROGAZIONE

Il sostegno comunitario alla ristrutturazione e alla riconversione dei vigneti è versato dall'Organismo Pagatore AGEA e può essere erogato nelle seguenti forme, ai sensi dell'articolo 8 del DM 1411 del 3 marzo 2017:

1. **contributo** ai costi di ristrutturazione e riconversione del vigneto, secondo le diverse attività previste da ciascuna tipologia di azione;
2. **compensazione per i mancati redditi** (M.R.) conseguenti alle azioni che comportano l'estirpazione di superfici vitate o il reinnesto. I mancati redditi sono erogati in un'unica soluzione e rappresentano un contributo riconosciuto ai produttori per il periodo di improduttività del nuovo vigneto. Ovviamente non vi possono essere mancati redditi in caso di coesistenza del vecchio vigneto.

Le modalità di erogazione del sostegno, scelte dal produttore in fase di presentazione della domanda di sostegno, possono essere:

1. **a collaudo**, per gli interventi realizzati entro l'anno finanziario cui si riferisce la domanda (per il 2023 domanda di saldo entro il 20 giugno 2023);
2. **anticipata**, nella misura dell'80% del contributo, a condizione che il beneficiario stipuli una cauzione (polizza fidejussoria) a favore dell'AGEA, pari al 110% del sostegno stesso. A tale garanzia si applicano le disposizioni del regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 (domanda di saldo entro il 20 giugno 2023 o 20 giugno 2024 in applicazione della Norma Transitoria di cui al regolamento UE 2021/2017).

La compensazione delle perdite di reddito non può comunque superare l'importo massimo complessivo di 3.000 euro per ettaro (euro 1.500 per sovrainnesto). Essa è calcolata sulla base dei criteri definiti dal decreto direttoriale 8 marzo 2010, n. 2862, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 63 del 17 marzo 2010, e successive modificazioni.

Non è riconosciuta alcuna compensazione finanziaria per le perdite di reddito qualora siano utilizzate autorizzazioni al reimpianto non provenienti dalle operazioni di estirpazione del vigneto oggetto della stessa domanda, o l'azione è realizzata con l'impegno ad estirpare successivamente un vigneto oppure se si procede al reimpianto a seguito di estirpazione per motivi fitosanitari.

Per la campagna 2022/2023 il contributo alla ristrutturazione ed alla riconversione dei vigneti è erogato:

- in misura pari al 73% del totale dei costi effettivamente riconosciuti (incluse le spese tecniche), nel rispetto del prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario - *Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010)* e di quanto riportato nelle presenti Disposizioni regionali, fino al raggiungimento di un importo contributivo massimo di 15.600,00 euro per ettaro;
- mancati redditi pari a massimo 3.000,00 euro per ettaro (€ 1.500 per il sovrainnesto).

Il contributo di 15.600,00 euro per ettaro ai costi per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti, deve intendersi quale contributo massimo ammissibile e, quindi, riferito a progetti che prevedono una spesa maggiore e che comprendono tutte le voci di costo ammesse dalle Azioni A1 o B1, incluso quindi il costo dell'estirpazione e dello scasso riferiti ad una pendenza > 15% e le spese tecniche.

Quindi per i progetti realizzati su terreni con pendenza < al 15% il contributo massimo è automaticamente determinato in misura inferiore ai 15.600 euro/ha (16.500 euro/ha per le Isole) in ragione del minore costo dei lavori di scasso ed estirpazione previsto dal vigente prezzario regionale per terreni con pendenze < al 15% e, precisamente, gli importi di contributo massimo in caso di pendenza < al 15% sono, per le azioni A1 e B1 pari a € 15.146,75 e, per le azioni A2 e B2, pari a € 14.348,95 (analogamente per le Isole).

Per i progetti riferiti ad Attività che non prevedono tra le Azioni il costo dell'estirpazione (A2, A3, A4, B2, B3, C e D1), il contributo sarà sempre inferiore a quello massimo di cui sopra, ma differenziato in funzione della pendenza per l'incidenza del lavoro di scasso, se realizzato, che comunque ha un peso diverso in funzione della maggiore o minore pendenza, come indicato nel prezzario regionale di riferimento.

In sede di compilazione della Check-list di finanziabilità, l'applicativo in SIAN calcolerà in automatico l'importo del **contributo massimo** (73% del costo) in funzione della superficie ammessa e del tipo di Attività/Azione, che in caso di pendenza > 15% sarà:

Azione	CONTRIBUTO MAX in caso di P > 15% PER IMPIANTO/REIMPIANTO	CONTRIBUTO MAX in caso di P > 15% PER ESTIRPAZIONE	Contributo totale massimo/Ha	M.R. (max)	Totale max da corrispondere
A1	€ 14.681,31	€ 918,69	€ 15.600,00	€ 3.000,00	€ 18.600,00
A2	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31
A3	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31
A4	€ 3.737,56	0	€ 3.737,56	€ 1.500,00	€ 5.237,56
B1	€ 14.681,31	€ 918,69	€ 15.600,00	€ 3.000,00	€ 18.600,00
B2	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31
B3	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31
C	€ 8.352,30	0	€ 8.352,30	0,00	€ 8.352,30
D1	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31	0	€ 14.681,31

Le spese tecniche sono così modulate:

- fino a € 100.000,00 di spesa si applica l'aliquota max 7% sul totale delle voci di spesa sostenute (al netto delle spese tecniche)
- superati € 100.000,00 di spesa sostenuta l'aliquota da applicarsi alla parte eccedente è pari al 5%.

Nel caso in cui l'ammontare del contributo richiesto e dei mancati redditi, relativo alle domande ammesse nella campagna 2022/2023, superi il budget totale disponibile (*risorse assegnate più eventuali rimodulazioni*), la percentuale di contributo del 73% potrà essere ridotto proporzionalmente fino ad un minimo del 60%. Le domande, che non rientrano in graduatoria con la riduzione del contributo fino al 60%, non saranno ammesse a finanziamento e i relativi richiedenti potranno presentare una nuova domanda di sostegno nella successiva campagna.

Tipologie di lavori con mezzi tecnici diversi da quelli previsti dal Prezziario regionale

Lavori di scasso a profondità inferiori rispetto a quelle indicate nella rispettiva voce del prezziario regionale. Ad esempio, per prescrizioni imposte da vincoli o da motivazioni di ordine agronomico.

Il prezziario regionale prevede la seguente voce: *“Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento”*.

Per lavori di scasso effettuate ad una profondità inferiore, bisogna motivare in relazione tecnica la necessità della minore profondità (*vincoli imposti, motivazioni agronomiche, ecc.*), inoltre l'imputazione della spesa massima ammissibile deve essere quanto più oggettiva possibile a tutela degli interessi finanziari della UE e nel rispetto del principio della par condicio.

Quindi, nelle more di predisposizione di un nuovo prezziario che contempli ulteriori voci di costo, si ritiene congruo uniformare il massimale di spesa per lavori più superficiali, in maniera proporzionata alla profondità del lavoro.

Ad esempio, se per la voce scasso a 80-100 cm il prezziario regionale, per pendenze >15%, prevede una spesa massima di € 1.224,79, se la lavorazione sarà più superficiale, la spesa massima ammissibile sarà proporzionalmente ridotta in percentuale in funzione della profondità. Ad esempio, per pendenze >15%, a 70 cm sarà del 87% (€ 1.065,57) rispetto a quella effettuata a 80-100 cm, a 50 cm sarà del 63% (€ 771,62), ecc..

Lavorazioni ancora più superficiali (inferiori a 50 cm) non saranno ritenute agronomicamente assimilabili ad un lavoro di scasso e quindi non saranno riconosciute come tali.

Tutte le voci di costo di lavori non indicate nel prezziario regionale vigente, devono comunque essere congrue e riferite a prezzi mediamente applicati sul libero mercato. In tal caso, è necessario acquisire tre preventivi rilasciati da tre Ditte fornitrici in concorrenza tra di loro. Questo al fine di verificare la congruità del prezzo applicato.

LAVORI IN ECONOMIA

Come previsto dal Piano Nazionale di Sostegno (PNS 2019/2023) è prevista la possibilità di svolgere attività eseguite “in proprio” (“in economia”), sotto forma di prestazioni di lavoro o “contributo in natura”, cioè senza esborso di danaro.

A tale riguardo si precisa che dette attività sono ammesse solo se conformi all'art. 45 del Reg. (UE) 2016/1149 della Commissione.

Possono essere considerati lavori in economia e/o contributi in natura quelli relativi a:

- *estirpazione di vigneto obsoleto;*
- *scasso con mezzi meccanici o altre lavorazioni ammissibili;*
- *squadro e picchettamento;*
- *posa in opera di barbatelle innestate e certificate;*
- *posa in opera di paleria e/o altro materiale per armatura vigneti a filari;*
- *sistemazione dei fili di ferro;*
- *manodopera occorrente per la realizzazione degli interventi di adeguamento del sistema di allevamento del vigneto (ex-Azione C).*

Si precisa che l'art 45 del regolamento 1149 stabilisce che "il sostegno pagato per l'operazione che comprende contributi in natura non supera il totale delle spese ammissibili, esclusi i contributi in natura, al termine dell'operazione". *Ciò significa che l'importo totale del sostegno pagato come contributo in natura per un'operazione non può essere superiore all'importo del sostegno pagato per tutte le altre voci di spesa messe insieme*". In altre parole, le spese in economia non devono rappresentare più della metà della spesa ammissibile, quindi, almeno la metà dei costi ammissibili totali deve consistere nel prezzo pagato per beni o servizi e documentato da fatture o altro documento di equivalente valore probatorio.

In sede di collaudo si compareranno i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione dei lavori con quelli del prezzario regionale. In caso di contributo pagato superiore al limite del 73%, si provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi unitari effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

Per lavoro in economia, si intende il lavoro necessario per la realizzazione di alcune categorie di lavori (messa a dimora barbatelle, lavorazioni, sistemazione pali e fili di ferro, ecc.).

Per le presenti DRA, i lavori in economia vengono calcolati in valore percentuale rispetto ai valori dei beni/lavori riportati nel prezzario regionale. Pertanto, il beneficiario, al momento della presentazione della domanda di pagamento del saldo, presenta una dichiarazione nella quale indica la tipologia dei lavori in economia e il relativo importo, da erogare nel rispetto della normativa comunitaria vigente (*art. 45, comma 3, lettera a) del regolamento UE 2016/1149*) e nei limiti di seguito indicati per le voci ove son previsti:

- lavorazioni del terreno: lavoro in economia massimo 100% del valore riportato nel prezzario;
- estirpazione del vigneto: lavoro in economia massimo 100% del valore riportato nel prezzario
- messa a dimora di barbatelle: lavoro in economia max 35% del valore indicato nel prezzario per ciascuna barbatella;
- distribuzione di concimi: lavori in economia pari al massimo al 20% del valore indicato nel prezzario;
- messa in opera pali: lavoro in economia massimo 20% del valore indicato nel prezzario;
- sistemazione del filo di ferro: lavoro in economia massimo del 20% del valore indicato nel prezzario;
- adeguamento della forma di allevamento (ex Az. C): lavoro in economia massimo 100% del valore e comunque entro i limiti di cui all'art. art. 45, comma 3, lettera a) del regolamento UE 2016/1149.

Nel precisare che, stante il vigente prezzario regionale di riferimento, alcune voci di costo sono comprensive di lavori e forniture accessorie, come di seguito indicato:

- per le barbatelle: *squadatura, scavo buchetta, fallanze, trasporto e messa a dimora pianta, fornitura tutore*
- per i pali di sostegno: *scavo e rinterro di buche, squadatura, messa in opera ed ogni altro onere*
- per il filo di ferro: *messa in opera ecc.*
- per la concimazione: *distribuzione in campo*

per le suddette voci, nel caso si facesse ricorso a manodopera propria aziendale o a servizi in conto terzi, anche in maniera contemporaneamente per operazioni differenti (*esempio, per le barbatelle, scavo buchette in conto terzi ed il resto dei lavori in conto proprio o tutto in conto terzi o tutto in proprio*), la percentuale massima ammissibile per i lavori di impianto, considerato quale "lavoro in economia" non può superare le percentuali sopra indicate per ciascuna operazione.

Ad esempio, sempre per le barbatelle, il valore nel prezzario regionale è pari a 2,65 euro cad. (*comprensivi di squadatura del terreno, fornitura, tra-sporto e messa a dimora della pianta, scavo buchetta, fornitura in opera del palo tutore, rimpiazzo di eventuali fallanze, ogni altro*

onere e magistero). In tal caso i lavori "in economia", come sopra definiti, possono essere riconosciuti al massimo per € 0,93, cioè nella misura massima del 35% di € 2,65 indicato nel prezzario per singola barbatella, a prescindere dal costo riportato in fattura per l'acquisto della singola barbatella e dell'eventuale tutore, e comunque per una spesa massima riconoscibile che non può superare € 2,65. Inoltre, se per la messa in opera ci si rivolge al servizio in conto-terzi, in tutto o in parte, comunque i così detti "lavori in economia" non possono superare l'importo massimo determinato di € 0,93 per ciascuna barbatella. Ad esempio, ci si potrà servire del conto-terzi per effettuare squadratura e scavo buchette per un dato importo fatturato e il resto, fino ad arrivare comunque alla somma massima di € 0,93, potrà essere effettuato in economia e debitamente rendicontato (a titolo di esempio € 0,40 fatturato ed euro 0,53 in proprio).

Inoltre, nella spesa massima di € 2,65 prevista dal prezzario regionale vigente, è ammessa la spesa per acquisto dei tutori debitamente fatturata (esempio barbatella € 1,40 + tutore € 0,50, lavoro in economia massimo € 0,75).

16.1 Tipologie di spesa ammesse

Le tipologie di spese, di materiali e di operazioni ammissibili ed il relativo costo massimo (IVA esclusa), da prezzario regionale, in funzione della pendenza (P), sono le seguenti:

TIPOLOGIA	UM	Costo Unitario P≤15%	Costo unitario P>15%
1 - Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	ha	€ 1.092,87	€ 1.258,47
2 - Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	€ 769,50	€ 1.224,79
3 - Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	€ 529,89	
4 - Spietramento con asportazione del materiale	m³/ha	€ 12,31	
5 - Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	€ 184,68	
6 - Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	€ 492,48	
7 - Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	€ 7,95	
8 - Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	€ 4,10	
9 - Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	€ 1,65	
10 - Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	€ 2,65	
11 - Spese tecniche.		<ul style="list-style-type: none"> • fino a € 100.000,00 di spesa aliquota max 7% • oltre € 100.000,00 di spesa l'aliquota da applicarsi alla parte eccedente è pari al 5%. 	

Le tipologie di spesa ammesse sono indicate nelle allegate tabelle 1, 2, 3 e 4 distinte per le diverse Azioni previste dalla misura RRV. In tali tabelle sono riportate, solo a titolo di esempio, le attività, i lavori e i materiali occorrenti per realizzare un ettaro di vigneto tipo con una densità di 3300 barbatelle/ha, 80 pali, ecc.

Le tabelle non vanno considerate come contributo massimo ammissibile per ettaro da riconoscere al progetto a prescindere dalla effettiva spesa realizzata (che può essere inferiore o maggiore), ma sono solo un esempio di elenco di spese ammissibili per la realizzazione di un vigneto. La tipologia di spesa, per essere ammissibile deve essere accompagnata dai rispettivi giustificativi di spesa e deve essere stata realizzata.

Le quantità dei materiali ammissibili possono essere anche maggiori di quelle riportate nelle tabelle che sono solo indicative (in caso di maggiore densità di impianto, utilizzo di maggiori quantità di fili di ferro, ecc.), sempreché vi sia pertinenza e ordinarietà ed il tutto sia dettagliato e giustificato, caso per caso, nella relazione tecnica del progetto proposto e nei computi metrici.

Per l'Azione C *“adeguamento del vigneto”* le quantità indicate devono essere intese come massime ammissibili.

Per tale Azione sono ammesse le seguenti tipologie di operazioni:

- 1. modifica della forma di allevamento con passaggio da forme orizzontali (tendone, pergola, raggiera, ecc.) a forme verticali che mirano a una riduzione quantitativa delle produzioni a vantaggio della qualità. Per la DO Asprinio ad alberata sono ammesse le operazioni per la conservazione della forma di allevamento verticale;*
- 2. sostituzione di pali di testata in numero max. di 60 pali/ha (o di tutori vivi);*
- 3. sostituzione di pali intermedi max n. 300 pali/ha;*
- 4. filo per l'armatura del vigneto max 300 Kg/ha*
- 5. infittimento del numero di barbatelle per adeguare il sesto di impianto ai disciplinari di produzione, per riportare la densità minima a quella prevista dalle presenti Disposizioni o, in caso di ripristino di vigneti danneggiati, nella misura di max 1000 barbatelle che corrisponde a circa il 30% del numero di barbatelle della densità minima di impianto prevista.*

L' Azione C può essere ammissibile solo se si effettuano **almeno tre delle cinque** tipologie di operazioni sopra indicate, tra le quali la numero 1 o la numero 5 sono obbligatorie. Per la DOP Asprinio ad alberata il limite è di almeno due su cinque.

Inoltre, per quest'Azione le quantità ed il numero di materiali che sono ammessi, rappresentano circa il 50% degli analoghi quantitativi mediamente previsti per le altre Azioni e per un impianto di un ettaro di vigneto ordinario, con forma di allevamento verticale (con densità di 3300 barbatelle per ettaro, 80 pali di testata, ecc.). Pertanto, in caso di deroga di vigneti con forme di allevamento orizzontali (pergole, tendoni, ecc.), per i quali si intende aderire all'Azione C, le quantità massime ammissibili, per analogia a quanto sopra indicato, devono essere proporzionate alla quantità di materiali che ordinariamente si utilizzano per un ettaro di impianto di vigneto allevato a pergola/tendone in una determinata zona. Ad esempio, se la pergola in Costa d'Amalfi prevede mediamente 3000 pali/ha e 1500 Kg di filo di ferro, aderendo all'Azione C, è possibile riconoscere al massimo 1500 pali/ha, 750 Kg di ferro e così via (circa il 50%).

In definitiva, nei casi in cui è previsto un quantitativo minimo di materiali indicati nelle tabelle 1, 2, 3 e 4 (es. 3000 barbatelle, ecc.) questi quantitativi minimi possono essere anche aumentati, sempreché il maggiore numero sia giustificato tecnicamente, congruo e documentato, compatibile con il progetto presentato ed opportunamente riportato nella relazione tecnica e, ai fini della rendicontazione, nel computo metrico e nelle fatture di acquisto.

Nei casi in cui è indicato l'utilizzo di un quantitativo massimo di materiali, invece, non è possibile ammetterne in aumento (es. Azione C).

Per alcune tipologie di lavori ed in particolari situazioni orograficamente difficili (forti pendenze, ecc.), inoltre, può essere riconosciuta, oltre alla lavorazione eseguita con mezzi meccanici (come da prezzo), la lavorazione effettuata manualmente (es. scavo manuale, movimentazione manuale di terra, ecc.), sempreché la stessa operazione sia:

- tecnicamente valida e compatibile con il progetto presentato;
- congrua per il territorio in cui ricade l'intervento;
- conforme ad eventuali prescrizioni derivanti da regolamenti di tutela e gestione delle aree interessate;

- riportata nel prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario (DDR n. 281 del 26/10/2010) o comunque assimilabile a voci analoghe;
- dettagliatamente descritta nella relazione tecnica;
- opportunamente e dettagliatamente rendicontata in fase di saldo.

È possibile utilizzare, se tecnicamente validi e se non esplicitamente vietati, anche beni/materiali diversi da quelli indicati nel vigente prezzario regionale (*esempio pali ecocompatibili, filo di acciaio, ecc.*). In tal caso, viene riconosciuto il prezzo inferiore tra quello indicato in fattura, e quello del bene assimilabile indicato nel prezzario.

Inoltre, per tipologie di materiali il cui prezzo non è riportato nel prezzario regionale, ai fini della congruità della spesa, il beneficiario dovrà acquisire tre distinti preventivi confrontabili e rilasciati da tre Ditte in concorrenza tra di loro.

16.2 Eleggibilità delle spese

Le spese eleggibili a finanziamento sono quelle sostenute nel periodo successivo alla data di presentazione della domanda di aiuto e, comunque, non oltre il termine stabilito per la realizzazione degli interventi. Qualora la domanda non risulti finanziabile, le eventuali spese sostenute dal richiedente sono a suo totale carico e non sono imputabili al progetto che dovesse venir ripresentato ed ammesso a finanziamento nell'annualità successiva.

Sono ammesse a contributo solo le spese sostenute per l'acquisto di materiali esclusivamente nuovi.

16.3 Spese non ammesse a contributo

Non sono ammissibili le tipologie di spesa per:

- l'acquisto di materiale usato o di recupero;
- interventi per realizzazione di impianti irrigui.
- la protezione contro i danni provocati da selvaggina, uccelli e grandine;
- costruzione di frangivento e muri di protezione;
- costruzione di strade carrozzabili;
- acquisto di elevatori, macchine ed attrezzi;
- spese di noleggio attrezzature;
- spese di perfezionamento e costituzione di prestiti;
- investimenti che già beneficiano di altri contributi pubblici, a qualunque titolo erogati ai sensi di norme statali, regionali o comunitarie.
- IVA, imposte e tasse.

16.4 Pali di sostegno

I pali di sostegno devono essere preferibilmente in legno, possibilmente di castagno o di altra essenza forte. Sono ammessi anche altre tipologie di pali (ferro, acciaio, ecocompatibili ecc.) purché realizzati in conformità alle disposizioni comunitarie (marchio CE) non pericolosi per l'uomo e per l'ambiente e certificati dalle aziende produttrici o da laboratori riconosciuti.

Si intendono ecocompatibili i pali fabbricati con materiale che non rilascia sostanze inquinanti nel suolo e che al termine del loro ciclo tecnico possono essere riutilizzati o i cui materiali possono essere riciclati.

Per l'utilizzo dei pali ecocompatibili, inoltre, è necessario acquisire apposita dichiarazione da parte del produttore dei pali o attraverso il rivenditore, attestante la non pericolosità per l'uomo e l'ambiente.

Nelle zone soggette a vincoli (paesaggistici, idro-geologici, ambientali, ecc.) i pali da utilizzare dovranno conformarsi ad eventuali prescrizioni vigenti nei rispettivi territori e nella relazione tecnica dovrà essere indicata la tipologia di vincolo. Inoltre, in caso di utilizzo di pali diversi da quelli eventualmente consentiti (esempio pali di legno), il beneficiario dovrà provvedere ad acquisire il preventivo nulla osta per l'utilizzo di materiali diversi da parte dell'Ente competente (*Ente parco, Comunità Montana, Comune, ecc.*).

DETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO MASSIMO

Anche per la campagna 2022/2023 il contributo ai costi totali di ristrutturazione e riconversione dei vigneti per impianto/reimpianto, non può superare l'importo massimo di **euro 15.600,00 a**

ettaro per le Azioni A1/B1 con pendenza >15% che sono quelli per le quali la spesa massima, in quanto vi è il costo dell'estirpazione e alcuni prezzi maggiorati per la pendenza > 15%.

Si ribadisce che il contributo ai costi totali di ristrutturazione, ovviamente, nei casi in cui non vi è il costo di estirpazione o la pendenza è < al 15%, è inferiore ai 14.681,31 euro per ettaro, in quanto non o non c'è il costo di estirpazione o che lo stesso è inferiore per pendenza < al 15%, fermo restando il riconoscimento dei mancati redditi in caso vi sia estirpazione.

Per le Isole della Regione Campania, ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del DM 1411/2017, il contributo può essere elevato fin ad un massimo di euro 16.500,00 per ettaro (*per pendenze maggiori del 15%*), anche in conformità alla Delibera di Giunta Regionale n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) che prevede che ai costi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia, Procida e Capri, si applicherà un aumento percentuale massimo fino al 30% rispetto a quelli unitari previsti nel prezzario regionale per le opere di miglioramento fondiario. L'aumento è ammissibile anche per la quota percentuale di lavoro in economia indicato per barbatelle, pali e filo di ferro, ma sempre fino al raggiungimento del tetto massimo del prezzo di riferimento del prezzario.

Al riguardo, si precisa che possono concorrere al raggiungimento del contributo massimo di 16.500,00 per ettaro solo le voci di costo riferite ai lavori e non quelle riferite ai materiali (ad esempio, il costo massimo della barbatella o dei pali resta sempre quello di riferimento del prezzario anche per le Isole, mentre il lavoro di estirpazione e di scasso, ecc. può essere aumentato).

Anche in tal caso, ai fini della congruità della spesa è necessario acquisire tre preventivi rilasciati da ditte in concorrenza tra di loro.

Ai fini della rendicontazione della spesa, le fatture relative ai costi sostenuti per acquisto di materiali e servizi devono sempre essere presentate. Ai fini dell'eleggibilità della spesa è sempre necessario verificare, esaminando la data delle fatture, che l'operazione non sia stata realizzata precedentemente alla data di presentazione della domanda. Tali fatture sono inoltre necessarie per verificare la corrispondenza del prezzo di acquisto dei mezzi tecnici ai prezzi previsti dal prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

In definitiva, quindi, per il riconoscimento di una determinata voce di spesa (barbatelle, pali, manodopera, analisi del terreno, spese tecniche, ecc.) è sempre necessaria la fattura, sia per il rispetto delle norme fiscali, sia per la verifica dell'eleggibilità della spesa, sia per la congruenza del prezzo pagato al prezzario regionale.

Anche per il riconoscimento delle spese tecniche, tenuto conto dell'obbligatorietà della prestazione professionale del tecnico abilitato (relazione tecnica da allegare alla domanda), anche ai fini del rispetto delle disposizioni in materia fiscale, è obbligatorio allegare sempre la fattura della prestazione professionale.

In mancanza di fattura o altro giustificativo idoneo non saranno riconosciute le relative voci di spesa richieste.

Per quanto riguarda le voci di spesa in economia, queste dovranno essere congrue ed ordinarie e dovranno essere dettagliate nella relazione tecnica allegata alla richiesta di collaudo.

MANCATI REDDITI

Al sostegno comunitario per i costi di impianto/reimpianto, laddove la singola Attività lo preveda (quando è previsto l'estirpo), vanno aggiunte le compensazioni per la perdita di reddito (mancati redditi), conseguenti l'esecuzione della misura di estirpazione e reimpianto o di sovrainnesto.

I mancati redditi non si applicano in caso di reimpianto anticipato o di reimpianto da autorizzazione, in quanto per tali azioni non vi sono perdite di reddito in quanto non vi è vigneto produttivo da estirpare.

I mancati redditi (o M.R.) non possono superare l'importo massimo di 3.000,00 euro per ettaro e sono erogati in un'unica soluzione ma riferiti alle compensazioni di perdita reddito calcolata per due campagne vitivinicole (periodo medio di improduttività del nuovo vigneto) successive a quella di presentazione della domanda di RRV (max euro 1.500,00 per ciascuna campagna) e per un importo differente in funzione della destinazione delle uve (DOP, IGP da Tavola)

coltivate sulle superficie vitata da estirpare entro il 31 luglio dell'anno successivo alla comunicazione della finanziabilità, a pena di decadenza della domanda.

Gli importi da riconoscere sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (*in funzione della tipologia di uve - DO/IG*) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010 e, anche per la campagna 2022/2023, si confermano i valori dei mancati redditi già utilizzati nelle precedenti campagne di applicazione della misura RRV, sulla base di tali criteri e tenuto conto del valore massimo previsto dal comma 2, articolo 8, del DM 15938/2013. I mancati redditi riconoscibili sono, pertanto, così distinti in funzione della tipologia di uve del vigneto da ristrutturare che deve essere presente nello schedario (idoneità) e indicata almeno nella dichiarazione vitivinicola della campagna antecedente quella di presentazione della domanda di RRV:

Tipo di uva	Mancati Redditi
Uva per vino da tavola	€ 2.000,00
Uva per vino a IGT	€ 2.500,00
Uva per vino a DO	€ 3.000,00

Per la tipologia e idoneità delle uve, si prende a riferimento quanto riportato nelle due dichiarazioni di vendemmia come sopra indicato.

17. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

Per la campagna 2022/2023, le tipologie di domande previste, con i relativi termini di presentazione, sono le seguenti:

- **domanda di sostegno** (domanda iniziale), sia con tipologia di pagamento anticipato (con polizza) che a collaudo da rilasciare al SIAN entro il **29 aprile 2022**.

Il richiedente, all'atto della presentazione della domanda di sostegno, dichiara, nella domanda stessa, la modalità prescelta per l'erogazione dell'aiuto: pagamento a collaudo ovvero pagamento anticipato.

- **domanda di pagamento** a saldo (vedi paragrafo 26) per il collaudo del progetto realizzato e il pagamento del contributo:
 - per le domande con pagamento a collaudo, da rilasciare al SIAN entro il 20 giugno 2023;
 - per le domande con pagamento anticipato (con polizza) entro il 2023 o 2024.

Si rappresenta che per la campagna 2022/2023, ai sensi del Regolamento UE 2021/2117 art. 5 paragrafo 7 - *cosiddetta "NORMA TRANSITORIA"* - per le domande con forma di pagamento anticipato, è possibile posticipare la presentazione della domanda di saldo al 20 giugno 2024, alle condizioni di seguito indicate.

La richiesta deve pervenire, se non richiesta in fase di presentazione domanda di sostegno, all'Ufficio regionale territorialmente competente, entro e non oltre 30 giorni prima della data di scadenza di presentazione domanda di saldo, come da cronoprogramma (**20 giugno 2023**) via PEC come da allegato 10 alla Circolare AGEA 2022 - I.O. n. 22 del 4 marzo 2022.

Si precisa che requisiti fondamentali per aderire alla Norma Transitoria, sono:

- *sostenere entro e non oltre il 15 ottobre 2023, almeno il 30% delle spese delle operazioni ammesse*
- *aver parzialmente attuato le operazioni*

Tutto ciò deve essere comunicato, dal 16 ottobre 2023 e non oltre il 31 dicembre 2023 all'Ufficio regionale territorialmente competente, tramite il portale SIAN, a mezzo di una domanda base di rendicontazione.

Il mancato rispetto comporta la revoca del contributo con conseguente recupero dell'anticipo erogato, maggiorato del 10%, e l'esclusione, della ditta, a poter presentare domande di aiuto per tre anni successivi con decorrenza 15 ottobre 2023.

Pertanto, nel caso di scelta di pagamento anticipato sono previste le seguenti tempistiche:

1. entro il 29 aprile 2022: *presentazione di una domanda di sostegno/richiesta pagamento d'anticipo (in seguito per brevità chiamata domanda di sostegno) per la liquidazione fino all'80% del contributo finanziato per l'intera operazione;*
 2. entro il 20 giugno 2023 (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo): *presentazione di una domanda di pagamento a saldo, per il collaudo delle opere e l'eventuale liquidazione del saldo spettante;*
 3. entro il 20 giugno 2024 (anno da indicare nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo): *presentazione di una domanda di pagamento a saldo qualora la ditta aderisca alla norma transitoria di cui al regolamento UE 2021/2117 del 02 dicembre 2021.*
- **domanda base di rendicontazione:** in caso di adesione alla norma transitoria di cui al Reg. UE 2021/2117, che potrà avvenire sia nella fase di presentazione della domanda di sostegno o tramite l'allegato 10 della Circolare I.O. AGEA n. 22 del 4 marzo 2022, da inviare tramite PEC all'STP competente non oltre i 30 giorni precedenti alla data del 20 giugno 2023, la ditta deve presentare, dal 16 ottobre 2023 ed entro e non oltre il 31 dicembre 2023, la domanda base di rendicontazione riportando le spese sostenute, fatture regolarmente quietanzate entro il 15 ottobre 2023, allegato dichiarazione sostitutiva come allegato 11 della Circolare AGEA I.O. n. 22 del 4 marzo 2022 attestando le operazioni parzialmente eseguite.
La domanda base di rendicontazione ed i relativi allegati dovranno essere presentati, entro 10 giorni dal rilascio informatico, all'STP territorialmente competente. La mancata presentazione della rendicontazione delle spese sostenute al 15 ottobre 2023 e/o il mancato raggiungimento della soglia minima del 30% di spesa ammessa sostenuta al 15 ottobre 2023 e/o il non aver attuato parzialmente l'operazione per la quale si chiede il contributo, comporta la decadenza della domanda di aiuto presentata nonché l'applicazione delle penalità riportate al capitolo 17 *Recuperi e Penalità* delle richiamate I.O. AGEA n. 22, e nella circolare AGEA Coordinamento 9657/2022 e l'attivazione del recupero dell'anticipo erogato maggiorato del 10%;
 - **domanda di modifica:** nel caso in cui la domanda venga presentata come modifica di una domanda di sostegno o di pagamento (iniziale). In tal caso, occorre indicare il numero della domanda precedente che si intende modificare e sostituire. La domanda di modifica deve essere rilasciata entro i termini di presentazione previsti per la tipologia di domanda interessata, come sopra indicato;
 - **domanda di variante** (vedi paragrafo 21), in caso di variazione delle opere da eseguire (modifica delle attività riferite al nuovo impianto), di variazione della modalità di erogazione del contributo (a saldo o con anticipo) o di variazione del beneficiario in caso di subentro.

Le domande di sostegno iniziali e di modifica rilasciate oltre il termine previsto non sono ricevibili.

Si precisa che anche per gli organismi collettivi, la domanda va presentata da ogni singolo beneficiario che, in caso di pagamento anticipato, presenta singola polizza fidejussoria. Nella domanda deve essere presente un elenco di tutti i soggetti che partecipano al progetto collettivo, i dati anagrafici e l'ubicazione dell'Organismo collettivo, il timbro e la firma del rappresentante legale dello stesso Organismo. Il contributo è corrisposto direttamente ai singoli beneficiari.

Nella domanda vi deve essere specifico riferimento al decreto regionale di approvazione delle presenti DRA.

La modalità di compilazione e presentazione delle domande è effettuata in modalità telematica, secondo quanto previsto dal paragrafo 8 delle I.O. AGEA n. 22 del 4 marzo 2022, utilizzando le funzionalità on-line messe a disposizione dall'OP AGEA sul portale SIAN.

Non sono accettate e quindi ritenute valide le domande che pervengono con qualsiasi altro mezzo all'infuori di quello telematico.

Completata la fase di compilazione, è possibile effettuare la stampa definitiva della domanda e - **previa sottoscrizione autografa da parte del richiedente** - rilasciarla con l'attribuzione del numero di protocollo AGEA e relativa data di presentazione.

La domanda priva di sottoscrizione del produttore o del legale rappresentante, è da ritenersi inesistente ai fini della richiesta dell'aiuto e dell'assunzione degli impegni propedeutici all'erogazione, pertanto, la sola stampa della domanda e **la mancata sottoscrizione** non è prova di presentazione della domanda che non è ricevibile.

Oltre alla modalità standard di presentazione della domanda, che prevede la firma autografa del produttore sul modello cartaceo è possibile apporre la firma elettronica. Il beneficiario che ha registrato la propria anagrafica sul portale AGEA (utente qualificato) può sottoscrivere la domanda con firma elettronica mediante codice OTP, secondo quanto previsto dalla Circolare I.O. n. 22 di AGEA della campagna 2022/2023.

Alla domanda di sostegno, anche in ottemperanza a quanto previsto dall' Art.13 del Reg. 2016/1149, va allegata la seguente documentazione che costituisce requisito essenziale per l'ammissibilità della stessa:

- relazione tecnica a firma di un professionista abilitato in materie tecniche agricole e/o agro-forestali e controfirmata dal richiedente, da cui si evinca:
 - *descrizione dettagliata delle singole attività e azioni proposte ed il relativo costo previsto nonché la tempistica di realizzazione delle stesse (cronoprogramma). Va specificata la varietà di uve da sostituire e quella da impiantare, il sesto e la densità di impianto che si intende realizzare, la forma di allevamento, la particella da dove si estirpa e quella su cui si intende reimpiantare, ed ogni altra utile indicazione. Nella relazione deve anche essere indicato se il terreno sul quale realizza l'intervento presenta o meno una pendenza superiore al 15% (in tal caso indicare in planimetria le pendenze degli appezzamenti e il sistema di determinazione). Inoltre, bisogna indicare la superficie netta ai sensi dell'art. 44 del regolamento UE 2016/1150 (ex art. 75 del Reg. CE n. 555/2008) che si andrà a realizzare e l'eventuale superficie, se prevista, relativa ad aree di servizio e/o capezzagne. L'area relativa alle capezzagne, se previste nel nuovo impianto, deve essere specificata anche se si utilizza un diritto di reimpianto, nel senso che si dovrà specificare per il nuovo impianto che sarà realizzato la quota di vigneto ex-art. 75 e la superficie da destinare a capezzagna. Nella relazione va indicato il nome e la ragione sociale del richiedente, il CUAA e la Partita IVA, se le superfici oggetto di intervento non hanno già beneficiato di contributo per la Misura RRV nelle ultime sei campagne vitivinicole e, in caso di aree sottoposte a vincoli, il tipo di vincolo esistente.*
 - *Le azioni da realizzare in ogni singolo esercizio finanziario, la superficie interessata da ogni operazione/attività, il relativo computo metrico e il termine ultimo di esecuzione dei lavori, sia che trattasi di collaudo che di pagamento anticipato.*
- planimetria in scala 1:500 o altra scala idonea con l'indicazione delle particelle dalle quali si estirpa e le particelle sulle quali si impianta il nuovo vigneto, compreso il senso dei filari e il sesto di impianto, le eventuali superfici relative a capezzagne e aree di servizio, nonché le pendenze degli appezzamenti;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 sulla regolarità delle superfici vitate in conduzione dell'intera azienda;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 che le superfici su cui si andrà ad impiantare sono esenti da vincoli o che per le stesse saranno acquisite le prescritte autorizzazioni prima dell'inizio dei lavori di espianto/impianto o che comunque i lavori saranno conformi a tutte le vigenti prescrizioni imposte da regolamenti, norme, ecc.;
- che per le superfici vitate oggetto di intervento si è proceduto all'aggiornamento del fascicolo aziendale e delle caratteristiche tecniche/agronomiche nello schedario;

- dichiarazione di assenso rilasciata dal proprietario/ri del terreno oggetto di intervento. Nel caso in cui la proprietaria del terreno è una società, la dichiarazione di assenso dovrà essere rilasciata dal rappresentante legale;
- dichiarazione ai sensi del DPR 445/2000 resa dal richiedente (o dal legale rappresentante in caso di Società) con la quale si dichiara:
 - di essere in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese con attività agricole, con indicazione del numero e data di iscrizione e di essere in possesso della partita IVA, da indicare;
 - di possedere una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita o di essere in possesso di un'autorizzazione valida e che, quindi, non si tratta di un rinnovo naturale di un vigneto;
- in caso di lavori e/o beni non indicati nel prezzario regionale, tre preventivi (per ogni tipo di lavoro o materiali) confrontabili e resi da ditte in concorrenza tra di loro;
- eventuale dichiarazione dell'elenco della tipologia di lavori in economia e il relativo ammontare, con contestuale dichiarazione del possesso dei mezzi e manodopera adeguata e pertinente.

La documentazione cartacea obbligatoria, da allegare alla domanda di sostegno, va presentata al CAA o altro soggetto abilitato previsto, presso cui si compila e si sottoscrive la domanda stessa. Ai fini dell'istruttoria di competenza Regionale (a cura dell'STP competente), il CAA deve trasmettere, unitamente alla domanda, tutta la documentazione cartacea all'STP competente per territorio entro dieci giorni dal termine di scadenza di presentazione delle domande, ovvero entro il 9 maggio 2022, salvo proroghe.

La trasmissione delle domande da parte dei CAA, e dei documenti ad esse allegati, è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA o altro soggetto);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUA del richiedente;
- la P. IVA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

Nel caso il viticoltore intende realizzare un progetto che prevede più Attività contemporaneamente tra quelle indicate al paragrafo 15 delle presenti DRA, sarebbe opportuno presentare due domande di sostegno di RRV, relative alle differenti Attività, anche ai fini della rendicontazione finale e delle operazioni di collaudo.

17.1 Fascicolo aziendale

È condizione essenziale che ciascun soggetto beneficiario di contributi, aiuti e premi comunitari, nazionali e regionali sia censito all'interno dell'Anagrafe delle aziende agricole attraverso il *Fascicolo aziendale* costituito ai sensi del D.P.R. 503/1999 e del D. Lgs. n. 99/2004 ed inteso come modello cartaceo e/o elettronico riepilogativo dei dati e dei documenti aziendali. La costituzione o aggiornamento del *Fascicolo aziendale* consente la visione globale dell'azienda come insieme delle unità produttive gestite dall'agricoltore e si inquadra nel contesto della semplificazione della documentazione amministrativa.

Inoltre, il DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali individua nel "Piano Colturale Aziendale o Piano di coltivazione" un elemento essenziale di semplificazione degli adempimenti posti a carico degli agricoltori dalla normativa comunitaria. In particolare, l'articolo 9, prevede che l'aggiornamento del Piano di coltivazione aziendale sia condizione di ammissibilità per le misure di aiuto comunitarie, nazionali e regionali basate sulle superfici e costituisca la base per l'effettuazione delle verifiche connesse. Gli usi del suolo saranno quindi recuperati esclusivamente dal Piano di coltivazione presente nel fascicolo aziendale.

Le modalità di costituzione e aggiornamento del Piano di Coltivazione sono definite nella Circolare AGEA prot. N. 141 del 20 marzo 2015 e s.m.i..

Per consentire di eseguire tutti i controlli previsti dal Sistema Integrato di Gestione e di Controllo (SIGC) è necessario che le superfici a vigneto siano opportunamente definite e verificate nello Schedario viticolo. Inoltre, l'aggiornamento del fascicolo deve riguardare anche i dati tecnici (*varietà, sesto impianto, anno di impianto, forma di allevamento, ecc.*) delle Unità Vitite, a pena di esclusione delle superfici, in caso di riscontro difformità a seguito delle verifiche ex-ante in campo.

Nella costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario dovrà necessariamente aggiornare le proprie coordinate bancarie (IBAN) ai fini dell'accreditamento degli importi da erogare a titolo di aiuto comunitario.

Al riguardo si rappresenta che dal 2010 AGEA attua un controllo sistematico sui codici IBAN indicati dai produttori nelle domande di pagamento, al fine di verificare la reale esistenza del codice IBAN nel circuito interbancario e la coerenza dello stesso con il soggetto indicato nella domanda di pagamento stessa. Si evidenzia che l'intestatario del codice IBAN deve sempre corrispondere con il beneficiario indicato nella domanda di pagamento. È ammesso il c/c cointestato ma ciascun conto può essere associato ad un solo Fascicolo aziendale.

L'IBAN che identifica in maniera univoca il rapporto tra beneficiario ed Istituto di credito, è requisito obbligatorio richiesto dalla legge (D.lgs 11/2010), per la definizione del procedimento amministrativo di erogazione degli aiuti comunitari. Pertanto, il beneficiario ha l'obbligo di comunicare sotto la propria responsabilità il proprio IBAN al momento di presentazione della domanda, nonché l'obbligo di comunicarne ogni eventuale variazione nella domanda di aiuto e nel fascicolo aziendale, entro il termine utile per consentire il regolare pagamento da parte dell'O.P. AGEA.

La mancata o l'errata comunicazione da parte del beneficiario dell'IBAN, costituendo un motivo ostativo al pagamento, non comporta alcuna imputazione di responsabilità in capo alla pubblica amministrazione in caso di mancato pagamento dell'aiuto.

In fase di costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale, inoltre, il beneficiario dovrà obbligatoriamente registrare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata e il recapito telefonico.

Con Decreto del Presidente del Consiglio del 22 luglio 2011 è stata data attuazione all'art. 5 bis del D.lgs. n. 82/2005, che prevede che a partire dal 2013, lo scambio di informazioni e documenti debba avvenire attraverso strumenti informatici. La PEC, quindi, è obbligatoria e sarà utilizzata come unico strumento di comunicazione tra l'Amministrazione e il beneficiario.

Pertanto, nelle domande è obbligatoria l'indicazione da parte del richiedente della propria casella di posta elettronica certificata e la sottoscrizione del modello di autocertificazione secondo quanto riportato nell'allegato 6 delle I.O. AGEA 2022.

17.2 Regolarità delle superfici

Alla data di presentazione della domanda di sostegno, oltre a quanto già previsto e da indicare nella relazione tecnica, il richiedente deve dichiarare ai sensi del DPR 445/2000 che:

- a) le unità vitate oggetto dell'intervento sono in regola con la normativa comunitaria e nazionale in materia di impianti e reimpianti viticoli;
- b) le unità vitate oggetto dell'intervento non hanno beneficiato di altre agevolazioni finalizzate ad interventi strutturali disposte da programmi comunitari e/o da disposizioni statali o regionali negli ultimi sei anni;
- c) registrate ed aggiornate nello schedario viticolo regionale e nel fascicolo aziendale, l'aggiornamento deve riguardare anche le caratteristiche del vigneto quali sesto di impianto, varietà e forme di allevamento;
- d) le superfici agricole su cui sarà impiantato il vigneto sono esenti da vincolo (idrogeologico o altro vincolo tipo paesaggistico, ecc.) o che saranno dotate delle prescritte autorizzazioni prima di effettuare i lavori.

17.3 Altri obblighi e impegni del richiedente

I beneficiari sono responsabili della corretta realizzazione dei progetti e di tutto quanto sottoscritto in domanda di aiuto e di pagamento e che, in assenza di cause di forza maggiore, in caso di progetto non realizzato nel rispetto di quanto ammesso al sostegno, si applicano le

riduzioni e le penali di cui all'art 2 del Reg. UE 2021/374 che modifica l'art. 54 del Reg. UE 2017/1149

Alla data di presentazione della domanda è necessario che il singolo richiedente:

- sia in regola in merito agli obblighi di iscrizione al Registro delle imprese nella sezione speciale delle aziende agricole ai sensi del DPR 581 del 7 dicembre 1995 - Certificazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA con indicazione numero e data. In caso di esonero dall'obbligo di iscrizione, dovrà dichiarare di essere esonerato in conformità alle vigenti disposizioni in materia, di cui al DPR n.663 del 26/10/1972;
- conduca una superficie vitata non ancora giunta al termine del ciclo naturale di vita (da autocertificare), in quanto il rinnovo normale dei vigneti a fine ciclo di vita naturale, ovvero il reimpianto della vite sulla stessa particella con la stessa varietà e secondo il medesimo sistema di allevamento, non è ammissibile;
- in caso di vincoli di cui alla lettera d) del precedente paragrafo 17.2, prima dei lavori di impianto è necessario acquisire le prescritte autorizzazioni da parte degli Enti competenti. In ogni caso i richiedenti, le cui aree di intervento ricadano in ambito vincolato, alla domanda di sostegno dovranno allegare una dichiarazione di impegno nella quale si precisa, sotto la propria responsabilità, che prima di effettuare i lavori approvati, saranno osservate le eventuali prescrizioni previste nelle aree di intervento, acquisendo i necessari pareri, autorizzazioni, permessi, ecc. dagli Enti preposti.

Inoltre, i beneficiari con domande di sostegno con pagamento anticipato, devono far pervenire all'Ufficio competente l'attestazione di inizio lavori entro il termine indicato nel decreto di approvazione della graduatoria regionale di merito e nella comunicazione di finanziabilità inviata a mezzo PEC.

Per quanto riguarda le dichiarazioni obbligatorie di vendemmia, si ribadisce che vige l'obbligo di dichiarazione per tutte le superfici vitate aziendali anche con produzione pari a zero (in caso di calamità, di vendemmia verde, ecc.).

In caso di omissione di presentazione per cause di forza maggiore così come definito dalla normativa dell'Unione Europea, il richiedente dovrà presentare la prescritta documentazione comprovante la causa di forza maggiore. La mancata presentazione della dichiarazione di vendemmia è segnalata dall'Ufficio all'ICQRF di Napoli per l'applicazione delle sanzioni previste.

I soggetti titolari di aziende non vitate che intendono iniziare l'attività viticola sono esonerati, ovviamente, dall'obbligo di aver presentato la *dichiarazione di raccolta delle uve e di produzione del vino*. In caso di subentro a precedente conduttore di superfici vitate dovrà essere indicato il CUUA del precedente conduttore.

Al fine di consentire il pieno utilizzo di tutte le risorse finanziarie disponibili, il beneficiario può rinunciare alla propria domanda, senza conseguenze, entro 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del Decreto Regionale di approvazione della graduatoria di finanziabilità delle domande. Per le rinunce trasmesse oltre detto termine, fatti salvi i casi di forza maggiore riconosciuti, la stessa sarà intesa come revoca e, in tal caso, non sarà possibile, al medesimo soggetto, presentare una nuova domanda nell'ambito della stessa misura, per i successivi due esercizi finanziari.

18. CONTROLLO IN LOCO EX-ANTE

AGEA, estrae un campione minimo de 5% delle domande di sostegno presentate per ciascuna Regione, sul quale opera la verifica in loco (ex ante) degli impianti vitati oggetto dell'intervento, finalizzato alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art. 46 paragrafo 3, secondo comma del Reg. 1308/2013 riguardo alle operazioni non ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per «rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale» si intende il reimpianto della stessa parcella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite).

Ai sensi dell'art. 42 del Reg. UE 1150/2016, il controllo include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art. 44 dello stesso regolamento, nonché le caratteristiche tecnico-agronomiche del vigneto.

Per consentire ad AGEA l'esecuzione dei controlli inerenti al campione ex-ante, l'estirpazione dei vigneti oggetto di RRV deve essere effettuata, pena la decadenza dell'ammissibilità della superficie, solo a decorrere dal **primo settembre 2022**, salvo posticipazioni per convocazione in contraddittorio della ditta per approfondimenti del controllo o rappresentazione degli esiti negativi dello stesso, che sarà comunque notificata all'interessato prima del primo settembre 2022.

Come previsto dall'organismo Pagatore AGEA, in caso di convocazione, notificata con lettera inviata tramite PEC o raccomandata A\R agli indirizzi presenti sul proprio fascicolo aziendale, le aziende dovranno presentarsi nei tempi indicati. In caso di giustificati motivi si può chiedere un rinvio o anticipo dell'incontro, contattando la sede di convocazione ai riferimenti riportati nella convocazione. Si ricorda che la mancata presentazione agli incontri in contraddittorio priva le aziende della possibilità di controdedurre agli esiti negativi del controllo, anche con la richiesta di un sopralluogo congiunto in campo volto a chiarire eventuali dubbi, e comporta la chiusura d'ufficio del controllo con la redazione di un verbale in cui l'azienda risulterà come "non presentatasi all'incontro".

Eventuali contestazioni presentate in momenti successivi a tale fase non potranno essere prese in considerazione.

Le caratteristiche agronomiche dei vigneti (*varietà, forma di allevamento, sesto d'impianto e stato di coltivazione dei vigneti*), rispetto a quanto dichiarato in domanda di sostegno sono vincolanti per la finanziabilità della domanda stessa. Non saranno ammissibili:

- vigneti che risulteranno impiantati con altre varietà rispetto a quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con forma di allevamento diversa da quella dichiarata;
- vigneti che risulteranno impiantati con la varietà dichiarata ma con sesto d'impianto diverso da quello dichiarato;
- vigneti che risulteranno non più produttivi o non mantenuti ai sensi dell'art 2 paragrafo 2 del DM n. 1420 del 26 febbraio 2015.

Pertanto, prima della presentazione della domanda di sostegno al CAA, è obbligatorio verificare le caratteristiche agronomiche del vigneto registrate nello schedario viticolo regionale e, se del caso, chiederne una modifica all'STP competente per territorio, pena la non ammissibilità delle superfici non allineate.

Le superfici oggetto di Ristrutturazione/Riconversione vengono misurate ai sensi dell'art. 44 del regolamento di esecuzione 1150/2016 e la verifica in loco è documentata da apposito verbale di controllo sottoscritto in contraddittorio ed accettato dal produttore.

19. ISTRUTTORIA DELLA DOMANDA SOSTEGNO

Con l'istruttoria della domanda di sostegno, che prevede controlli documentali ed eventuali controlli in campo, è verificato ed accertato se il richiedente è in possesso dei requisiti previsti dalle norme comunitarie e nazionali vigenti in materia di concessione di aiuti comunitari e se gli interventi programmati sono conformi alle disposizioni di attuazione.

19.1 Ricevibilità

Viene accertata la ricezione delle domande e dei relativi allegati entro il termine previsto di invio della documentazione da parte dei richiedenti, per il tramite dei CAA ai Servizi Territoriali Provinciali (entro sette giorni dal termine di presentazione delle domande di aiuto), la regolare sottoscrizione delle domande e la completezza della documentazione allegata prevista dalle presenti Disposizioni regionali.

Questa fase si conclude con la compilazione della apposita check-list nell'applicativo in area riservata SIAN che dovrà essere firmata dall'Istruttore e conservata nel fascicolo del richiedente.

Il completamento della ricevibilità da parte dei STP delle domande deve essere concluso entro 15 giorni dal termine massimo di trasmissione delle domande all'Ufficio regionale da parte del CAA, o altro soggetto.

La non ricevibilità, con le motivazioni oggettive, è oggetto di avvio di procedimento ai sensi della Legge n. 241/90. Il procedimento dovrà essere concluso dall'STP competente prima della comunicazione degli esiti di ammissibilità alla UOD 50.07.15.

19.2 Ammissibilità

Le domande ricevibili ed i documenti ad essi allegati, sono sottoposte all'istruttoria di ammissibilità che può prevedere anche eventuali controlli in campo.

La verifica di ammissibilità viene effettuata e documentata da apposita check-list di controllo disponibile sul portale SIAN e, nel caso di controlli in campo, da un verbale con giudizio positivo o negativo di approvazione.

È utile eseguire anche un controllo incrociando i dati del vigneto riportati in domanda con quelli presenti nello schedario viticolo, per verificare se su detti vigneti non vi sono vincoli o se gli stessi risultano già finanziati negli ultimi sette anni.

Il funzionario istruttore in questa fase ha la possibilità di richiedere all'azienda che ha presentato domanda di sostegno, i necessari chiarimenti e l'eventuale documentazione integrativa non essenziale rispetto a quanto previsto dalle presenti DRA, utile alla corretta definizione dell'istruttoria di ammissibilità della domanda.

L'STP competente seleziona con criteri di casualità e/o di rischio un campione pari ad almeno al 5% delle domande di sostegno per il quale è tenuto ad operare una **revisione** dei controlli di ammissibilità già effettuati, affidandone l'esecuzione ad un funzionario revisore diverso da quello che ha operato il primo controllo. A tal fine il funzionario revisore utilizza lo stesso modello di scheda di controllo utilizzato dal funzionario istruttore, ripercorrendo le fasi del controllo già effettuato

La non ammissibilità della domanda è oggetto di avvio del procedimento amministrativo, ai sensi della legge n. 241/90. Entro i termini indicati nel procedimento amministrativo, possono essere sanati, ove ne ricorrano le condizioni, i seguenti requisiti di ammissibilità, quali *l'acquisizione della dichiarazione vitivinicola del precedente produttore, l'aggiornamento della PEC nel fascicolo aziendale e la regolarizzazione del DURC.*

Il termine ultimo per il completamento dell'ammissibilità da parte dei STP, con registrazione sul portale SIAN, per la campagna 2022/2023 è fissato al **20 novembre 2022**, con **comunicazione degli elenchi di ammissibilità alla UOD 50.07.15 entro e non oltre il 30 novembre 2022**.

L'approvazione della domanda non costituisce atto di concessione del finanziamento che resta subordinato alla approvazione della **finanziabilità** a seguito della graduatoria regionale delle domande finanziabili, sulla base delle risorse finanziarie assegnata alla Regione Campania, a cura dell'UOD 50.07.15.

19.3 Finanziabilità

Come dettagliato successivamente, la UOD 50.07.15 provvede a redigere una graduatoria unica regionale di ammissibilità e finanziabilità entro il **10 gennaio 2023** che viene pubblicata sul sito web istituzionale della Regione Campania - portale dell'Agricoltura e sul BURC.

Successivamente, gli STP, per quanto di rispettiva competenza, provvedono alla registrazione dei dati sul portale SIAN nella apposita check list (punteggio, superficie e contributo ammesso, ecc.).

Si procede quindi alla conferma dei dati di finanziabilità sul SIAN e, successivamente, nella check-list si registra la data e il protocollo della lettera di comunicazione di finanziabilità ai beneficiari redatta secondo il predisposto modello allegato alle presenti DRA.

La registrazione della finanziabilità nel SIAN deve essere **conclusa** dagli STP **entro il 10 febbraio 2023**.

20. GRADUATORIA REGIONALE E CRITERI DI PRIORITÀ

A seguito dell'istruttoria di ammissibilità delle domande di sostegno da parte dei STP, il cui iter istruttorio dovrà concludersi entro il **20 novembre 2022** (*ammissibilità registrata sul SIAN*), e della trasmissione degli elenchi provinciali alla UOD 50.07.15 entro il 30 novembre 2022, sulla base dei punteggi attribuiti in fase istruttoria, sarà formulata una graduatoria unica regionale entro il **10 gennaio 2023**, nel rispetto dei criteri di priorità di seguito indicati:

1. domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente fino alla concorrenza di € 604.968,27 pari al 15% della dotazione assegnata alla Misura RRV nell'esercizio finanziario 2023;
2. domande con tipologia di pagamento a collaudo;
3. domande con tipologia di pagamento anticipato.

Tabella dei criteri di priorità

Descrizione riconosciuta	Punteggio
Giovane imprenditore con età inferiore ai 40 anni. In caso di Società o Cooperativa si considera l'età anagrafica del rappresentante legale che sottoscrive la domanda.	10
Aziende che utilizzano autorizzazioni per ampliare la superficie vitata effettivamente impiantata	4
Aziende con rapporto prevalentemente vitivinicolo Sup. vitata/SAU > del 50%	10
Aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali o aziende socie di cooperative	4
Interventi che riguardano impianti da destinare a produzioni a DOP <i>oppure</i> Interventi che riguardano impianti da destinare a produzioni IGP	4 2
Il soggetto che conduce con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CE n. 834/2011 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto	4
Aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela riconosciuto ai sensi del D. Lgs 61/2010 alla data di emanazione del presente Bando.	3
Cooperative e/o soggetti che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.	5
Nuovo beneficiario - Azienda che non ha beneficiato di contributi nell'ambito della misura RRV nelle ultime due campagne.	6

Per le aziende che aderiscono ad un consorzio di tutela, alla domanda di sostegno occorre allegare attestato del Consorzio stesso con l'indicazione almeno della data di adesione e della tipologia di vino.

A parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore. Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

L'ultima domanda ammessa in graduatoria può essere finanziata anche parzialmente, a seconda della disponibilità finanziaria e sempreché il beneficiario sia disponibile a realizzare l'intervento con un'erogazione di un contributo inferiore.

La finanziabilità delle domande ammesse ma non finanziate per esaurimento delle risorse, è possibile in caso di ulteriori risorse (rinunce, rimodulazioni finanziarie, ecc.).

Non possono essere proposti elenchi di liquidazione in overbooking da un esercizio finanziario a quello successivo. In altri termini le domande non liquidate per esaurimento delle risorse assegnate in un esercizio finanziario, non potranno essere più pagate con i fondi assegnati nell'esercizio finanziario successivo. In tal caso i beneficiari interessati dovranno presentare una nuova domanda negli esercizi finanziari successivi.

L'UOD 50.07.15, predisporre e pubblica il Decreto Regionale di approvazione della graduatoria unica regionale delle domande ammesse, sul BURC, sito web dell'Assessorato Regionale all'Agricoltura e nella sezione "Casa di Vetro" ai sensi della Legge Regionale n. 23 del 28/07/2017. Per le domande finanziabili con le risorse disponibili, sarà disposta anche la pubblicazione nella sezione Amministrazione trasparente, ai sensi degli articoli 26, comma 2 e 27 del D.lgs 33/2013 che costituisce condizione legale di efficacia del provvedimento di concessione.

I termini indicati non si applicano per le domande oggetto di scorrimento della graduatoria di finanziabilità a seguito di ulteriori risorse che dovessero rendersi disponibili. Ad ogni modo, la consegna della documentazione (polizze, ecc.) agli Uffici STP da parte dei beneficiari deve avvenire entro i termini indicati nella comunicazione di finanziabilità per consentire l'invio all'OP AGEA degli elenchi di liquidazione con allegate le relative polizze e conferme di validità.

21. VARIANTI E MODIFICHE MINORI

Le varianti sono quelle previste dal paragrafo 15 delle Istruzioni Operative n. 22 prot. N. 18914 del 4 marzo 2022 e ss.mm. ii..

Si intende per variante una variazione delle opere da eseguire (*allegato 2 della domanda di sostegno*) relative a:

1. cambio delle attività da eseguire (ristrutturazione, riconversione, miglioramento delle tecniche di coltivazione) nel rispetto della strategia del progetto iniziale e della programmazione finanziaria (nessuna modifica può essere effettuata alle informazioni presenti nell'allegato 1 della domanda di sostegno);
2. tipologia di erogazione del contributo;
3. variazione del beneficiario per subentro. Si precisa che tale tipologia non necessita di presenza di CFM/CE previste invece per il subentro per decesso previste dal paragrafo 18 delle I.O. AGEA n. 22.

Le domande di variante vanno gestite informaticamente su portale SIAN, con rilascio entro il termine previsto dal paragrafo 15 delle I.O. AGEA n. 22.

Copia cartacea della domanda di variante dovrà essere inviata all'STP competente che dovrà procedere alla ricevibilità entro 15 giorni dal termine di trasmissione della documentazione e trasmettere al beneficiario l'autorizzazione o diniego entro e non oltre 45 giorni dalla data di rilascio della domanda di variante stessa.

Le domanda di variante di cui al precedente punto 1 (cambio attività...) possono essere presentate solo successivamente alla fase di ammissibilità, deve essere presentate ed autorizzate prima della realizzazione dell'intervento e comunque deve essere rilasciata informaticamente almeno 90 gg prima della scadenza ultima di presentazione della domanda di saldo.

La domanda di variante di cui al precedente punto 2 (tipologia erogazione) deve essere rilasciata informaticamente prima della conferma di finanziabilità e comunque non oltre il 15 dicembre 2022.

La domanda di variante di cui al precedente punto 3 deve essere rilasciata informaticamente non oltre il 30 novembre 2022 e perfezionata, con consegna dell'appendice alla polizza, entro e non oltre il 28 febbraio 2023 per quelle domande che devono presentare domanda di saldo nel 2023 e non oltre il 30 novembre 2023 e perfezionata, con consegna dell'appendice alla polizza, entro e non oltre il 28 febbraio 2024 per quelle domande che devono presentare domanda di saldo nel 2024.

ITER ISTRUTTORIO DOMANDE DI VARIANTE DEL BENEFICIARIO

La domanda di variante del beneficiario segue il seguente iter:

1. invio della domanda all'STP entro dieci giorni dal termine di rilascio sul SIAN della domanda di variante;
2. pre-autorizzazione da parte dell'STP e comunicazione ad entrambe le ditte (cedente e subentrante);
3. in caso tipologia di pagamento in anticipo e domanda di variante rilasciata successivamente alla costituzione della garanzia, rilascio dell'appendice di subentro alla polizza e consegna all'STP (con trasferimento degli impegni);
4. trasferimento dei terreni sul fascicolo del subentrante;
5. lavorazione della polizza/appendice di subentro;
6. autorizzazione definitiva al subentro.

Tutta la procedura deve concludersi entro 90 giorni dalla comunicazione della pre-autorizzazione e le pre-autorizzazioni non possono essere emesse oltre il 30 novembre dell'anno antecedente quello di scadenza di presentazione della domanda di saldo. Ad esempio, se l'anno di presentazione della domanda di saldo è il 2023 la pre-autorizzazione non può essere emessa oltre il 30 novembre 2022.

Si precisa che requisito essenziale per la presentazione della domanda di variante è che il subentrante sia in possesso di un fascicolo aziendale valido.

Modifica minore

Per "modifica minore si intende la possibilità di apportare all'operazione inizialmente approvata delle modifiche di minore entità.

Tali modifiche possono essere attuate senza un'autorizzazione preventiva, a condizione che:

- non pregiudichino l'ammissibilità di qualsiasi parte dell'operazione;
- siano mantenuti gli obiettivi generali del progetto;
- non modifichino i criteri di priorità indicati, tali da comportare la non finanziabilità dell'operazione.

Si intende per modifica minore:

- cambio di ubicazione del nuovo impianto (foglio, particella);
- varietà;
- forma di allevamento;
- sesto d'impianto.

Dette modifiche devono essere **COMUNQUE** comunicate all'STP territorialmente competente, preferibilmente prima della realizzazione dell'intervento e comunque prima della presentazione della domanda di saldo nella quale dovranno obbligatoriamente essere riportate (nel senso che la modifica deve figurare nella domanda di saldo).

Se all'atto del collaudo saranno riscontrati vigneti difformi da quanto riportato in domanda di saldo gli stessi non sono ammissibili all'aiuto.

La comunicazione delle modifiche minori va obbligatoriamente effettuata attraverso la compilazione dell'allegato 9 della Circolare OP AGEA I.O. n. 22 del 04/03/2022. Per la compilazione dell'allegato è prevista una procedura sul portale SIAN. Dopo l'attribuzione del numero di protocollo l'allegato 9 deve essere stampato, firmato e trasmesso all'STP competente entro il termine di 5 giorni solari.

Non sono ammesse varianti diverse da quelle indicate precedentemente (per esempio non è ammessa la variante al cronoprogramma).

Impianti che all'atto del collaudo saranno difformi da quanto ammesso in domanda di sostegno o di variante autorizzata, non sono ammissibili all'aiuto.

La domanda di variante deve essere presentata ed autorizzata prima della realizzazione dell'intervento. In caso di varianti realizzate senza preventiva autorizzazione da parte dell'Ufficio competente per territorio, sarà avviato il procedimento di decadenza e revoca del beneficio approvato, con il recupero delle somme eventualmente già pagate in via anticipata.

Non sono considerati errori palesi il mancato rispetto delle tempistiche o degli adempimenti connessi. La rinuncia di una domanda finanziabile, senza penali, va presentata all'STP competente entro il termine di 30 giorni dalla pubblicazione sul BURC del Decreto di approvazione della graduatoria regionale di finanziabilità.

La revoca della domanda prevede l'applicazione delle sanzioni (esclusione dalla Misura per le campagne successive ai sensi del DM 1411/2017).

22. COMUNICAZIONE DI CAUSE DI FORZA MAGGIORE E CIRCOSTANZE ECCEZIONALI

Ai sensi del Reg. UE 640/14 art.4, qualora ricorrano cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, può essere presentata dal beneficiario, per il tramite di un CAA, apposita comunicazione utilizzando l'apposita funzione disponibile a portale e allegando la

documentazione prevista dall'allegato dalla circolare AGEA OP n. 32 del 6 luglio 2017, ai fini del riconoscimento delle stesse.

Possono essere riconosciuti esclusivamente i casi di forza maggiore previsti dal Regolamento UE 1306/13 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della comunicazione.

Le fattispecie previste per la misura e la relativa documentazione obbligatoria probante sono riportate nell'Allegato 7 delle Istruzioni Operative di AGEA n. 22 del 4 marzo 2022.

La presentazione delle comunicazioni di Forza maggiore e circostanze eccezionali è articolata in due fasi:

1. *protocollazione guidata, in ambiente Fascicolo sezione 'Circostanze eccezionali', della documentazione prevista dalle specifiche casistiche regolamentate dal suddetto articolo 4 del regolamento;*
2. *compilazione e rilascio della comunicazione dalla procedura con l'applicativo di compilazione della Domanda di sostegno in SIAN.*

È possibile riconoscere esclusivamente i casi di forza maggiore riportati all'art. 2 paragrafo 2 del Reg. UE 1306 del 20 dicembre 2013 e successive modifiche ed integrazioni, comunicando l'esito entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento della richiesta.

La presenza della comunicazione delle CFM/CE costituisce prerequisito per la presentazione di richiesta di subentro per decesso o di proroga dei termini di presentazione della domanda di saldo.

23. SUBENTRO PER DECESSO DELL'INTESTATARIO DELLA DOMANDA DI SOSTEGNO

In caso di decesso del titolare della domanda di sostegno, a valle della comunicazione di circostanze eccezionali di cui al precedente paragrafo 22, un legittimo erede può avanzare richiesta di subentro.

La richiesta va presentata all'STP territorialmente competente che, tramite le funzioni disponibili sul portale SIAN, verifica l'esistenza della comunicazione, la sussistenza dei requisiti previsti e comunica al nuovo soggetto beneficiario, a mezzo lettera raccomandata/PEC con avviso di ricevimento, l'esito dell'istruttoria.

In caso di una domanda di sostegno con richiesta di pagamento anticipato, se il beneficiario deceduto ha già presentato apposita garanzia, l'erede deve presentare un'appendice di variazione alla garanzia originaria da produrre secondo la Circolare AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e s.m.i. - *Procedura delle garanzie informatizzate.*

L'erede munito del codice CUAA del precedente beneficiario e del numero identificativo della domanda di sostegno si reca presso l'Ente garante che ha emesso la garanzia originaria. Questo, inserendo il numero identificativo della domanda di sostegno ed il CUAA del beneficiario nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, provvede a scaricare il modello di appendice di garanzia di variazione contraente precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di sostegno a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima.

L'inserimento a sistema degli estremi identificativi della nota regionale di comunicazione di ammissibilità provvisoria al subentro dell'erede attiva la possibilità di stampare l'appendice di subentro.

L'Ente garante stampa l'appendice di garanzia e la sottoscrive unitamente al beneficiario subentrante con propria firma e timbro.

Il beneficiario subentrante consegna all'STP competente l'originale dell'appendice di subentro entro cinque giorni dalla sua sottoscrizione.

L'STP verificata la presenza sull'appendice della sottoscrizione in originale da parte dell'Ente garante e del beneficiario subentrante e l'immissione nel SIAN dei dati dell'Ente garante apposti sul frontespizio dell'appendice medesima, provvede a richiedere alla Direzione Generale

dell'Ente garante la conferma di validità dell'appendice di variazione e, una volta pervenuta, l'acquisisce a sistema.

Verificata la conformità e validità dell'appendice, e sulla base degli adempimenti sopra descritti, l'STP con provvedimento formale comunica al soggetto subentrante con PEC o raccomandata con avviso di ricevimento tutti i diritti e gli obblighi in capo all'intestatario iniziale.

L'STP, infine, provvede a trasmettere originale dell'appendice di subentro e della rispettiva conferma di validità alla UOD 50.07.15 per il successivo inoltro all'AGEA.

La procedura di subentro dovrà essere conclusa entro e non oltre 90 giorni della richiesta.

24. PROROGA TERMINE LAVORI

In presenza di una situazione di circostanza eccezionale/CFM per calamità naturali, incapacità professionale di lunga durata o in caso di esproprio di una parte consistente dell'azienda, il titolare può presentare l'apposita comunicazione relativa alla domanda di sostegno.

La comunicazione è utile per evitare sanzioni in caso di non completa realizzazione delle opere. È data facoltà all'STP istruttore valutarne l'applicabilità nella fase di definizione del collaudo finale della domanda di saldo.

Come definito nella Comunicazione C (88) 1696 della Commissione Europea, le cause di forza maggiore devono essere intese nel senso di "circostanze anormali, indipendenti dall'operatore, e le cui conseguenze non sarebbero potute essere evitate se non a prezzo di sacrifici, malgrado la miglior buona volontà".

Il riconoscimento di una causa di forza maggiore, come giustificazione del mancato rispetto del termine di realizzazione dei lavori e, quindi, degli impegni assunti, costituisce un'eccezione alla regola generale del rispetto degli impegni assunti dal beneficiario con la sottoscrizione della domanda.

L'STP competente, a seguito di istruttoria tecnico-amministrativa, esprimerà il proprio parere sul rilascio o meno della proroga e, in caso di esito favorevole, ne darà comunicazione al beneficiario e per conoscenza all'UOD 50.07.15.

La richiesta di proroga deve essere presentata al STP competente che la inserisce nel fascicolo documentale e, valutata l'idoneità delle CFM/CE addotte, ne determina l'accoglimento o meno.

25. ADEMPIMENTI E CONTROLLI

I controlli sono effettuati conformemente a quanto definito d'intesa tra la Regione Campania, AGEA Coordinamento e AGEA Organismo pagatore e in applicazione delle disposizioni nazionali e regionali relative al potenziale produttivo viticolo.

In particolare, il controllo delle superfici interessate si avvale dell'inventario del potenziale viticolo e della corrispondente base grafica.

Ai fini della liquidazione del sostegno comunitario il sistema di controllo si avvale, inoltre, del Sistema Integrato di Gestione e Controllo, istituito dal regolamento CEE 3508/1992, che permette di verificare se i dati forniti dal richiedente, tramite la domanda o la documentazione ad essa allegata, siano congruenti con le informazioni contenute nel Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN).

È inoltre verificato il rispetto degli impegni (tecnici, amministrativi, realizzazione interventi, obblighi, ecc.) assunti dal singolo richiedente con la sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario o in atti successivi.

25.1 Adempimenti dell'Amministrazione regionale

I STP territorialmente competenti, a seguito dell'approvazione della graduatoria regionale, comunicano ai beneficiari, anche a mezzo PEC, la finanziabilità della domanda, conformemente al predisposto schema allegato alle presenti disposizioni *Modello A* e *Modello A1* (per la tipologia di domande con pagamento a collaudo), inviando loro anche i seguenti schemi, in funzione della tipologia di pagamento prescelto:

- schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante “l’inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti” (*Modello 1*);
- schema di comunicazione “*presentazione domanda di saldo e richiesta di accertamento finale/saldo*” (*Modello 2*).

Per le domande immediatamente finanziabili in funzione delle risorse finanziarie disponibili, la registrazione di “finanziabilità” dovrà essere registrata sul portale SIAN entro il 10 febbraio 2023.

Per le domande ammissibili ma non finanziabili per carenza di risorse, la finanziabilità potrà essere registrata a sistema anche successivamente in caso di scorrimento delle graduatorie di finanziabilità.

Per le domande, non ammissibili i STP competenti per territorio provvederanno ad inviare apposita comunicazione a mezzo PEC, sulla base del predisposto Modello B allegato alle presenti disposizioni.

La comunicazione di finanziabilità costituisce invito alla Ditta a fornire la fidejussione e l'attestazione di inizio lavori che deve essere trasmessa entro il 15 aprile 2023.

I competenti STP, ad avvenuta presentazione della documentazione e nel rispetto degli adempimenti previsti da AGEA, provvedono a:

- accertare la completezza della documentazione prodotta dai soggetti interessati;
- verificare la regolarità della garanzia fideiussoria ed in particolare la presenza delle sottoscrizioni in originale dell’Ente garante e del contraente, del luogo e della data di sottoscrizione, della presenza del timbro e del nome e cognome del firmatario, nonché alla lavorazione in PGI nel portale SIAN delle garanzie;
- acquisire la conferma della validità della garanzia medesima, utilizzando esclusivamente il “modello di conferma garanzia” Tipo 2, stampato dal SIAN in PGI, in formato PDF, riportante BARCODE e tutti i dati di riferimento della garanzia, del timbro e del nominativo del firmatario dell’Ente garante.

Successivamente, entro il 10 maggio 2023, trasmettono all’UOD 50.07.15 l’originale delle garanzie fideiussorie corredate delle relative conferme di validità rilasciate dalle direzioni degli Enti garanti.

La UOD 50.07.15, nel rispetto degli adempimenti previsti dall’OPAGEA, provvede a:

- *verificare la correttezza formale delle garanzie fideiussorie e delle conferme di validità delle garanzie medesime;*
- *inoltrare entro il 15 maggio 2023 all’OP AGEA le garanzie fideiussorie in originale e le relative conferme di validità ai fini della erogazione del contributo a favore di ciascun beneficiario, da parte della stessa AGEA in qualità di Organismo Pagatore.*

25.2 Adempimenti dei beneficiari

I richiedenti ammessi al finanziamento con domande di sostegno con anticipato, devono far pervenire al STP competente, entro il 15 aprile 2023, l’attestazione di inizio lavori, contestualmente alla presentazione della garanzia fideiussoria, secondo quanto previsto dalla AGEA prot. n. 697/UM del 19/03/2009 e n. 27 prot. UMU.2010.1091 del 14/07/2010 e ss.ms.ii..

Quindi, successivamente al ricevimento della comunicazione di finanziabilità da parte del STP competente, entro il termine del 15 aprile 2023, il beneficiario con tipologia di pagamento anticipato, trasmette la seguente documentazione:

- dichiarazione resa ai sensi dell’articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante “*l’inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti*”. Detta dichiarazione è redatta utilizzando lo schema di cui al *Modello 1* sopra citato. Ad avvenuta presentazione da parte dei beneficiari di detto Modello 1 l’STP competente provvede alla registrazione, con apposita procedura, sul portale SIAN in Gestione domande nuova RRV;
- polizza fideiussoria a favore dell’OP AGEA, a garanzia della erogazione anticipata del sostegno comunitario alla RRV. La polizza (o garanzia) fideiussoria deve essere conforme alle procedure dell’OP AGEA dettate per la gestione e l’acquisizione

informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV, tramite portale SIAN, in Procedure Garanzie Informatizzate (PGI).

La garanzia potrà essere sia assicurativa che bancaria, rilasciata da istituti di cui al Decreto del 15 aprile 1992 e s.m.i., inserite nell'apposito elenco pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19.02.2001 o da Istituti assicurativi abilitati dall'IVASS all'esercizio del ramo cauzioni dell'Unione Europea. L'elenco ufficiale di tali Istituti assicurativi è consultabile sul sito internet www.ivass.it. Sono esclusi dalla possibilità di presentare garanzie a favore dell'OP AGEA gli Enti garanti indicati nell'apposito elenco agli atti dell'Area amministrativa di AGEA.

Sull'argomento si rimanda a quanto precisato al punto 10.2 "Garanzie fideiussorie ed Enti garanti" circolare AGEA, Ufficio Monocratico, n. 4, prot. n. AGEA.AMU.261 del 25 febbraio 2010, (omissis.....*Il richiedente ammesso, munito del suo codice CUAA e del numero identificativo della sua domanda di aiuto, si reca presso un Ente garante di sua scelta, tra quelli ammessi dall'OP AGEA, che provvede, inserendo il numero identificativo della domanda di aiuto ed il CUAA del richiedente nell'apposita applicazione disponibile nell'area pubblica del portale SIAN, a scaricare il modello di garanzia precompilato con il codice a barre identificativo della stessa, il numero della domanda di aiuto a cui fa riferimento, l'importo garantito della garanzia da stipulare a favore dell'OP AGEA ed il termine di validità della garanzia medesima....omissis*) nonché, per maggiori dettagli, alla circolare dell'OP AGEA n. 18 prot. n. 697/UM del 19 marzo 2009 e sue successive modifiche ed integrazioni disponibile sul sito dell'AGEA www.agea.gov.it.

N.B.: Qualora la documentazione di cui sopra non viene prodotta dai soggetti interessati con le modalità ed entro i termini prescritti, l'UOD STP competente non dà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del contributo da parte dell'OP AGEA e dispone, conseguentemente, la revoca che sarà notificata all'interessato a mezzo PEC (o raccomandata A/R) mediante avvio del procedimento di revoca ai sensi della legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni.

Le garanzie emesse da Ente garante non riconosciuto da Agea o pervenute fuori termine vengono restituite al contraente.

Le garanzie devono pervenire in originale all'OP AGEA entro il **30 giugno 2023** complete delle rispettive conferme di validità. Tale scadenza viene posticipata per polizze afferenti alle ditte interessate da scorrimenti di graduatoria a seguito di economie e/o rimodulazioni nazionali.

26. DOMANDA DI PAGAMENTO DEL SALDO

Come già indicato in precedenza, in considerazione del regime transitorio di cui al comma b) punto 7) articolo 5) del regolamento UE n. 2021/2117 è possibile prevedere per le domande di aiuto della campagna 2022/2023 la scadenza per il completamento delle operazioni e presentazione della rispettiva domanda di pagamento saldo nella campagna 2024, comunque non oltre il termine di validità dell'autorizzazione all'impianto/reimpianto.

Al riguardo, tenuto conto che ai sensi dell'art. 54 del Reg. CE n. 2016/1149 l'aiuto è versato previa verifica dell'esecuzione e dell'avvenuto controllo in loco delle operazioni contemplate nella domanda di sostegno, i richiedenti con domanda di sostegno ammessa ed i beneficiari di anticipo su cauzione devono presentare, pena decadenza dall'aiuto, apposita domanda di pagamento del saldo entro le seguenti date:

- pagamento a collaudo: entro il **20 giugno 2023**;
- pagamento a saldo per le domande con anticipo nel 2023: entro il **20 giugno 2023 o 20 giugno 2024** (*l'anno dovrà comunque essere indicato nella domanda di sostegno con richiesta di pagamento d'anticipo*).

Pertanto, dovrà essere il beneficiario a stabilire il cronoprogramma delle azioni da realizzarsi e se intende aderire al regime transitorio (*compilando l'Allegato 10 della Circolare AGEA I.O. n. 22*).

Il richiedente è tenuto a presentare domanda di pagamento per il tramite di un CAA, secondo lo scadenziario (cronoprogramma) previsto nella domanda iniziale.

I termini sopra indicati per le domande di saldo sono fissati dall'OP AGEA e per termine di presentazione si intende il termine di rilascio della domanda sul portale SIAN. Il sistema informatico dopo il termine di scadenza sarà bloccato e non sarà più possibile rilasciare domande da parte dei CAA.

La domanda di saldo rappresenta un atto amministrativo propedeutico per consentire di effettuare il collaudo, il cui **contenuto è sottoscritto dal produttore sottoforma di dichiarazione sostitutiva**.

L'omessa presentazione della domanda di pagamento del saldo entro i termini sopra indicati, comporta per le domande di sostegno con pagamento a collaudo (o anche per quelle con polizza per le quali non è stato ancora corrisposto anticipo), la non erogazione dell'aiuto comunitario, atteso che non è possibile poter eseguire il controllo obbligatorio ai fini del pagamento dell'aiuto, mentre, per le domande di sostegno con polizza e anticipi già erogati, l'incameramento della garanzia.

Inoltre, ai sensi dell'art. 10 del DM 1411/2017, è prevista l'esclusione dalla misura di sostegno per la Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per un periodo di anni 3 successivi al termine massimo di presentazione della domanda di pagamento a saldo.

In tal caso l'STP competente comunica ai beneficiari interessati, a mezzo raccomandata/PEC entro 30 giorni lavorativi successivi al superamento di detti termini, l'avvio del procedimento di revoca ex articolo 10 bis legge 241/1990 dell'atto di concessione, immettendo a sistema SIAN i relativi dati (fascicolo documentale), per i successivi adempimenti di competenza di AGEA.

Le domande di pagamento presentate in qualsiasi altra modalità oltre i termini indicati sono dichiarate irricevibili.

Il beneficiario è tenuto a verificare e aggiornare il Fascicolo aziendale, eventualmente fossero intervenute modifiche. Inoltre, le domande di saldo devono contenere tutte le modifiche minori, pena l'inammissibilità delle modifiche stesse.

Copia della domanda di saldo corredata da tutti i documenti previsti ai fini del collaudo, deve essere inviata dal richiedente all'Ufficio regionale territorialmente competente (STP), entro dieci giorni dalla data ultima di rilascio sul portale SIAN da parte del CAA.

Per tutte le operazioni eseguite "in proprio" (cosiddetti lavori "in economia"), da erogare nel rispetto della dell'art. 45, comma 3, lettera a) del regolamento UE 2016/1149 e nei limiti previsti al paragrafo 16 dalle presenti DRA, l'azienda deve allegare domanda di saldo una dichiarazione di responsabilità in merito alle operazioni svolte e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati.

La trasmissione delle domande e dei documenti ad esse allegati è accompagnata da un elenco di dettaglio nel quale vengono indicati almeno i seguenti elementi:

- la data di trasmissione;
- il soggetto che opera la trasmissione (riferimenti del CAA);
- il numero identificativo della domanda;
- il CUAA del richiedente;
- la denominazione del richiedente.

La documentazione da allegare è quella di seguito specificata:

- a) documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;

- b) documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi (compresa quella del tecnico professionista). *Per documentazione fiscale si intendono le fatture, quietanzate tramite bonifico bancario, Ri.BA, carta di credito, emesse e regolarizzate dopo la presentazione della domanda di sostegno e prima della presentazione della domanda di pagamento a saldo.*

Qualsiasi altra forma di pagamento rende le spese sostenute inammissibili al contributo.

In sede di collaudo la documentazione fiscale allegata alla domanda di saldo e le spese in economia dichiarate, saranno utilizzate per verificare che il contributo comunitario per la ristrutturazione e la riconversione dei vigneti non superi il 73% rispetto alle spese effettivamente rendicontate (imponibile fatture + lavori in economia).

- c) relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato, con l'indicazione dettagliata dei lavori effettuati (computo metrico), con specifica di quelli svolti in economia. La relazione deve riportare anche una la superficie netta (ex art. 75) nonché quella relativa alle aree di servizio ed alle capezzagne, se presenti, sia in caso di estirpo e reimpianto, sia in caso di utilizzo di un diritto di reimpianto. Inoltre, deve essere indicato se si tratta di impianti realizzati su terrazzi e/o ciglioni e la pendenza dei terreni < o > del 15% con indicazione e calcolo delle pendenze. Infine, devono essere dichiarati dal tecnico:

1. *le tipologie di lavori effettuati;*
2. *le "ore-lavoro" occorse per la realizzazione delle singole tipologie di lavoro;*
3. *le modalità con le quali sono stati eseguiti i lavori, specificando i mezzi tecnici impiegati per la loro realizzazione.*

Nella relazione, inoltre, deve essere indicato:

4. *se i lavori di cui alle lettere A), B) e C) del successivo capoverso, sono stati effettuati in economia ed eseguiti con mezzi in possesso dell'azienda e se i mezzi stessi sono idonei;*
5. *che la manodopera per l'esecuzione dei lavori di cui alle lettere D), E), F), G), ed H) del successivo capoverso è stata fornita dal beneficiario, da persona familiare e/o da salariati.*

Alla domanda di saldo, per evitare problemi in sede di misurazione in campo derivanti soprattutto nei casi in cui il beneficiario presenti sulle stesse particelle più domande di RRV riferite a campagne diverse e proceda alla realizzazione degli impianti senza soluzione di continuità, deve essere allegata la planimetria con l'indicazione dettagliata del progetto per singola domanda.

27. RENDICONTAZIONE DELLE SPESE DEI PROGETTI

Alla domanda di saldo il beneficiario allega, oltre alla documentazione obbligatoria indicata nel precedente paragrafo, anche un prospetto (foglio di calcolo Excel, tabella, ecc.) riepilogativo delle singole operazioni effettuate e dei materiali acquistati (es.: scasso, preparazione del terreno, pali, barbatelle, filo di ferro, spietramento, analisi del terreno, ecc.) con l'indicazione dei costi sostenuti (come da imponibile fatture per domanda) e delle voci di costo dei lavori realizzati in economia (scasso, estirpazione, scavo buchette, squadratura, messa a dimora, ecc.).

Ai fini del riconoscimento della spesa, se ad esempio dalla descrizione e dalle caratteristiche tecniche del mezzo utilizzato non fossero idonee all'operazione svolta, la spesa non può essere riconosciuta (ad esempio non è possibile riconoscere una lavorazione profonda con l'utilizzo di una fresatrice superficiale oppure numero di giornate utilizzate in eccesso rispetto alle barbatelle messe a dimora).

Il costo dei lavori in economia deve essere sempre tecnicamente compatibile, congruo ed ordinario per il tipo di progetto approvato. I singoli costi dei lavori in economia devono essere riportati dettagliatamente nella relazione tecnica, sottoscritta dal professionista.

Nel caso l'Ufficio valuti non ordinario o non congruo il lavoro in economia presentato dalla Ditta in eccesso rispetto all'ordinarietà delle operazioni, è tenuto a non approvare la relativa spesa eccedente.

Il Pagamento delle forniture di beni e servizi deve essere effettuato esclusivamente tramite bonifico bancario/postale, carta di credito collegata al conto corrente indicato nella domanda di aiuto.

Si precisa che la spesa deve essere unicamente sostenuta dal beneficiario in prima persona e che la documentazione relativa al pagamento deve essere presentata in forma completa all'UOD in fase di presentazione del collaudo.

In considerazione dell'obbligo della fatturazione elettronica a decorrere dal 1° gennaio 2019, è sufficiente produrre una stampa del formato elettronico della fattura.

La fattura elettronica sarà compilata dal fornitore il quale indicherà, oltre i dati obbligatori ai fini Iva, anche la quantità e tipologia del bene nel dettaglio oltre l'oggetto della fattura; in sintesi tutte le procedure in essere per la fattura analogica ora saranno riportate nella fatturazione elettronica. Assume rilievo la parte afferente ai riferimenti che prima potevano essere riportati nelle fatture anche dallo stesso beneficiario e che ora dovranno essere obbligatoriamente riportati dal fornitore nella fase di compilazione della fattura elettronica. Nello specifico, il fornitore dovrà essere informato che nella fase di compilazioni della fattura elettronica dovrà obbligatoriamente riportare la seguente dicitura "Regolamento Ue n. 1308/2013 art 46) - OCM Vino Misura RRV campagna 2022/2023".

La Fattura elettronica, così definita, sarà univoca e non potrà essere utilizzata nell'ambito di altri regimi di aiuti.

L'STP competente, in sede di istruttoria, comparerà i costi unitari effettivamente sostenuti per la realizzazione delle opere con quelli del prezzario regionale. Nel caso in cui il contributo pagato sia superiore alla percentuale massima ammissibile, provvederà a ricalcolare l'importo ammissibile sulla base dei costi effettivamente sostenuti dall'azienda. In tal caso l'azienda è tenuta a restituire il maggior importo percepito in anticipo maggiorato degli interessi.

27.1 Verifica dei lavori realizzati - Misurazione in campo

L'STP competente, a seguito della presentazione delle domande di saldo il cui cronoprogramma è fissato al 2023, provvede ai propedeutici adempimenti sul portale SIAN e ad effettuare entro il **10 settembre 2023** i collaudi in loco sul 100% delle domande finalizzati a verificare la corretta e completa esecuzione e messa in opera degli interventi rendicontati.

Nel corso del collaudo gli impianti realizzati vengono misurati in campo, o tramite fotointerpretazione di orto-foto aeree aggiornate, con applicazione di quanto previsto dalla Circolare del Coordinamento Agea ACIU.2011.143 del 17.02.2011.

In particolare, il riscontro della superficie per la quale è riconosciuto l'aiuto viene effettuato come previsto al punto 6, figura 3, della citata Circolare. Tale misurazione, conforme all'art.44 del Reg. UE 2016/1150, rappresenta la "coltura pura" che è finanziabile con la misura della ristrutturazione e riconversione vigneti.

All'atto del collaudo delle opere realizzate, il nuovo impianto, misurato con la modalità sopra descritta, viene confrontato con la superficie finanziata ovvero con quella risultante a seguito di comunicazione di una modifica minore relativa alla variazione in diminuzione, avvalendosi della tolleranza tecnica di misurazione costituita da un'area pari al perimetro dell'impianto misurato per una profondità di 0,75 mt (cfr. punto 6 della citata circolare). In termini assoluti, la tolleranza di misurazione non può essere superiore a 0,5 ettari.

La superficie realizzata è da ritenersi coerente con la superficie ammessa se il valore della superficie ammessa è compreso nell'intervallo calcolato come superficie misurata +/- il valore della tolleranza di misurazione.

Se tale condizione di coerenza delle superfici non è riscontrata, si distinguono i seguenti casi:

- minore realizzazione: o si compensa con il calcolo del saldo o si applicano, se dovuti i recuperi e le eventuali penali previste ai successivi paragrafi 28.2, 29 e 30;
- maggiore realizzazione: si procede al pagamento del saldo, conformemente alla superficie finanziata ed allo svincolo della fidejussione, in caso di precedente

pagamento anticipato, salvo segnalazione da parte dell'STP di possibili irregolarità per mancata copertura da autorizzazioni.

Ai fini del rispetto della segregazione delle funzioni, è opportuno che la verifica in campo venga effettuata da personale diverso da quello che ha svolto l'istruttoria tecnico-amministrativa per l'ammissibilità della domanda.

Le modalità e le specifiche tecniche per misurare le superfici interessate dagli interventi realizzati sono contenute nel documento "Specifiche Tecniche. Superfici vitate - Misurazione e documentazione nell'ambito del SIGC" versione. 1.0 - ottobre 2009 di cui alla Circolare AGEA ACIU n. 1415 del 03/11/2009.

A seguito dei collaudi in campo, inoltre, si procede all'aggiornamento dei dati dei vigneti realizzati nell'ambito del SIGC-schedario viticolo ed a registrare gli esiti del collaudo sul SIAN. Per ogni domanda di saldo deve obbligatoriamente essere registrato l'esito del collaudo/procedimento nel SIAN.

Lo schema di gestione delle domande di saldo/collaudo è il seguente:




Si ricorda che la domanda di saldo è un atto amministrativo sottoscritto dal produttore.

A seguito di presentazione della domanda di saldo bisogna procedere al collaudo che si compone di una fase di tipo amministrativo (*fatture, documentazione, ecc.*) e di una fase di campo dove si procede con la misurazione del vigneto.

Le due fasi devono concludersi necessariamente con un esito finale del collaudo.

A seguito del rilascio della domanda di saldo sul SIAN, saranno direttamente disponibili le particelle da misurare con il GPS che derivano dalla domanda di saldo. Con il sw SITICONVOCA potranno essere gestite eventuali nuove particelle derivanti da frazionamenti successivi.



La Notifica dell'esito, obbligatoria, si fa con avvio procedimento amministrativo (L. 241/90, ecc.), controdeduzioni, ecc. e chiusura del procedimento avviato con atto definitivo motivato notificato alla controparte nei termini di legge.

L'esito va sempre notificato, fatta eccezione nei casi in cui i controlli in campo restituiscano il 100% eseguito e non vi è nessuna restituzione.

Il collaudo (*amministrativo e misurazione in campo*), gli esiti del collaudo, le notifiche degli esiti, l'approvazione degli elenchi di liquidazione, le revoche, la determinazione dell'indebito e l'approvazione degli elenchi di svincolo/restituzione, sono di competenza regionale.

L'erogazione del saldo, lo svincolo della polizza/incameramento, e la gestione del recupero delle somme non riconosciute (denuncia di sinistro) sono di competenza dell'OP AGEA.

La Procedura recupero anticipo (di competenza dell'OP AGEA) prevede l'emissione e notifica di una denuncia di sinistro che sfocia o in una restituzione del debito e lo svincolo della polizza, oppure in una procedura di incameramento/escussione/svincolo polizza.

Per ogni domanda di saldo rilasciata deve necessariamente esserci un esito del collaudo negativo o positivo che sia.

Ogni comunicazione con il beneficiario inerente la domanda, le comunicazioni degli esiti e tutti gli atti inerenti i procedimenti connessi, devono essere obbligatoriamente caricati nell'applicativo SIAN nel "fascicolo documentale" di ogni domanda.

27.2 Definizione di importi e recuperi

Per le domande con pagamento a collaudo, l'importo dell'aiuto è versato solo dopo la verifica che l'intera superficie oggetto della domanda sia stata realizzata.

Per le domande con pagamento anticipato, in base a quanto disposto all'articolo 49 del regolamento delegato, l'importo dell'aiuto è erogato anticipatamente nella misura massima dell'80% di quello ammesso, prima che l'operazione di ristrutturazione venga realizzata.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia realizzato i lavori sull'intera superficie in sede di domanda di sostegno, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali riconosciute.

Sia nel caso di minore che di maggiore realizzazione (nei casi in cui superi di più del 20% quella richiesta) i beneficiari sono convocati ad un incontro in contraddittorio in cui viene loro rappresentato l'esito dei controlli con le relative misurazioni: in tale occasione i produttori hanno la possibilità di formulare le proprie osservazioni sia su eventuali incongruenze riscontrate sulle superfici richieste che sulle misurazioni effettuate ed hanno la facoltà di richiedere un sopralluogo congiunto in contraddittorio ai fini di una nuova misurazione.

Per usufruire legittimamente dell'aiuto è necessario che il beneficiario abbia ristrutturato l'intera superficie oggetto della domanda di sostegno finanziata, salvo nei casi di forza maggiore o circostanze eccezionali ai sensi dell'art.2, paragrafo 2 del Reg. (UE) n.1306/2013. In applicazione dell'art. 1 paragrafo 4 del Reg. (UE) 2021/374 nei casi in cui gli interventi non vengano realizzati sulla superficie totale finanziata, viene versato l'importo corrispondente alla parte dell'operazione realizzata o, nel caso di anticipi, viene recuperato l'importo pagato in relazione alla parte non attuata.

Nel caso in cui non ricorrano cause di forza maggiore e circostanze eccezionali, regolarmente comunicate, in base a quanto disposto all'articolo 54, paragrafo 4, IV e V capoverso del regolamento delegato, se la differenza tra la superficie realizzata e quella oggetto della domanda ammessa a finanziamento:

- a) non supera il 20%, il sostegno è calcolato sulla base della superficie effettivamente realizzata;
- b) supera il 20% ma uguale o inferiore al 50%, l'aiuto è erogato sulla base della superficie effettivamente realizzata e ridotto del doppio della differenza;
- c) supera il 50%, non è concesso alcun sostegno per l'intera operazione.

In altri termini, in caso di pagamento anticipato, se:

- *la differenza tra la superficie effettivamente realizzata e quella oggetto della domanda ammessa al finanziamento è superiore al 50%*
- *viene presentata una rinuncia post pagamento*
- *viene accertata la mancata presentazione della domanda di pagamento a saldo entro i termini stabiliti*

si procede al recupero dell'intero anticipo versato con una maggiorazione del 10%. Se del caso si procede all'incameramento della fidejussione secondo le modalità stabilite all'articolo 23 del regolamento delegato 907/2014 e all'articolo 55 del regolamento di esecuzione 908/2014.

Inoltre, Il beneficiario non accede, altresì, alla misura di sostegno della ristrutturazione e riconversione dei vigneti nei tre anni successivi la scadenza dei termini per la presentazione della domanda di pagamento a saldo.

Nel caso in cui, per le sole domande che hanno percepito un anticipo, non vengano riconosciute delle spese sostenute si procede al recupero, dell'importo non riconosciuto, maggiorato del 10%.

In tutti i casi in cui è dovuto un recupero, ai fini dello svincolo della garanzia, il Beneficiario è tenuto alla restituzione di quanto richiesto maggiorato degli interessi legali. Gli interessi vengono calcolati a partire dal trentesimo giorno dalla data di comunicazione della lettera di richiesta di restituzione.

Il calcolo della percentuale di scostamento viene effettuato sulla superficie complessiva dell'operazione.

27.3 Predisposizione degli Elenchi di liquidazione

Tramite l'applicativo disponibile in area riservata SIAN, l'UOD 50.07.15 predispone gli elenchi di liquidazione delle domande di pagamento istruite positivamente ed autorizzate alla liquidazione dell'aiuto da parte dei STP e li trasmette all'OP AGEA, secondo le procedure indicate nella lettera circolare prot. DSRU. 2010.2139 del 17 maggio 2010.

I termini per l'invio degli elenchi di liquidazione all'OP AGEA sono quelli indicati nella nota DPMU.2016.257 del 25 gennaio 2016, e in particolare:

- *entro e non oltre il 30 giugno 2023 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande di sostegno con pagamento anticipato, debitamente corredate dalle polizze in originale;*
- *entro e non oltre il 21 settembre 2023 per gli elenchi di liquidazione relativi alle domande con pagamento a saldo*

Il procedimento amministrativo delle domande per la campagna 2022/2023 deve essere concluso entro il 15 ottobre 2023. Tutte le domande non liquidate (prive di pagamento a saldo o di un anticipo) da AGEA entro tale termine o per le quali il pagamento non è andato a buon fine per errata indicazione o variazione dell'IBAN senza corrispondente comunicazione da parte del produttore, risulteranno automaticamente decadute e non potranno essere ritenute valide per le successive annualità.

28. REVOCA DEL SOSTEGNO

Il mancato rispetto degli impegni assunti da parte richiedente e anche del subentrante e/o la mancata realizzazione degli interventi approvati e finanziati o la mancata presentazione (rilascio al SIAN) della domanda di saldo entro il termine previsto, comportano la decadenza della domanda e l'obbligo della restituzione totale o parziale dell'eventuale sostegno già erogato.

Si ribadisce che per ogni domanda di saldo rilasciata e per ogni procedimento concluso vi è l'obbligo da parte del STP competente di registrare l'esito del collaudo nel SIAN, anche se il procedimento si chiude con esito negativo.

29. RECUPERI RESTITUZIONI E PENALI

In tutti i casi in cui è comunque dovuto un recupero di importi non riconosciuti il beneficiario (anche subentrante), ai fini dello svincolo della garanzia, è tenuto alla restituzione di quanto richiesto e determinato con procedimento finale da parte dell'Ufficio competente.

In caso di recuperi, ai fini dello svincolo della garanzia il beneficiario è tenuto a rimborsare l'importo della quota dell'anticipo non riconoscibile con le maggiorazioni previste.

Si ricorda inoltre che AGEA, ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013, ha l'obbligo di attivare le procedure volte al recupero degli importi indebitamente percepiti dai beneficiari a titolo di contributi comunitari e che, ai sensi dell'art. 27 del Regolamento di esecuzione n. 908/2014, gli interessi, salvo diversa disposizione della legislazione settoriale agricola, decorrono dal termine di pagamento per l'agricoltore/beneficiario, indicato nell'ordine di riscossione e non superiore a 60 giorni, sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi dovuti.

Ai sensi dell'art. 4 bis della legge 6 aprile 2007, inoltre, in sede di pagamento degli aiuti comunitari, OP AGEA provvede a compensare tali aiuti con i contributi previdenziali dovuti dall'impresa agricola beneficiaria, comunicati dall'Istituto previdenziale in via informatica.

A norma dell'art. 63 del Reg. (UE) n. 1306/2013, se si accerta che un beneficiario non rispetta i criteri di ammissibilità, gli impegni o altri obblighi relativi alle condizioni di concessione dell'aiuto

o del sostegno previsti dalla legislazione settoriale agricola, l'aiuto non è pagato o è revocato, in tutto o in parte e, se del caso, i corrispondenti diritti all'aiuto non sono assegnati o sono revocati.

Per i recuperi degli aiuti indebitamente percepiti, liquidati a titolo di anticipi coperti da garanzia, si applicano le norme di cui all'art 55 del regolamento di esecuzione (UE) n 908/2014 con il quale si prevede espressamente che: *“quando ha avuto conoscenza delle circostanze che determinano l'escussione totale o parziale della garanzia, l'autorità competente chiede senza indugio al soggetto, titolare dell'obbligo, il pagamento dell'importo escutibile, concedendo un termine massimo di trenta giorni dalla ricezione della domanda”*.

In caso di revoca successiva all'erogazione dell'anticipo o rinuncia di una domanda con restituzione nel periodo di mantenimento degli impegni, salvo cause di forza maggiore e/o circostanze eccezionali comunicate e riconosciute, ai sensi del Reg UE 640/14 art.4, e delle Istruzioni operative AGEA n. 32 del 6 luglio 2017, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10% ed il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per le 3 campagne successive.

In caso di mancata presentazione della domanda di saldo entro il termine previsto, l'STP competente è obbligato ad emanare un provvedimento di revoca. In tal caso il beneficiario sarà escluso dall'accesso alla misura per i 3 anni successivi al termine ultimo di presentazione e, in caso di pagamento anticipato, la restituzione dell'importo percepito sarà maggiorata del 10%.

A seguito della restituzione si procede con la lavorazione sul portale SIAN della check-list di svincolo/incameramento della polizza fideiussoria.

Ai sensi del Decreto Dipartimentale del 15 maggio 2017 n. 1967, per i progetti per i quali il contributo comunitario ammissibile sia superiore ai 5 milioni di euro è obbligo, per i soggetti che hanno percepito un anticipo e che alla data del 15 ottobre di ciascun anno non hanno presentato una domanda di pagamento saldo, il beneficiario è tenuto a comunicare entro il 30 novembre di ciascun anno:

- l'importo delle spese sostenute al 15 ottobre
- l'ammontare degli importi degli anticipi non ancora utilizzati.

Il mancato adempimento dell'obbligo di comunicazione degli anticipi comporta l'applicazione di penalità previste dal medesimo Decreto Dipartimentale del Ministro delle Politiche agricole 15 maggio 2017 n. 1967.

Si precisa, altresì, che ai sensi dall'art. 21, comma 2, ultimo capoverso del Regolamento UE 2016/1150 tutti i beneficiari che hanno percepito un anticipo, indipendentemente dall'ammontare dello stesso, sono tenuti a rendicontare il completo utilizzo dell'anticipo percepito entro il secondo anno finanziario successivo a quello dell'erogazione dell'anticipo stesso.

30. DEMARCAZIONE CON PSR

Sono attualmente esclusi dal finanziamento del PSR i reimpianti di vigneti, per cui resta assicurata la linea di demarcazione degli interventi tra PSR e OCM mentre i nuovi impianti finanziabili con Il PSR 2014/2020 sono quelli derivanti dalle autorizzazioni rilasciate ai sensi dell'art. 64 del Reg. UE 1308/2013.

31. ANTIMAFIA

Con legge del 29 dicembre 2021, n. 233 è stato convertito in legge il d.l. 6 novembre 2021, n. 152, recante «Disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose» La legge del 29 dicembre 2021, n. 233 ha modificato l'art. 83 del d. lgs. 159/2011, che delinea l'ambito di applicazione della documentazione antimafia, disponendo che tale documentazione sia prevista anche in relazione a tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, a condizione che questi

usufruiscono, per quanto attiene ai fondi europei, di somme per un importo superiore a 25.000 euro.

Inoltre, sulla base delle indicazioni fornite con le Circolari di Agea coordinamento n. 12575 del 17/02/2020 e n.13057 del 18/02/2020 e con le recuperi successive Istruzioni operative dell'OP Agea n. 14544 del 24/02/2020 l'obbligo della acquisizione della informazione antimafia è correlato all'importo dell'erogazione.

Il beneficiario dovrà allegare apposita dichiarazione in merito alla conduzione, o non conduzione, di terreni agricoli a qualsiasi titolo, con conseguente iscrizione, o non iscrizione, sul Fascicolo Aziendale.

Pertanto, l'informativa antimafia deve essere richiesta per i contributi dai 25.000 euro in poi, mentre, per i contributi inferiori ai 25.000 euro non dovrà essere richiesta alcuna documentazione antimafia.

La richiesta della certificazione antimafia deve avvenire tramite la Banca dati nazionale unica per la documentazione antimafia (BDNA), istituita dall'art 96 del decreto legislativo 6/9/2011, n. 159.

Il funzionamento della BDNA è disciplinato dal D.P.C.M. 30/10/2014, n.193, contenente le modalità di funzionamento, accesso, consultazione e collegamento della BDNA

I beneficiari dovranno allegare alla domanda di aiuto, ovvero integrare successivamente a seguito di richiesta da parte dell'STP competente per territorio, la seguente documentazione:

1. dichiarazione sostitutiva di iscrizione alla CCIAA (All. 1a/1b I.O. AGEA n. 22) con l'indicazione delle generalità (nome, cognome, data, luogo di nascita, residenza, codice fiscale e carica ricoperta) dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e codice fiscale e partita iva dell'impresa;
2. dichiarazione sostitutiva redatta dai soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011 e riferita ai loro familiari conviventi;
3. dichiarazioni sostitutive relative al socio di maggioranza (persona fisica o giuridica) della società interessata, nell'ipotesi prevista dall'art. 85, comma 2, lett. c) del D.lgs. 159/2011 e, a seconda dei casi, dei loro familiari conviventi.

Ai sensi dell'art. 47, comma 2 del DPR 445/2000, la dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui abbia diretta conoscenza.

Il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva riguardante fatti stati e qualità relativi ai soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011 e di cui egli abbia diretta conoscenza.

In particolare, il legale rappresentante potrà compilare la dichiarazione sostitutiva indicando i familiari conviventi dei soggetti di cui all' art. 85 del D.lgs. 159/2011.

La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza, pertanto, la stessa attesta solo quanto è a conoscenza del dichiarante.

Ne consegue che il dichiarante non può essere costretto ad autocertificare elementi dei quali non abbia (del tutto legittimamente) completa contezza, né può essere costretto ad assumere responsabilità per dichiarazioni mendaci, laddove non a conoscenza degli elementi oggetto della dichiarazione medesima. (Sentenza T.A.R. Sicilia - Catania n. 3039 del 16/12/2011).

Per "familiari conviventi" si intende "chiunque conviva" (purché maggiorenne) con i soggetti da controllare ex art. 85 del D.lgs. 159/2011.

L'informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data dell'acquisizione, salvo che non siano intercorse modificazioni dell'assetto societario.

Il termine di rilascio delle informazioni antimafia è ordinario. Qualora dalla consultazione della Banca dati nazionale emerga la sussistenza di cause ostative ex art. 67 del D. Lgs. 159/2011 per le quali sia necessario effettuare ulteriori verifiche, la comunicazione antimafia è rilasciata entro trenta giorni dalla data consultazione della banca dati nazionale unica.

L'informativa antimafia è rilasciata entro il termine di trenta giorni dalla richiesta, ai sensi dell'art. 92 del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i..

Decorsi i termini di trenta giorni dalla richiesta della documentazione antimafia, l'OP AGEA procede anche in assenza di documentazione antimafia, disponendo i pagamenti sotto condizione risolutiva.

Nel caso di verifiche di particolare complessità, comunicate dalla Prefettura competente, l'OP AGEA procede anche in assenza di informativa antimafia, decorso il termine di quarantacinque giorni dalla comunicazione della Prefettura.

Nei casi di urgenza, l'OP AGEA procede immediatamente dopo la richiesta tramite BDNA alla Prefettura competente.

Per tutti i casi sopra esposti, le erogazioni devono obbligatoriamente essere disposte sotto condizione risolutiva.

A norma dell'art. 92, comma 3, del d.lgs. n. 159/2011 e s.m.i., nel caso di erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, l'autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva dovrà essere notificata, pena la sua invalidità, al beneficiario destinatario.

Ai sensi del comma 5 del citato art. 92, il versamento delle erogazioni può essere sospeso fino alla ricezione dell'informativa antimafia liberatoria.

Si richiama l'attenzione, inoltre, sulle Variazioni degli organi societari: "i legali rappresentanti degli organismi societari, nel termine di trenta giorni dall'intervenuta modificazione dell'assetto societario o gestionale dell'impresa, hanno l'obbligo di trasmettere al Prefetto che ha rilasciato l'informazione antimafia, copia degli atti dai quali risulta l'intervenuta modificazione relativamente ai soggetti destinatari delle verifiche antimafia. La violazione di tale obbligo è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria (da 20.000 a 60.000 euro) di cui all'art. 86, comma 4 del D.lgs. 159/2011" e s.m.i.

L'STP competente per territorio, deve acquisire su sistema informativo SIAN nell'apposita check list, le informazioni relative alla richiesta della certificazione antimafia presso la Prefettura competente. Pervenuto l'esito della certificazione antimafia, l'Ufficio regionale competente per territorio, deve acquisire i dati afferenti all'esito ed aggiornare opportunamente la check list telematica. Avrà, altresì, cura di archiviare nel fascicolo di istruttoria della domanda tutta la documentazione presentata dal beneficiario ed il certificato prefettizio.

In sede istruttoria telematica delle domande di pagamento, nell'inserimento dei dati nel riquadro dedicato alla certificazione antimafia si dovrà prestare attenzione alla data di rilascio della certificazione antimafia affinché questa risulti valida per tutto l'esercizio finanziario nel quale dovrà essere eseguito il pagamento da parte dell'OP AGEA.

La notifica della autorizzazione di pagamento eseguita sotto condizione risolutiva verrà effettuata per PEC, od altro mezzo ritenuto idoneo, nei confronti di ciascun beneficiario interessato.

Per tutte le erogazioni disposte sotto condizione risolutiva, sarà cura dell'STP competente per territorio verificare periodicamente, tramite la BDNA, l'avvenuto rilascio dell'esito dell'informativa antimafia da parte delle Prefetture competenti ed aggiornare l'esito antimafia nelle check list telematiche.

32. TRATTAMENTO DATI PERSONALI

INFORMATIVA PER IL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 2016/679 (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), delle disposizioni attuative di cui al D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101, e della DGR n. 466 del 17/07/2018.

Con la presente informativa si forniscono le informazioni relative al trattamento, di seguito analiticamente descritto, che verrà effettuato in relazione ai dati personali trattati nel procedimento di competenza regionale derivante dall'adozione del presente bando, nonché ai diritti che gli interessati potranno in qualsiasi momento esercitare, ai sensi della disciplina vigente.

TITOLARE DEL TRATTAMENTO, DELEGATI AL TRATTAMENTO

Art. 13, par. 1, lett. a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679 e DGR n. 466 del 17/07/2018

Conformemente a quanto previsto dal Regolamento (UE) 2016/679, Titolare del Trattamento è la Giunta Regionale della Regione Campania, con sede legale in Napoli, alla Via Santa Lucia n. 81.

Ai sensi della DGR n. 466 del 17/07/2018, i Dirigenti delegati (nel seguito per brevità "Titolari") al trattamento dei dati personali nello svolgimento dell'incarico ricevuto, sono il Direttore Generale pro-tempore ed i Dirigenti pro-tempore delle seguenti strutture di Staff e Unità Operative Dirigenziali (UOD) della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, secondo le competenze ad esse attribuite dall'ordinamento della Giunta Regionale e secondo quanto previsto dal Programma di Sviluppo Rurale della Campania, dalle relative disposizioni attuative regionali e dai manuali delle procedure, reperibili sul sito web: http://www.agricoltura.regione.campania.it/psr_2014_2020/psr.html.

- **50 07 00 - Direzione Generale per le Politiche agricole, alimentari e forestali - Autorità di Gestione del PSR**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143
Telefono: 081 7967517 - 081 7967519 - 081 7967520
Mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it
- **50 07 15 - UOD Politica Agricola Comune**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967250
PEC: uod.500715@pec.regione.campania.it
- **50 07 16 - UOD Competitività e Filiere Agroalimentari**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967425
PEC: uod.500716@pec.regione.campania.it
- **50 07 20 - UOD Valorizzazione, tutela e tracciabilità del prodotto agricolo**
Indirizzo: Centro Direzionale Is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967751
PEC: uod.500720@pec.regione.campania.it
- **50 07 22 - UOD Strategia Agricola per le Aree a Bassa Densità Abitativa**
Indirizzo: Centro Direzionale Collina Liquorini – 83100 Avelino
Telefono: 0825 765675
PEC: uod.500722@pec.regione.campania.it
- **50 07 11 UOD Giovani Agricoltori e Azioni di Contrasto allo Spopolamento nelle Zone Rurali**
Indirizzo: Piazza E. Gramazio (Santa Colomba) – 82100 Benevento
Telefono: 0824 364273
PEC: uod.500723@pec.regione.campania.it
- **50 07 24 - UOD Zootecnia e Benessere Animale**
Indirizzo: Viale Carlo III, c/o ex CIAPI – 81020 San Nicola La Strada (CE)
Telefono: 0823 554382
PEC: uod.500724@pec.regione.campania.it
- **50 07 25 - UOD Agricoltura Urbana e Costiera**
Indirizzo: Centro Direzionale di Napoli, is. A6 – 80143 Napoli
Telefono: 081 7967273
PEC: uod.500725@pec.regione.campania.it
- **50 07 26 - UOD Catena del Valore in Agricoltura e Trasformazione nelle Aree Pianeggianti**
Indirizzo: Via Generale Clark,103 - 84100 Salerno
Telefono: 089 2589103 - 089 3079215
PEC: uod.500726@pec.regione.campania.it

Con la presente informativa sono rilasciate le informazioni relative al trattamento che verrà effettuato in relazione ai Suoi dati personali o a quelli del soggetto del quale Lei esercita la rappresentanza legale, nonché ai diritti che potrà in qualsiasi momento esercitare.

I Suoi dati saranno trattati secondo i principi di liceità, correttezza, trasparenza, sicurezza e riservatezza. Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del GDPR 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 GDPR 2016/679.

I dati personali trattati, da Lei forniti direttamente, o acquisiti attraverso il portale SIAN, anche tramite la consultazione del fascicolo aziendale, ovvero acquisiti tramite altri uffici della Giunta regionale, o altre Pubbliche Amministrazioni competenti *ratione materiae*, ovvero tramite banche dati esterne in uso presso la Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali vengono conservati nei supporti di memorizzazione dei *personal computer* in uso alle Persone autorizzate al trattamento e sono protetti da misure di sicurezza garantite dalla Direzione Generale per la Ricerca Scientifica. L'accesso a tali mezzi del trattamento è consentito solo a soggetti incaricati direttamente dal Titolare. Tale accesso è strettamente personale e avviene mediante l'utilizzo di credenziali di autenticazione unicamente in possesso dei singoli utenti.

I dati personali sono infine conservati anche su supporti cartacei, adeguatamente custoditi e protetti da indebiti accessi da parte di soggetti non a ciò autorizzati.

RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI

Art. 13, par. 1, lett. b e art. 14, par. 1, lett. b del Regolamento (UE) 2016/679

Le rendiamo noti, inoltre, i dati di contatto del Responsabile della Protezione Dati: nominativo Vincenzo Fragomeni, tel. 0817962413, e-mail dpo@regione.campania.it.

FINALITÀ SPECIFICHE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13, par. 1, lett. c e art. 14, par. 1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679

I dati personali trattati sono necessari ai fini dell'attuazione del Piano Nazionale di sostegno del vino 2019-2023 Misura Riconversione e Ristrutturazione Vigneti della Regione Campania e, in particolare, per le finalità connesse e strumentali allo svolgimento delle seguenti attività:

- costituzione e aggiornamento del fascicolo aziendale, raccolta delle domande di sostegno e di pagamento;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di sostegno, inclusa la gestione delle graduatorie e la concessione del sostegno;
- controlli amministrativi e istruttoria delle domande di pagamento e l'autorizzazione al pagamento;
- controlli in loco ed ex post;
- monitoraggio e valutazione;
- gestione regionale delle utenze SIAN;
- adempimento di altre disposizioni comunitarie e nazionali;
- obblighi di ogni altra natura comunque connessi alle finalità di cui ai precedenti punti, ivi incluse richieste di dati da parte di altre amministrazioni pubbliche ai sensi nella normativa vigente.

BASE GIURIDICA

Art. 13, par. 1, lett. c e art. 14, par. 1, lett. c del Regolamento (UE) 2016/679 e *artt 2-ter e 2-sexies* del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n.

101

Il trattamento dei Suoi dati personali per la finalità di cui al paragrafo precedente si fonda sulla base legittima prevista dal Regolamento (UE) 2016/679 all'art. 6, par. 1, lett. c (*"il trattamento è necessario per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento"*) e all'art. 6, par. 1, lett. e (*"il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento"*), nonché sulle previsioni dell'art. 2-ter del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

Il trattamento delle particolari categorie di dati di cui agli articoli 9 e 10 del Regolamento è effettuato altresì sulla base delle previsioni di cui all'articolo 2-sexies del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, come modificato ed integrato dal D. Lgs 10 agosto 2018, n. 101.

NATURA E CATEGORIA DEI DATI PERSONALI TRATTATI

Artt. 4, 9 e 10 del Regolamento (UE) 2016/679

Costituiscono oggetto di trattamento i seguenti dati personali, da Lei forniti o acquisiti con le modalità riportate in precedenza, inerenti all'erogazione della prestazione richiesta):

- a. Dati comuni identificativi (es. nome, cognome, indirizzo fisico, nazionalità, provincia e comune di residenza, telefono fisso e/o mobile, fax, codice fiscale, indirizzo/i, e-mail, codice IBAN, ecc.), nonché dati patrimoniali e reddituali;
- b. Categorie particolari di dati personali, ai sensi degli articoli 9 e 10 del Regolamento, relativi eventualmente a particolari condizioni di salute o relativi all'esistenza di condanne penali o reati, necessari per la concessione, liquidazione, modifica e revoca di contributi a valere sul PSR Campania, nonché ai fini delle connesse attività di controllo ed ispettive.

MANCATA COMUNICAZIONE DEI DATI PERSONALI E CONSEGUENZE DEL RIFIUTO

Art. 13, par. 2, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679/UE

Il conferimento dei Suoi dati personali relativi alle finalità sopra indicate ha natura obbligatoria (in quanto indispensabile ai fini dell'adempimento delle finalità istituzionali cui è preposto il *Titolare*); senza di esso, il *Titolare* non può dar luogo all'esecuzione dei suoi compiti con pregiudizio per l'erogazione delle prestazioni connesse.

DESTINATARI (o CATEGORIE DI DESTINARI) DI DATI PERSONALI

Art. 13, par. 1, lett. e ed art. 14, par. 1, lett. e del Regolamento (UE) 2016/679

I Suoi dati personali non saranno diffusi. Potranno essere trattati solo dai responsabili del trattamento o da dipendenti, collaboratori e consulenti che hanno ricevuto specifiche e adeguate istruzioni ed apposite autorizzazioni.

Le categorie di destinatari cui potranno essere comunicati i suoi dati sono le seguenti:

- Istituzioni competenti dell'Unione Europea ed Autorità Giudiziarie e di Pubblica Sicurezza, in adempimento a disposizioni comunitarie e nazionali;
- Amministrazioni pubbliche competenti *ratione materiae* per l'espletamento dell'attività istituzionali (es. Commissione Europea, MiPAAFT, MEF, INPS, Prefetture, Enti locali, Camere di Commercio, ecc.);
- altri Uffici dell'Amministrazione regionale coinvolti nei procedimenti di competenza delle strutture della Direzione generale afferenti al PSR (es. Programmazione Unitaria, Struttura di missione per i controlli POR FESR, ecc.) e all'OCM;
- soggetti terzi ai quali la Regione Campania o AgEA affidano talune attività, o parte di esse, funzionali alla gestione/attuazione/controllo del PNS Vino (es. SIN Spa, ecc.).

I dati sono in ogni caso trasmessi all'Organismo Pagatore AgEA, prevalentemente attraverso il portale SIAN, per lo svolgimento di funzioni e compiti ad essa attribuiti dalla normativa comunitaria e nazionale, nonché dalla apposita convenzione stipulata tra la Regione Campania e l'Organismo Pagatore AgEA.

Alcuni dati sono resi pubblici ai sensi delle vigenti disposizioni comunitarie e nazionali in materia di trasparenza.

In nessun caso i dati personali dell'interessato saranno trasferiti ad altri soggetti terzi in Italia e all'Estero, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

DURATA DEL TRATTAMENTO - PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI

Art. 13, par. 2, lett. a e art. 14, par. 1, lett. a del Regolamento (UE) 2016/679

Nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell'art. 5 Regolamento (UE) 2016/679, i Suoi dati personali saranno conservati per tutta la durata delle attività finalizzate alla realizzazione dei compiti istituzionali della Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; i dati personali potranno essere conservati per periodi più lunghi per essere trattati esclusivamente a fini di archiviazione nel

pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679.

A prescindere dalla determinazione dell'interessato alla loro rimozione, i dati personali saranno in ogni caso conservati secondo i termini previsti dalla vigente normativa e/o dai regolamenti nazionali, al fine esclusivo di garantire gli adempimenti specifici, propri delle attività di competenza del *Titolare*.

Sono fatti salvi i casi in cui si dovessero far valere in giudizio questioni afferenti alle attività di competenza del *Titolare*, nel qual caso i dati personali dell'Interessato, esclusivamente quelli necessari per tali finalità, saranno trattati per il tempo indispensabile al loro perseguimento.

DIRITTI DELL'INTERESSATO

Art.13, par.2, lett.b e art.14, par.2, lett.c del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Le comunichiamo che potrà esercitare i diritti di cui al Regolamento (UE) 2016/679, di seguito analiticamente descritti:

- **Diritto di accesso** ex art. 15
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la conferma dell'esistenza o meno di un trattamento di dati personali relativo ai Suoi dati, di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza ed in tal caso, di ottenere l'accesso ai suddetti dati. In ogni caso ha diritto di ricevere una copia dei dati personali oggetto di trattamento.
- **Diritto di rettifica** ex art. 16
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, l'integrazione, l'aggiornamento nonché la rettifica dei Suoi dati personali senza ingiustificato ritardo.
- **Diritto alla cancellazione** ex art. 17
Ha diritto di ottenere, dal Titolare del trattamento, la cancellazione dei dati personali che La riguardano, senza ingiustificato ritardo, nei casi in cui ricorra una delle ipotesi previste dall'art. 17 (dati personali non più necessari rispetto alle finalità per cui sono stati raccolti o trattati, revoca del consenso ed insussistenza di altro fondamento giuridico per il trattamento, dati personali trattati illecitamente, esercizio del diritto di opposizione, ecc.).
- **Diritto di limitazione del trattamento** ex art. 18
Ha diritto di ottenere, dal Titolare, la limitazione del trattamento dei dati personali nei casi espressamente previsti dal Regolamento, ovvero quando: contesta l'esattezza dei dati, il trattamento è illecito e chiede che ne sia meramente limitato l'utilizzo, i dati sono necessari per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria o si è opposto al trattamento per motivi legittimi.
Se il trattamento è limitato, i dati personali saranno trattati solo con il Suo esplicito consenso. Il Titolare è tenuto ad informarla prima che la limitazione sia revocata.
- **Diritto alla portabilità dei dati** ex art. 20
Qualora il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati, ha garantito il diritto alla portabilità dei dati personali che la riguardano, qualora il trattamento si basi sul consenso o su un contratto, nonché la trasmissione diretta degli stessi ad altro titolare di trattamento, ove tecnicamente fattibile.
- **Diritto di opposizione** ex art. 21
Ha diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento di dati personali che lo riguardano. Verrà, comunque, effettuato dal Titolare del trattamento un bilanciamento tra i Suoi interessi ed i motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento (tra cui, ad esempio, accertamento, esercizio e difesa di un diritto in sede giudiziaria, ecc.).

Le richieste per l'esercizio dei suindicati diritti vanno rivolte direttamente alla Direzione Generale per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, che provvederà al successivo inoltrare alla struttura interessata della Direzione, individuata come delegata dal titolare ai sensi della DGR sopra richiamata.

e-mail: dg.500700@regione.campania.it - Pec: dg.500700@pec.regione.campania.it

La informiamo, inoltre, che può proporre **reclamo** motivato al Garante per la Protezione dei Dati Personali (art. 57, par. 1, lett. f, Reg. 679/2016) ai sensi delle disposizioni di cui al Capo I, Titolo I, Parte III del D. Lgs. 101/2018:

- via e-mail, all'indirizzo: garante@gpdp.it / urp@gpdp.it
- via fax: 06 696773785
- oppure via posta, al Garante per la Protezione dei Dati Personali, che ha sede in Roma (Italia), Piazza di Montecitorio n. 121, CAP 00186

ovvero, alternativamente, mediante ricorso all'Autorità Giudiziaria ai sensi dell'articolo 140-bis del D. Lgs. 101/2018.

PROCESSO DECISIONALE AUTOMATIZZATO

Art. 13, par. 2, lett. f e art. 14, par. 2, lett. g del Regolamento (UE) 2016/679 e della DGR n. 466 del 17/07/2018

Il trattamento sarà svolto mediante elaborazioni elettroniche (o comunque automatizzate), ovvero mediante trattamenti manuali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 32 del Regolamento (UE) 2016/679, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 29 del Regolamento (UE) 2016/679.

33. RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

L'ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo alla ammissibilità all'aiuto per la misura della Ristrutturazione vigneti è il Servizio territoriale Provinciale competente per territorio.

L'Ufficio responsabile del procedimento amministrativo relativo all'erogazione dell'aiuto previsto dal Reg. (UE) 1308/2013 all'art. 46 è l'Ufficio di AGEA: *Ufficio FEAGA non SIGC Ristrutturazione e Riconversione Vigneti*

34. DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non riportato nel presente provvedimento si rimanda alla Circolare AGEA OP Istruzioni Operative campagna 2022/2023 n. 22 del 4 marzo 2022, al Decreto Ministeriale n. 1411 del 03/03/2017 e successive modifiche ed integrazioni e alla regolamentazione Comunitaria vigente in materia e alle disposizioni contenute nelle linee guida delle misure del PNS del vino 2019/2023.

REGIME DI SOSTEGNO COMUNITARIO ALLA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI IN ATTUAZIONE DEL REGOLAMENTO (UE) N. 1308/2013 SINTESI DEL PROGETTO DELLA REGIONE CAMPANIA RELATIVO ALL'APPLICAZIONE DELLA NORMATIVA COMUNITARIA E NAZIONALE CONNESSA ALLA MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE DEI VIGNETI

Specifiche Tecniche

1.1 Area di intervento: intero territorio regionale

1.2 limitazione a zone atte a produrre DOP-IGP: Sì

1.3 Soggetti autorizzati alla presentazione dei progetti

- imprenditori agricoli singoli o associati;
- organizzazioni di produttori vitivinicoli riconosciute ai sensi della normativa vigente;
- cooperative agricole;
- società di persone e di capitali esercitanti attività agricola

1.4 Varietà le varietà previste, riportate nella tabella successiva, sono, per i vini a Denominazione di Origine quelle individuate dai disciplinari di produzione e, per i vini a Indicazione Geografica, i vitigni autoctoni diffusi nelle relative zone di produzione (Decreto Dirigenziale ex UOD 09 del 26/06/2014 n. 104 e ss.mm.ii.).

ELENCO DEI VITIGNI IDONEI IN CAMPANIA

Codice Catalogo Nazionale	Nome della Varietà	Colore
002	AGLIANICO N.	Nero
003	AGLIANICONE N.	Nero
009	ALEATICO N.	Nero
012	ANCELOTTA N.	Nero
016	ASPRINIO BIANCO	Bianco
019	BARBERA N.	Nero
023	BELLONE B. (Prov. CE)	Bianco
029	BIANCOLELLA B.	Bianco
032	BOMBINO BIANCO B. (Prov. NA, AV e SA)	Bianco
043	CABERNET SAUVIGNON N.	Nero
938	CAMAIOLA N. (Prov. BN)	Nero
493	CAPRETTONE	Bianco
365	CASAVECCHIA N. (Prov. CE)	Nero
398	CATALANESCA B. (Prov. NA)	Bianco
060	CESANESE COMUNE B. (solo Prov. SA)	Bianco
298	CHARDONNAY B. (Prov. BN)	Bianco
062	CILIEGILOLO N. (Prov. CE)	Nero
065	CODA DI VOLPE B.	Bianco
079	FALANGHINA B.	Bianco
383	FENILE B. (Prov.SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
081	FIANO B.	Bianco
083	FORASTERA B.	Bianco
384	GINESTRA B. (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
097	GRECO B.	Bianco
099	GRECO NERO N. (Prov. NA)	Nero
106	GUARNACCIA B. (Prov. NA)	Bianco
010	GUARNACCIA N. (per la Prov. NA)	Nero
117	LAMBRUSCO MAESTRI N. (Prov. BN)	Nero
129	MALVASIA BIANCA B. (Prov. AV e SA)	Bianco
131	MALVASIA BIANCA DI CANDIA B. (Prov. BN)	Bianco
146	MERLOT NERO N.	Nero
150	MONTEPULCIANO N.	Nero
151	MONTONICO BIANCO B. (Prov. NA e SA)	Bianco
153	MOSCATO BIANCO B.	Bianco
176	OLIVELLA N.	Nero
381	PALLAGRELLO BIANCO - Caserta ^{(1) (2)} ⁽¹⁾ Solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); ⁽²⁾ area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano M. L., Picilli, Rocca d'Evandro, Torà).	Bianco
382	PALLAGRELLO NERO N. - Caserta ^{(1) (2)} 1) solo area viticola Caiatino-Matesino (comuni: Ailano, Alife, Alvignano, Caiazzo, Caserta, Castel Campagnano, Castel di Sasso, Castel Morrone, Dragoni, Fonte Greca, Formicola, Gioia Sannitica, Liberi, Piana di Monte Verna, Piedimonte Matese, Pontelatone, Prata Sannitica, Pratella, Raviscanina, Ruviano, S. Potito Sannitico, S. Angelo d'Alife); 2) area DOC Galluccio (comuni: Conca della Campania, Galleggio, Mignano S. L., Picilli, Rocca d'Evandro, Torà).	Nero
385	PEPELLA B. (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
189	PIEDIROSSO N.	Nero
193	PINOT BIANCO B. (Prov. CE)	Bianco
194	PINOT GRIGIO G. (Prov. CE)	Bianco
195	PINOT NERO N.	Nero
199	PRIMITIVO N. (Prov. BN e CE e NA)	Nero
210	RIESLING B. (Prov. CE)	Bianco
209	RIESLING ITALICO B. (Prov. CE)	Bianco
386	RIPOLO B. (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Bianco
218	SANGIOVESE N. (Prov. BN e SA)	Nero
220	SAN LUNARDO B. (Prov. NA)	Bianco
225	SCIASCINOSO N.	Nero
230	SYLVANER VERDE B.	Bianco
444	TINTORE (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
238	TRAMINER AROMATICO RS. (Prov. CE)	Rosato
244	TREBBIANO TOSCANO B. (Prov. BN e SA)	Bianco
387	TRONTO (Prov. SA) area DOC COSTA D'AMALFI	Nero
247	UVA DI TROIA N. (Prov. BN e CE)	Nero
250	VELTLINER B. (Prov. CE)	Bianco
252	VERDECA B.	Bianco
898	SANTA SOFIA B. (Prov. SA)	Bianco

1.5 Forme di allevamento

Ammesse:

a spalliera/filare (Guyot, Cordone Speronato o sistemi di potatura similari) cortina semplice alberata (o a festone) per ASPRINIO DI AVERSA altre forme verticali idonee alla meccanizzazione.

Non Ammesse:

Tendone, raggiera, pergola, pergoletta o altre forme orizzontali salvo deroga per le isole e zone costiere.

1.6 Numero minimo di ceppi/ettaro (densità impianto)

Secondo quanto previsto dai disciplinari di produzione e, ove non previsto, almeno 3.000 barbatelle ad ettaro

1.7 Superficie minima

Per le domande presentate dalle aziende singole la superficie minima ammessa è di almeno 0.30 ha.

Per le domande presentate nell'ambito di progetti collettivi la superficie minima per ogni singola azienda che partecipa è di almeno 0.30 ha.

*Gli interventi possono riguardare appezzamenti anche di estensione inferiori alle 10 are **qualora gli stessi, alla fine dell'intervento, costituiscano appezzamento singolo di almeno 3000 mq.***

Per le sole zone costiere (*aree delimitate dai disciplinari di produzione dei vini D.O.C., Costa d'Amalfi, Vesuvio, Campi Flegrei e Penisola Sorrentina*), e delle isole Ischia e Capri, la superficie minima è stabilita in 2500 m². Gli interventi di cui al punto precedente possono riguardare appezzamenti inferiori alle 1000 m².

1.8 Attività e azioni previste

A) RICONVERSIONE VARIETALE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DELLE AZIONI
A <u>Riconversione varietale</u> <i>Cambio di varietà di vite ritenute di maggior pregio enologico o commerciale.</i>	<u>Estirpazione e reimpianto con differente varietà</u> - sulla stessa particella ma con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali; - con diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	<u>Reimpianto da autorizzazione</u>
	<u>Reimpianto Anticipato</u>
	<u>Sovrainnesto</u> di vigneto, in buono stato vegetativo, con varietà di vite di maggior interesse enologico e commerciale, senza la modifica del sistema di allevamento, in quanto già razionale alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali.

B) RISTRUTTURAZIONE

TIPOLOGIA DI ATTIVITÀ	DESCRIZIONE DELLE AZIONI
B <u>Ristrutturazione</u> <i>Miglioramento delle tecniche di gestione dei vigneti</i>	<u>Estirpazione e reimpianto con la medesima varietà</u> di vite - sulla stessa particella ma con modifica del sistema di coltivazione (forma di allevamento e/o sesto di impianto), idoneo alla meccanizzazione parziale o integrale delle operazioni colturali; - con diversa collocazione più favorevole da un punto di vista agronomico, per l'esposizione e per ragioni climatiche ed economiche.
	<u>Reimpianto da autorizzazione</u>
	<u>Reimpianto Anticipato</u>

C) ADEGUAMENTO (attuabile solo in Provincia di Salerno)

C Adeguamento del vigneto <i>Razionalizzazione dell'impianto</i>	<i>Adeguamento del vigneto obsoleto alla meccanizzazione totale o parziale delle operazioni colturali attraverso il mantenimento o la modifica della forma di allevamento e/o delle strutture di sostegno del vigneto già esistente esclusa l'ordinaria manutenzione.</i>
--	---

D) REIMPIANTO per motivi fitosanitari a seguito di provvedimento dell'Autorità competente

D1) Reimpianto a seguito di estirpazione obbligatoria per motivi fitosanitari	<i>Reimpianto sullo stesso appezzamento o su diversa superficie aziendale esente da vincoli</i>
--	---

Il SOVRAINNESTO è cumulabile con gli interventi previsti per la l'azione C.

1.9 Densità dei vigneti oggetto di sovrainnesto

- almeno 2000 piante

1.10 Periodo massimo entro il quale realizzare tutte le operazioni di ristrutturazione

- *Entro la fine del cronoprogramma presentato e non oltre la validità dell'autorizzazione.*

1.11 Priorità riconosciute - Formazione graduatoria

Per le domande da pagare nello stesso esercizio finanziario di quello di presentazione sono riconosciute le seguenti priorità:

- domande di reimpianto di vigneti derivanti da estirpazione per ragioni fitosanitarie su decisione dell'autorità competente;
- domande presentate con tipologia di pagamento a collaudo;
- domande con pagamento anticipato.

Per la graduatoria saranno attribuiti punteggi differenti ai seguenti criteri di selezione:

- aziende vitivinicole che trasformano in azienda almeno il 65% delle produzioni aziendali
- aziende con rapporto SAU/Sup. vitata > 50%
- soggetti che conducono con il metodo dell'agricoltura biologica (Reg. CEE 2092/91 e modifiche successive) la SAU aziendale a vigneto
- aziende vitivinicole che aderiscono ad un Consorzio di tutela vini riconosciuto
- cooperative che conducono terreni confiscati alle mafie ai sensi della Legge 109/96.
- aziende che non hanno già beneficiato di contributi RRV nelle ultime 2 campagne

Nell'ambito della stessa selezione, a parità di punteggio viene data precedenza in graduatoria alle domande dei richiedenti che, alla data di presentazione della domanda, possiedono l'età anagrafica inferiore.

Nel caso in cui il richiedente sia una Società di persone o di capitali, l'età anagrafica presa a riferimento è quella del rappresentante legale.

2. PAGAMENTO DEGLI AIUTI

2.1 % di contributo comunitario ai costi della Ristrutturazione e riconversione

- *max 73% - min. 60%*

2.2 % di indennizzo per le perdite di reddito

- *max 100 %*

2.3 Determinazione della perdita di reddito

- sono calcolati considerando sia la perdita di reddito derivante dalla resa media regionale del vigneto (in funzione della tipologia di uve - DO/IG) per i prezzi medi delle uve, sia i mancati costi di raccolta delle uve.

I criteri sono quelli definiti nel Decreto Direttoriale (MIPAAF) n. 2862 del 08/03/2010.

2.4 Importo massimo del sostegno ammissibile ad ettaro per Azione

- *15.600,00 euro (16.500,00 per Isole) per A1 e B1 con P > 15% che prevede il massimo della spesa*
- *14.681,31 euro per A2, A3, B2, B3 e D1*
- *5.237,56 euro per A4 e 8.352,30 euro per la C*

2.5 Modalità di erogazione dell'aiuto

- *Nel limite del 73% dei costi sostenuti*

2.6 Tipologia di erogazione dell'aiuto

- *anticipato su cauzione*
- *a collaudo*

2.7 Ammontare della cauzione in caso di pagamento anticipato

- *110 % del sostegno comunitario anticipato.*

TABELLE RIFERIMENTO SPESE AMMESSE

Nelle **Tabelle** di seguito riportate, a titolo di esempio, è descritta l'analisi dei costi necessari per la realizzazione dei lavori previsti, riferiti ad un *impianto tipo* considerato con una densità scelta di 3300 barbatelle per ettaro e alle diverse *tipologie di intervento*.

I prezzi riportati sono quelli del prezzario Regionale per le opere di miglioramento fondiario approvato con Delibera di Giunta Regionale del 4 aprile 2008 n. 569 (pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Campania n. 19 del 12/05/2008), come modificata dalla Deliberazione G.R. del 20 novembre 2008 n. 1827 (BURC n. 52/2008) ed aggiornati con Decreto Dirigenziale Regionale dell'Area 11 del 26 ottobre 2010 n. 281 (BURC n. 72/2010).

Per i costi relativi alle tipologie di materiali ammessi, non riportati nelle seguenti tabelle esemplificative, come ad esempio i pali di c.a. o di metallo, si rinvia al prezzario regionale delle opere di miglioramento fondiario.

Ai sensi dell'articolo 8, comma 5, del DM 1411/2017 ed in considerazione di quanto previsto dalla DGR n. 1827 del 20/11/2008 (BURC n. 52/2008) ai prezzi dei lavori per le Aziende agricole ubicate nelle Isole di Ischia e Procida e Capri, si applicherà un aumento percentuale massimo del 30%, sui lavori, fino ad elevare il contributo massimo a euro 16.500,00 ad ettaro.

In ogni caso è ammissibile utilizzare maggiori quantità di beni a patto che l'importo massimo di contributo per domanda A1 e B1 non superi i 15.600 €/ha (16.500 per le Isole) o il corrispondente contributo massimo previsto per le altre tipologie di Azione.

Tabella 1 - Esempio di costo per 1 ettaro di vigneto con estirpazione e reimpianto

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO				
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50				
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE				
RICONVERSIONE VARIETALE		A1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
RISTRUTTURAZIONE		B1 ESTIRPAZIONE E REIMPIANTO				
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P≤15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P≤15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%
1- Estirpazione totale del vigneto con mezzi meccanici, compresa asportazione del materiale legnoso.	ha	1	€ 1.092,87	€ 1.258,47	€ 1.092,87	€ 1.258,47
2- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79
3- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89
4- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93
5- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68
6- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48
7- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00
8- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	800	€ 4,10	€ 4,10	€ 3.280,00	€ 3.280,00
9- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00
10- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00
11- Spese tecniche (*)	max 7% della somma delle voci precedenti (secondo la pendenza)					
Mancati redditi (M.R.) attribuiti calcolati per le prime 2 campagne (€ 1.500 per campagna) max 3.000,00 €/ha					€ 3.000,00	€ 3.000,00

(*) vedi paragrafo 16 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro

Contributo per ettaro: max 73% del totale della spesa sostenuta (somma voci di spesa + i M.R.)

Tabella 2 - Esempio di costo di 1 ettaro di reimpianto vigneto con diritto o reimpianto anticipato

SUPERFICIE INTERESSATA		FORMA DI ALLEVAMENTO		DENSITÀ D'IMPIANTO			
ha 1.00.00		filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.		3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50			
AZIONI PREVISTE				CODICE AZIONE			
RICONVERSIONE VARIETALE				A2 A3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato			
RISTRUTTURAZIONE				B2 B3 REIMPIANTO con diritto e/o anticipato e D1			
LAVORI	UM	Quantità	Costo Unitario P<15%	Costo unitario P>15%	TOTALE (iva esclusa) P<15%	TOTALE (iva esclusa) P>15%	
1- Scasso con mezzi meccanici alla profondità di cm 80-100 su terreni compatti o collinari, compreso il primo ripasso, amminutamento e spianamento.	ha	1	€ 769,50	€ 1.224,79	€ 769,50	€ 1.224,79	
2- Sistemazione superficiale del terreno preimpianto e per la regimazione delle acque meteoriche ivi compresi modesti movimenti di terra.	ha	1	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	€ 529,89	
3- Spietramento con asportazione del materiale	m ³ /ha	3	€ 12,31	€ 12,31	€ 36,93	€ 36,93	
4- Analisi del terreno fisico-chimica di preimpianto, incluso il prelievo del campione di terreno.	n°	1	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	€ 184,68	
5- Acquisto, trasporto e distribuzione in campo di concimi e/o fertilizzanti organici e organo-minerali per concimazione di fondo (6 q.li/ha).	ha	1	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	€ 492,48	
6- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00.	n°	80	€ 7,95	€ 7,95	€ 636,00	€ 636,00	
7- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	800	€ 4,10	€ 4,10	€ 3.280,00	€ 3280,00	
8- Filo di ferro in zinco o altro materiale idoneo di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg/ha	840	€ 1,65	€ 1,65	€ 1.386,00	€ 1.386,00	
9- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera.	n°	3300	€ 2,65	€ 2,65	€ 8.745,00	€ 8.745,00	
10- Spese tecniche *	max 7% della spesa totale derivante dalla somma delle voci spesa sostenute (secondo la pendenza)						

* vedi paragrafo 16 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Contributo per ettaro: max 73% del totale della spesa sostenuta (somma voci di spesa + i M.R.)

La pendenza, con il relativo calcolo per determinarla, deve essere indicata nella planimetria e nella relazione tecnica, per ciascun appezzamento interessato.

Tabella 3 - Esempio di costo per il sovrainnesto di n. 3300 ceppi di vite

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
RICONVERSIONE VARIETALE		A4 SOVRAINNESTO		
<i>LAVORI</i>	<i>Unità di misura</i>	<i>Quantità</i>	<i>Costo unitario (IVA esclusa) €</i>	<i>Costo totale (IVA esclusa) €</i>
1- Acquisto di marze certificate	n°	3300	€ 0,39	€ 1.287,00
2- Innesto di piante di viti di età non superiore ai 10 anni con marze fornite da vivai autorizzati che ne attestino la sanità e la rispondenza varietale.	n°	3300	€ 1,06	€ 3.498,00
3 - Spese tecniche*	max 7% della somma delle voci precedenti			
Mancati redditi (M.R.) attribuiti per una sola campagna				€ 1.500,00

* vedi paragrafo 16 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Contributo per ettaro: max 73% del totale della spesa sostenuta (somma voci di spesa + i M.R.)

È possibile cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C (razionalizzazione impianto) limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4) singolarmente o congiuntamente, riportati nella tabella seguente.

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Tabella 4 - Esempio di costo per lavori di adeguamento del vigneto (modifica e/o mantenimento della forma di allevamento, infittimento, sostituzione pali in legno, tutori vivi, filo di ferro, ecc.) - Ammissibile solo in Provincia di Salerno e per la DOP Asprinio alberata aversana

SUPERFICIE INTERESSATA	FORMA DI ALLEVAMENTO	DENSITÀ D'IMPIANTO		
ha 1.00.00	filare tipo cordone speronato, guyot, ecc.	3300 barbatelle/ha - Sesto impianto: m 1,20X2,50		
AZIONI PREVISTE		CODICE AZIONE		
		C - Adeguamento vigneto		
LAVORI	Unità di misura	Quantità	Costo unitario (IVA esclusa) €	Costo totale (IVA esclusa) €
1- Modifica o mantenimento della forma di allevamento con manodopera specializzate e/o in economia, mediante potatura di n. 1500 piante di vite o n. 10 ceppi.	n°	1500	€ 4,00	€ 6.000,00
2- Pali di testata in legno trattato del diam. 14/16 cm e lunghezza m 3.00 o tutori vivi	n°	40	€ 7,95	€ 318,00
3- Pali intermedi in legno trattato da m 2,50 e diametro di 8/10 cm.	n°	300	€ 4,10	€ 1.230,00
4- Filo di ferro in zinco alluminio di qualsiasi sezione, compresi gli sfridi, i tiranti, le grappette ed ogni altro onere.	Kg	300	€ 1,65	€ 495,00
5- Acquisto di barbatelle innestate, paraffinate, clonate e varietà certificate, compresa messa in opera	n° max	1000	€ 2,65	€ 2.650,00
6 - Spese tecniche*	max 7% della spesa sostenuta			

* vedi paragrafo 16 sulle spese tecniche eccedenti i 100.000,00 euro.

Contributo per ettaro: max 73% del totale della spesa sostenuta (somma voci di spesa)

Per l'Azione C, le domande sono da ritenersi ammissibili se prevedono almeno tre delle cinque categorie di lavori previste. Per la DOP Asprinio alberata aversana, sono sufficienti due delle cinque categorie di lavori previsti nella suddetta tabella. Nella relazione tecnica dovranno essere specificate le tipologie di lavori che si intendono realizzare nell'ambito della misura C (potatura, sostituzione di pali e filo di ferro, ecc.).

È possibile, inoltre, cumulare l'azione A4 (sovrainnesto) con l'azione C limitatamente alle tipologie di lavori relativi alla sostituzione dei pali e del filo di ferro (voci di costo 2, 3 e 4).

In tal caso nella relazione tecnica si dovrà specificare la tipologia o le tipologie di lavoro da cumulare all'azione A4 (sostituzione pali o sostituzione filo di ferro, oppure entrambi).

Modello A
(pagamento anticipato)

Alla Ditta _____

Pec.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. CAMPAGNA VITIVINICOLA _____. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA (finanziabilità)

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA/_____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. _____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocata in posizione utile al n. _____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____

Per consentire a questo Ufficio di dare corretta attuazione al procedimento amministrativo finalizzato all'erogazione, da parte dell'Organismo Pagatore AGEA, del citato sostegno comunitario anticipato, la S.V. è tenuta a presentare a questo Ufficio, entro il _____, la documentazione di seguito indicata:

i. dichiarazione, resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000 e redatta utilizzando lo schema di cui al Modello 1, allegato alla presente, sottoscritta dal beneficiario, ovvero dal rappresentante legale in caso di Società, nella quale si attesta che almeno una delle seguenti operazioni è stata avviata:

- inizio estirpazione vigneto;
- notifica di avvenuta estirpazione;
- avvio dei sovrainnesti;
- avvio della modifica della forma di allevamento;
- prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard (allegare richiesta di prenotazione);
- prenotazione del materiale per le strutture di sostegno (allegare prenotazione).

ii. Garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa a favore dell'OP AGEA di importo assicurato pari al 110% del sostegno comunitario concesso, finalizzata alla erogazione dell'anticipazione del sostegno comunitario.

La suddetta garanzia deve essere redatta in conformità alle procedure dell'OP AGEA per la gestione e l'acquisizione informatizzata delle garanzie dei settori dello Sviluppo rurale e della RRV tramite portale SIAN.

Qualora la documentazione di cui sopra non fosse prodotta dalla S.V. entro il termine del _____, non si darà seguito alle successive procedure finalizzate all'erogazione del sostegno comunitario alla ristrutturazione e riconversione e si darà avvio al procedimento di revoca della domanda.

Al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma presentato, e comunque entro il _____, dovrà essere presentata domanda di saldo per il tramite del CAA che, successivamente, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio con tutta la documentazione prevista dal Bando di adesione alla Misura RRV. La mancata presentazione della domanda di saldo comporta l'avvio del procedimento per la restituzione del contributo anticipato e l'incameramento della garanzia fideiussoria.

Alla domanda di saldo dovrà essere allegato computo metrico consuntivo e relazione a firma di tecnico abilitato in materie agricole con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia nonché di una planimetria dettagliata sulle opere realizzate, indicando, per ciascuna particella, le opere svolte, l'orientamento dei filari, il sesto di impianto, ecc.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda.

Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Si comunica, infine, che l'autorizzazione in possesso di codesta Ditta da utilizzare per la misura RRV di che trattasi, è valida fino al _____

Il Dirigente

Allegati:

1. *Schema di dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. 445/2000, attestante "l'inizio dei lavori di ristrutturazione e riconversione dei vigneti" (Modello 1);*
2. *Schema della comunicazione domanda di saldo e richiesta di accertamento finale dei lavori eseguiti (Modello 2);*
3. *Planimetria di dettaglio delle opere realizzate*

Modello A1
(pagamento a collaudo)

Alla Ditta _____

Pec.....

OGGETTO: Regolamento (UE) n. 1308/2013 - MISURA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI. CAMPAGNA VITIVINICOLA _____. COMUNICAZIONE APPROVAZIONE DOMANDA.

Si fa riferimento alla domanda n. _____ presentata da codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio/CAA _____ e sottoscritta in data _____, intesa ad ottenere i benefici previsti dal regime di aiuto indicato in oggetto per la campagna vitivinicola _____.

Al riguardo si rende noto che con Decreto Dirigenziale Regionale n. ____ del _____ è stata approvata la graduatoria di merito delle istanze finanziabili per la campagna _____ e, pertanto, si comunica che la domanda presentata da codesta Ditta, collocata in posizione utile al n. ____ della citata graduatoria, è ammissibile al pagamento per euro _____ e per una superficie di mq _____.

Si comunica che l'attuazione del progetto approvato e finanziato deve avvenire in conformità alle disposizioni previste dalla vigente normativa comunitaria nazionale e regionale di settore. In particolare la S.V., in riferimento alle dichiarazioni ed agli impegni assunti all'atto della sottoscrizione della domanda di sostegno comunitario.

Al termine dei lavori, che devono essere realizzati secondo il cronoprogramma presentato, e comunque entro il **31 marzo 2023**, dovrà essere presentata domanda di saldo per il tramite del CAA che, successivamente, dovrà essere trasmessa a questo Ufficio con tutta la documentazione prevista dal Bando di adesione alla Misura RRV. La mancata presentazione della domanda di saldo comporta l'avvio del procedimento di decadenza e l'esclusione dalla Misura RRV per 3 campagne.

Alla domanda di saldo dovrà essere allegato computo metrico consuntivo e relazione a firma di tecnico abilitato in materie agricole con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia nonché di una planimetria dettagliata sulle opere realizzate, indicando, per ciascuna particella, le opere svolte, l'orientamento dei filari, il sesto di impianto, ecc.

In ordine alla eleggibilità delle spese si precisa che sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda. Non sono considerate eleggibili al sostegno comunitario le spese effettuate successivamente alla scadenza del termine di realizzazione degli interventi approvati e finanziati.

Il Dirigente

Alla UOD Servizio territoriale provinciale di _____

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura di sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti, Campagna _____.
DOMANDA AGEA n. _____. **Comunicazione inizio lavori e trasmissione polizza fidejussoria per l'anticipazione del contributo.**

**DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ
(D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 - articolo 47)**

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, PEC/mail _____ in qualità di _____ dell'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, con sede in _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

che l'azienda denominata _____, C.U.A.A. _____, intestataria della domanda AGEA n. _____ per l'anticipazione del sostegno comunitario alla Ristrutturazione e riconversione dei vigneti per la campagna viticola _____, ai sensi dei regolamenti (UE) n. 1308/13 e n. 555/2008, in riferimento alla nota di codesto Ufficio prot.n. _____, del _____, ha avviato le seguenti operazioni per la realizzazione degli interventi dichiarati nella citata domanda di aiuto:

- inizio estirpazione vigneto obsoleto;
- preparazione del terreno;
- notifica di avvenuta estirpazione;
- avvio dei sovrainnesti;
- avvio della modifica della forma di allevamento;
- prenotazione del materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;
- prenotazione del materiale per le strutture di sostegno.

Al riguardo si allega garanzia fideiussoria rilasciata dall'Ente garante.

Data _____

Firma _____

_____ Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

OGGETTO: Reg. (UE) n. 1308/2013- Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti.
DOMANDA AGEA _____.

Comunicazione domanda di saldo – Richiesta collaudo

Il sottoscritto _____, C.F. _____ nato a _____ (Prov. _____) il _____, residente a _____ (Prov. _____), via _____, n. _____ C.A.P. _____, in conformità alle disposizioni previste dalla normativa citata in oggetto ed in adempimento delle indicazioni contenute nella comunicazione di codesto Settore protocollo n. _____ del _____, **comunica** che in data _____ è stata presentata domanda di saldo n.....

Ai fini del pagamento del contributo, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio competente il collaudo per l'accertamento finale delle opere eseguite.

OPPURE

Ai fini dello svincolo della garanzia fideiussoria prestata per il pagamento anticipato della domanda in oggetto, si chiede che venga predisposta da codesto Ufficio il collaudo per l'accertamento finale delle opere eseguite.

ALLEGATI:

- *documentazione vivaistica attestante l'acquisto di materiale di moltiplicazione vegetativa della vite certificato e/o standard;*
- *documentazione fiscale quietanzata giustificativa dell'acquisto di beni e servizi;*
- *computo metrico consuntivo dei lavori realizzati;*
- *relazione tecnica sottoscritta da un tecnico abilitato ai lavori con l'indicazione dei lavori effettuati e con la descrizione di quelli svolti in economia;*
- *dichiarazione di responsabilità del beneficiario in merito alle operazioni svolte in economia e alla descrizione dei mezzi propri eventualmente utilizzati;*
- *planimetria delle opere realizzate con indicazione del vigneto;*
- *comunicazione delle spese sostenute per richiesta collaudo (ai sensi D.M. n. 4615 del 5/8/2014) da compilare c/o il CAA.*

_____, lì _____

FIRMA

Ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, la dichiarazione è sottoscritta dall'interessato in presenza del dipendente addetto o inviata, insieme alla fotocopia non autenticata di un documento di identità del dichiarante, in caso di validità.

Alla Ditta

OGGETTO: regolamento (UE) n. 1308/2013 - Misura Ristrutturazione e riconversione dei vigneti,
Campagna _____.
Comunicazione di non approvazione e non ammissibilità all'aiuto.

In riferimento al regime di aiuto indicato in oggetto, si comunica che la domanda di aiuto comunitario n. _____, presentata da Codesta Ditta per il tramite di questo Ufficio / CAA _____ e sottoscritta in data _____ non è ammissibile per le seguenti motivazioni:

Si comunica che il responsabile del procedimento è _____

Ai fini dell'esercizio del diritto di accesso si comunica che l'Ufficio è aperto al pubblico nei giorni feriali di _____ dalle ore _____ alle ore _____.

Avverso la presente comunicazione, è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale nel termine di giorni 60 (sessanta), ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di avvenuta notifica della presente comunicazione.

Il Dirigente